



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*Sentenze pubblicate giugno 2019*



# Indice

SEZIONE UNITE.....	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	21
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	61
SEZIONE TERZA E VI TERZA.....	90
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO.....	125
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA.....	148
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI.....	188
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	236



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione unite*



## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 17567 del 28/06/2019** (Rv. **654417 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**

Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**

F. (BRANCADORO GIANLUCA) contro A. (D'OTTAVI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -  
CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Ente fieristico - Organismo di diritto pubblico -  
Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie.

*L'ente fieristico, per essere ritenuto organismo di diritto pubblico, deve agire - nel perseguire l'interesse pubblico - senza essere soggetto alle regole di mercato e, quindi, senza che possa ritenersi esercitata dallo stesso attività di carattere commerciale; in mancanza di tali requisiti, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del g.o. con riferimento ad un contenzioso in cui era parte la Fiera di Roma, rilevando, sulla base dello statuto e della l. Regione Lazio n. 56 del 1995, recante la soppressione dell'Ente autonomo Fiera di Roma e la partecipazione della Regione alla costituzione della Società Fiera di Roma s.p.a., il carattere commerciale e concorrenziale dell'attività svolta).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 01/12/1995 num.56, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8673 del 2019 Rv. 653558 - 01

---

### Annotata

Sez. U - , **Sentenza n. 17566 del 28/06/2019** (Rv. **654416 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** Relatore:

**ROSA MARIA DI VIRGILIO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

T. (DI AMATO ASTOLFO) contro A.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2000 - Portata - Diversa determinazione contrattuale - Prevalenza - Condizioni.

*In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale. (Nella specie, la S.C., nel richiamare, a supporto dell'affermato principio, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE - tra le altre, sentenza 9 giugno 2011, in causa C-87/10 -, ha ritenuto che il riferimento, contenuto nel contratto, alla clausola Incoterms "FCA Free Carrier ... named place", non palesasse la chiara ed univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la predetta clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore).*

## SEZIONE UNITE

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 bis lett. B

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 24279 del 2014 Rv. 633177 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 32362 del 2018 Rv. 651823 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 17123 del 26/06/2019 (Rv. 654372 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.**

B. (MARIANI MARCO) contro M.

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Comparto scuola – Personale docente – Diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento – Controversia relativa – Individuazione del giudice munito di giurisdizione – Criteri – Fattispecie.

*Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell’ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell’equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 01/06/2017 num. 374 art. 2

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 25836 del 2016 Rv. 641791 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25773 del 2015 Rv. 637627 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 17120 del 26/06/2019 (Rv. 654414 - 01)**

**Presidente: VINCENZO DI CERBO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/11/2018

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - Configurabilità - Esimenti - Laboriosità dell’incolpato, condizioni lavorative gravose e strutturale disorganizzazione dell’ufficio - Insufficienza - Circostanze eccezionali - Necessità - Scadenza della misura in periodo feriale - Maggiori oneri gravanti sul magistrato - Sussistenza.

## SEZIONE UNITE

*In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l'obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l'inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e neppure dall'eventuale strutturale disorganizzazione dell'ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all'assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo, infine, la circostanza che quest'ultima venga a scadere in periodo feriale, circostanza dalla quale, al contrario, derivano al magistrato oneri di controllo persino maggiori, in funzione dell'esatta osservanza dei termini di scarcerazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. del 2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8896 del 2017 Rv. 643776 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 17124 del 26/06/2019 (Rv. 654415 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.**

G. (IZZO RAFFAELE) contro P.

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Dipendente della P.A. – Corrispettivi percepiti nello svolgimento di incarico non autorizzato in epoca precedente all'introduzione del comma 7bis nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Azione promossa dal procuratore della Corte dei conti ex art. 53, comma 7, del medesimo d.lgs. – Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza – Fondamento.

*L'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omissis di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, norma che non ha portata innovativa; si verte, infatti, in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, attraverso la quale si è inteso tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 42 lett. D CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25769 del 2015 Rv. 637728 - 01, N. 1415 del 2018 Rv. 647008 - 01, N. 2786 del 2010 Rv. 611504 - 01, N. 19072 del 2016 Rv. 640928 - 01

---

**Sez. U, Sentenza n. 17118 del 26/06/2019 (Rv. 654299 - 01)**

**Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. P.M. RENATO FINOCCHI GHERSI. (Conf.)**

## SEZIONE UNITE

C. (ANNUNZIATA LUIGI) contro P. (PROCURA GENERALE CORTE CONTI)  
Rigetta, CORTE CONTI III SEZ.GIURISD. CENTR.ROMA ROMA, 28/07/2016

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Gestione del patrimonio – Responsabilità contabile del Presidente e dei consiglieri - Configurabilità – Giudizio relativo - Giurisdizione della Corte dei conti – Sussistenza – Fondamento.

*Le controversie relative alla responsabilità del Presidente e dei consiglieri per l'illegittima gestione del patrimonio degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti, in considerazione della natura pubblica di tali enti e della conseguente destinazione a finalità pubbliche delle risorse economiche che, indipendentemente dalla loro provenienza, entrano a far parte del loro patrimonio.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5393 del 1995 Rv. 492297 - 01, N. 17748 del 2016 Rv. 640691 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 16984 del 25/06/2019** (Rv. **654371 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (VALENTINO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/11/2018

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Ipotesi di rimozione del magistrato ex art. 12, comma 5, del d.lgs n. 109 del 2006 - Alternatività - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di sanzioni disciplinari dei magistrati, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede tre diverse ipotesi, alternative tra di loro, ricorrendo una sola delle quali va disposta obbligatoriamente la rimozione del magistrato. (Nella specie, la S.C., nel confermare la pronuncia della sezione disciplinare, ha ritenuto che sussistessero due delle tre ipotesi previste dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, avendo il magistrato riportato condanna penale alla pena di anni otto di reclusione, nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23677 del 2014 Rv. 632896 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 16979 del 25/06/2019** (Rv. **654370 - 03**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

B. (IANNELLO ALESSIO) contro E. (PALLA MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/09/2017

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Vizio di extrapetizione - Art. 204 r.d. n. 1775 del 1933 - Rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura del 1865 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.

*Ai sensi dell'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 - che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale Superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio di extrapetizione, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite*

## SEZIONE UNITE

*della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 - 202 dello stesso T.U., esperibile invece in caso di omesso esame di un motivo, non rientrando quest'ultima ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 9662 del 2014 Rv. 630544 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16980 del 25/06/2019 (Rv. 654369 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)*

*A. (STOLFI NICOLA) contro C.*

Dichiara cessata la materia del contendere, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/11/2018

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Cessazione del rapporto di servizio sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Applicabilità dell'art. 382, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*La cessazione dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario intervenuta nelle more della definizione del ricorso per cassazione, e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare di condanna, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non anche la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 382, comma 3 c.p.c. in quanto tale formula si riferisce alla constatazione della impossibilità di proseguire il processo prima della pronuncia impugnata, così risolvendosi in un vizio di essa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

*Massime precedenti Diformi Sezioni Unite:* N. 24304 del 2010 Rv. 614732 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16979 del 25/06/2019 (Rv. 654370 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

*B. (IANNELLO ALESSIO) contro E. (PALLA MICHELE)*

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/09/2017

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Tardiva proposizione - Omesso rilievo nel giudizio di secondo grado - Proponibilità della relativa eccezione o rilevanza d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.

*La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 1188 del 2007 Rv. 595632 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 16979 del 25/06/2019** (Rv. **654370 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

B. (IANNELLO ALESSIO) contro E. (PALLA MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/09/2017

001087 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA IN GRADO D'APPELLO - PROCEDIMENTO Appello incidentale - Ammissibilità - Individuazione dei modi e tempi di costituzione - Art. 343 c.p.c. - Applicabilità.

*Nel procedimento d'appello davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche deve ritenersi consentita, in difetto di diversa previsione e di ragioni d'incompatibilità, la proposizione di gravame incidentale, alla stregua del rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933; ne consegue che, nel giudizio di secondo grado, si applica il disposto dell'art. 343 c.p.c., avuto riguardo anche all'individuazione dei modi e tempi di costituzione, con conseguente applicabilità delle decadenze derivanti dalla loro inosservanza.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2038 del 1989 Rv. 462625 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 16984 del 25/06/2019** (Rv. **654371 - 03**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (VALENTINO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Previsione normativa di un unico grado di merito - Violazione dell'art. 2 del protocollo n. 7 allegato alla CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è manifestamente infondata la questione concernente la violazione dell'art. 2 del protocollo n. 7 allegato alla C.E.D.U. - che garantisce ad ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale il diritto a far esaminare la dichiarazione di colpevolezza da una giurisdizione superiore - sollevata in relazione alla mancata previsione di un doppio grado di giurisdizione di merito, atteso che trattasi di disposizione specificamente dettata per la "materia penale" e non estensibile alla materia disciplinare, e che la garanzia del ricorso per cassazione, assicurata dall'art. 111 Cost., soddisfa comunque la garanzia del riesame - sia pure limitatamente alle questioni di diritto - della sentenza di condanna.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22610 del 2014 Rv. 633019 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 16984 del 25/06/2019** (Rv. **654371 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. Relatore: **LUIGI GIOVANNI LOMBARDO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

D. (VALENTINO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Condanna definitiva in sede penale - Proposizione di domanda di revisione ex artt. 629 e ss. c.p.p. - Sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare -

## SEZIONE UNITE

Esclusione - Fondamento - Illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.

*In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la mancata previsione, nell'art. 20 d.lgs. n. 109 del 2006, della sospensione obbligatoria del giudizio disciplinare a seguito di proposizione della richiesta di revisione della condanna penale definitiva non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla sospensione prevista per la pendenza del processo penale, data la diversità di situazione che si determina dopo la formazione del giudicato penale, né configura una violazione dell'art. 24 Cost. sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, il cui pieno esercizio è assicurato dalla possibilità di richiedere in ogni tempo la revisione della condanna disciplinare (art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006), tantomeno si profila una violazione del principio della "ragionevole durata del processo" di cui all'art. 111 Cost.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25971 del 2016 Rv. 641856 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019 (Rv. 654371 - 05)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

D. (VALENTINO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Omessa traduzione dell'incolpato detenuto all'udienza disciplinare - Nullità del giudizio e della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

*La mancata traduzione in udienza dell'imputato detenuto e regolarmente citato determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza solo nell'ipotesi in cui il detenuto abbia formulato espressa richiesta di comparire all'udienza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura poiché il ricorrente non aveva dedotto di aver avanzato richiesta, a seguito della citazione per il giudizio disciplinare, di comparire in udienza).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23071 del 2014 Rv. 632835 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019 (Rv. 654371 - 04)**

**Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. Relatore: LUIGI GIOVANNI LOMBARDO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

D. (VALENTINO GIUSEPPE) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 14/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Mancata previsione del diritto dell'incolpato detenuto di partecipare all'udienza disciplinare - Manifesta infondatezza - Fondamento.

*È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 109 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 C.E.D.U., sollevata in relazione alla mancanza di una esplicita previsione del diritto dell'incolpato detenuto di partecipare all'udienza disciplinare, atteso che, in virtù del rinvio alle norme del codice di procedura penale*

## SEZIONE UNITE

*sul dibattimento, in quanto compatibili, disposto dall'art. 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, devono ritenersi applicabili anche al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati le garanzie che assicurano agli imputati detenuti la possibilità di partecipare al dibattimento (art. 484, comma 2 bis, in relazione agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p., nonché art. 22 disp. att. c.p.p.).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quinquies, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 22

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1771 del 2013 Rv. 624898 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16741 del 21/06/2019 (Rv. 654581 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)*

*L. (SCOCA FRANCO GAETANO) contro P. (PROCURATORE GENERALE)*

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 07/06/2016

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e controllo - Giurisdizione contabile - Condizioni - Società "in house providing" - Requisiti - Previsioni statutarie al momento delle condotte - Necessità - Fattispecie.

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

*La cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione - anche se, contrariamente a quanto stabilito per le società "in house providing", lo statuto consentiva la cessione delle partecipazioni a soci privati - attribuendo rilievo alla circostanza che la società, all'epoca dei fatti, era comunque solo in mano pubblica).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 2, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2407

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17188 del 2018 Rv. 651804 - 01, N. 26283 del 2013 Rv. 628437 - 01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01, N. 30978 del 2017 Rv. 646737 - 01, N. 7177 del 2014 Rv. 629807 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16740 del 21/06/2019 (Rv. 654413 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO GRECO.** *Relatore:* **ANTONIO GRECO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*D. (BORDONI GABRIELE) contro C. (ROLLI MARTA)*

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/11/2017

## SEZIONE UNITE

026004 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE Procedimento per l'iscrizione ex l. n. 247 del 2012 – Richiesta - Mancata pronuncia del Consiglio dell'Ordine nel termine di legge - Silenzio assenso come regolato dall'art. 20 l. n. 241 del 1990 – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

*L'istituto del silenzio assenso, previsto dall'art. 20 della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione nel procedimento di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati, come regolato dal nuovo ordinamento della professione forense di cui alla l. n. 247 del 2012, atteso che la legge professionale disegna sul punto un sistema speciale del tutto incompatibile con la disciplina generale, prevedendo espressamente (art. 17, comma 7, l. n. 247 cit.) che, ove il Consiglio dell'Ordine non provveda all'iscrizione nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, può presentare ricorso al Consiglio nazionale Forense, il quale decide sul merito dell'iscrizione con provvedimento immediatamente esecutivo. (Principio affermato con riferimento ad una ipotesi in cui il Consiglio dell'Ordine non aveva provveduto, nel termine di trenta giorni, su una richiesta di cancellazione dall'Elenco speciale e di contestuale iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 com. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 20 com. 3

---

**Sez. U, Sentenza n. 16739 del 21/06/2019 (Rv. 654298 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI**. *Estensore:* **ANTONIO GRECO**. *Relatore:* **ANTONIO GRECO**. *P.M. RENATO FINOCCHI GHERSI*. (Diff.)

A. (MANZI LUIGI) contro P. (VON GUGGENBERG RENATE)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 10/08/2016

001019 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Artt. 2 e 3 della l. prov. Bolzano n. 7 del 2005 - Piccole e grandi derivazioni d'acqua - Domande di riconoscimento e di concessione - Presentazione al Direttore dell'Ufficio di Elettrificazione - Potere di quest'ultimo di non ammettere ad istruttoria le domande corredate di completa documentazione - Esclusione - Fondamento.

*Gli artt. 2 e 3 della legge provinciale di Bolzano n. 7 del 2005 prevedono che l'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decida sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, previa presentazione di una domanda che, corredata dalla documentazione prescritta dal direttore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, viene ammessa ad istruttoria con ordinanza dell'ufficio competente; ne consegue che, ove non ricorra una questione di completezza della documentazione, il direttore dell'Ufficio di Elettrificazione non ha il potere di escludere dall'istruttoria, dichiarando inammissibili, i progetti presentati, compiendo una valutazione di merito sugli stessi.*

*Riferimenti normativi:* Legge Prov. 30/09/2005 num. 7 art. 2, Legge Prov. 30/09/2005 num. 7 art. 3

---

**Sez. U, Sentenza n. 16336 del 18/06/2019 (Rv. 654412 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI**. *Estensore:* **MAGDA CRISTIANO**. *Relatore:* **MAGDA CRISTIANO**. *P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO*. (Conf.)

S. (TEDESCHINI FEDERICO) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)

Rigetta, CORTE DEI CONTI ROMA, 29/07/2016

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Sistema dell'accreditamento - Natura concessoria - Inserimento del privato nell'organizzazione della P.A. - Attività esercitata dall'accreditato - Erogazione di servizio pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Responsabilità per danni cagionati dall'accreditato - Giurisdizione contabile - Sussistenza.

## SEZIONE UNITE

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

*In tema di assistenza sanitaria pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 473 del 2015 Rv. 634650 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16335 del 18/06/2019 (Rv. 654577 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MAGDA CRISTIANO.** *Relatore:* **MAGDA CRISTIANO.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Parz. Diff.)*

*M. (ARDIZZONE DARIO) contro P. (PAGNOTTA NICOLA)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/04/2016*

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Revoca, da parte del Sindaco, degli amministratori di società partecipata dal Comune - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

*La controversia concernente la legittimità dell'atto emesso dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, di revoca degli amministratori di una società partecipata dal Comune spetta alla giurisdizione ordinaria, poiché si tratta di un provvedimento attinente ad una situazione giuridica successiva alla costituzione della società stessa, idoneo ad incidere internamente sulla sua struttura ed espressione di una potestà di diritto privato ascrivibile all'ente pubblico "uti socius" ed esercitata dal medesimo Sindaco in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2383

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24591 del 2016 Rv. 641767 - 01, N. 21299 del 2017 Rv. 645313 - 01, N. 30167 del 2011 Rv. 620489 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 16335 del 18/06/2019 (Rv. 654577 - 02)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MAGDA CRISTIANO.** *Relatore:* **MAGDA CRISTIANO.** *P.M. SALVATO LUIGI. (Parz. Diff.)*

*M. (ARDIZZONE DARIO) contro P. (PAGNOTTA NICOLA)*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/04/2016*

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE Art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267 del 2000 - Natura di giusta causa di revoca - Configurabilità - Fondamento.

## SEZIONE UNITE

159384 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE STATALE O PUBBLICA - AMMINISTRATORI In genere.

*La previsione dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco il potere di revoca degli amministratori delle società partecipate dal Comune entro 45 giorni dal suo insediamento, integra di per sé una giusta causa di detta revoca, poiché tale disposizione ha una propria autonoma rilevanza rispetto alle prescritte regole statutarie ed assembleari e, fra l'ente locale e i menzionati amministratori, sussiste un rapporto di natura fiduciaria fondato sull'"intuitus personae".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2449

*Massime precedenti Vedi:* N. 23381 del 2013 Rv. 628555 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 02)**

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*  
M. (ORLANDINI ALESSANDRO) contro I. (GRECO FERNANDO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/08/2017

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Interessi - Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.

*In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

*Massime precedenti Conformi:* N. 22852 del 2015 Rv. 637677 - 01, N. 7586 del 2011 Rv. 616658 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 4745 del 2005 Rv. 579737 - 01, N. 5520 del 2008 Rv. 602168 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3912 del 2018 Rv. 647058 - 01, N. 2993 del 2019 Rv. 652438 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14886 del 2009 Rv. 608612 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15897 del 13/06/2019 (Rv. 654324 - 01)**

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*  
P. (FRESA MARIO) contro L.  
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Espressioni sconvenienti, "in incertam personam", rese in una trasmissione televisiva - Illecito ex art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Inconfigurabilità - Fondamento - Fattispecie.

## SEZIONE UNITE

*In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte "in incertam personam", rese in occasione di una trasmissione televisiva, non integrano l'illecito di cui all'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante costituisca reato, poiché il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone, cui le frasi si riferiscono, non sono individuabili. (Nella specie la S.C., confermando la decisione impugnata, ha ritenuto che la critica espressa dal magistrato incolpato, nei confronti dei magistrati amministrativi che gestiscono corsi di preparazione al concorso in magistratura, non fosse rivolta a soggetti specificamente indicati, né facilmente individuabili in riferimento a circostanze notorie, dovendosi escludere da tale ambito le informazioni che possano essere reperite tramite i motori di ricerca Internet, che non equivalgono alla generalizzata cognizione di fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo, quali i destinatari - pubblico di non esperti giuristi - della trasmissione televisiva nel cui contesto la frase era stata pronunciata).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 lett. D, Cod. Pen. art. 595 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6965 del 2017 Rv. 643285 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019 (Rv. 654580 - 01)**

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *Relatore:*

**MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*

*M. (ORLANDINI ALESSANDRO) contro I. (GRECO FERNANDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/08/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell'indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Esclusione.

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE In genere.

*In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18144 del 2018 Rv. 649902 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2660 del 2019 Rv. 652622 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01, N. 10955 del 2002 Rv. 556223 - 01

---

## SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 15745 del 12/06/2019** (Rv. **654212 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

F. (FRACCHIA ATTILIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 21/06/2017

001087 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA IN GRADO D'APPELLO - PROCEDIMENTO Procedimento in grado di appello davanti al TSAP - Art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 - Applicabilità - Fondamento.

*Nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del Tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque), le regole del codice di procedura civile; pertanto, poiché tale rinvio deve intendersi di natura non già recettizia, bensì formale, e quindi dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l'appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 208, Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24146 del 2017 Rv. 645659 - 01, N. 22430 del 2018 Rv. 650458 - 01

---

Sez. U - , **Sentenza n. 15746 del 12/06/2019** (Rv. **654213 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

A. (RUSSO MARIA ANTONIETTA) contro I. (PREDEN SERGIO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2017

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Domanda dell'INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa di tardiva trasmissione della documentazione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

129152 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

*La controversia avente ad oggetto la domanda dell'INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa della tardiva trasmissione, ad opera della predetta P.A., di documenti necessari per la liquidazione della pensione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti, giacché la controversia in questione non investe né l'an, né il quantum, né la decorrenza della pensione (cioè profili sostanziali idonei a farla rientrare nella sfera di cognizione del giudice contabile ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934), ma riguarda aspetti inerenti ai rapporti tra ente erogatore e datore di lavoro, rispetto ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico costituisce una semplice "occasione", ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa solo da sfondo al "petitum sostanziale".*

## SEZIONE UNITE

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14920 del 2016 Rv. 640699 - 01, N. 11769 del 2015 Rv. 635485 - 01, N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01, N. 18172 del 2017 Rv. 645127 - 01, N. 7577 del 2006 Rv. 588455 - 01, N. 573 del 2003 Rv. 559780 - 01, N. 26813 del 2009 Rv. 611303 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 15749 del 12/06/2019 (Rv. 654214 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.** *Relatore:* **ROSA MARIA DI VIRGILIO.**

**B. (MONTEFUSCO RAFFAELE) contro C. (NARDONE ANTONIO)**

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Servizio di tesoreria comunale – Credito per somme erogate a titolo di anticipazione – Controversia relativa all'ammissione al passivo della Commissione straordinaria di liquidazione del Comune - Devoluzione alla giurisdizione ordinaria – Fondamento.

*Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra l'ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, inclusa l'ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell'ente, si faccia questione della possibilità di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d. lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa, dal momento che una simile controversia, non involgendo profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né vertendo sul contenuto della concessione, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 104 del 2010.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 878 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 255 com. 10, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 222, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8113 del 2009 Rv. 607460 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

**Sez. U - , Sentenza n. 15750 del 12/06/2019 (Rv. 654215 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

**S. (FEROCCI CONSUELO) contro P.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 – Condanna per reati ostativi o condotte del familiare incompatibili con il suo soggiorno nel territorio italiano - Bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e l'interesse del minore - Necessità.

## SEZIONE UNITE

*In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 14238 del 2018 Rv. 648936 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15748 del 12/06/2019 (Rv. 654576 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI**. *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI**. *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

N. (MARTUCCELLI CARLO) contro C. (LA VIA SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2018

048082 COMUNITA' EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATER... - COMPETENZA - IN GENERE Controversia volta a stabilire il compenso non quantificato al momento del conferimento dell'incarico - Determinazione del giudice competente - Applicazione dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles firmata il 27 settembre 1968 - Luogo ove l'obbligazione è stata o deve essere adempiuta - Individuazione di tale luogo - Criteri - Fattispecie.

105031 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO  
In genere.

*Nelle controversie concernenti la quantificazione del compenso del mandatario disciplinate dalla Convenzione di Bruxelles firmata il 27 settembre 1968, la competenza del giudice può essere determinata, oltre che in relazione alla residenza del convenuto, anche, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della citata Convenzione, avendo riguardo al luogo ove l'obbligazione è stata o deve essere adempiuta. Tale ultimo luogo va individuato, alla luce delle sentenze De Bloose e Tessili della Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dell'obbligazione corrispondente al diritto al pagamento del detto compenso e non a quello all'esecuzione del mandato e tenendo conto della legge regolatrice del rapporto in questione secondo le norme di diritto internazionale privato del giudice adito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, essendo stato domandato il pagamento del menzionato compenso al giudice italiano, trovasse applicazione l'art. 4 della Convenzione di Roma del 1980, richiamato dall'art. 57 della l. n. 218 del 1995, in forza del quale veniva in rilievo la legge del paese con cui il contratto aveva il collegamento più stretto e, quindi, del luogo di residenza abituale della parte che doveva fornire la prestazione caratteristica, ovvero il mandatario; ne conseguiva che, poiché il corrispettivo non era stato stabilito al momento del conferimento dell'incarico, la controversia era regolata, essendo il credito illiquido, dal comma 4 dell'art. 1182 c.c. che indicava, come luogo di adempimento dell'obbligazione, il domicilio del debitore al tempo della scadenza).*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Tratt. Internaz. del 1980 art. 4, Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Civ. art. 1182 com. 4, Legge 21/06/1971 num. 804

## SEZIONE UNITE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13300 del 1991 Rv. 474984 - 01, N. 3411 del 1986 Rv. 446367 - 01, N. 2156 del 1988 Rv. 458002 - 01

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15702 del 11/06/2019 (Rv. 654211 - 01)**

**Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NEVONI ROBERTO)**  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/01/2017

042012 COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) Provvedimento di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria- Impugnazione- Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

*In tema di impugnazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia valutaria, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell'art. 13, c.3. del d.lgs n. 109 del 2007, nella formulazione ratione temporis applicabile. La disposizione prevede che l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni in materia valutaria debba essere disciplinata dall'art. 32 del.d.p.r. n. 148 del 1988 (T.U. in materia valutaria) nel quale è previsto il rinvio quanto al plesso giurisdizionale ed al procedimento alla l. n.689 del 1981. Deve, conseguentemente, escludersi, un'applicazione estensiva del successivo art. 14 del d.lgs n. 109 del 2007 che stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato territorialmente nel TAR Lazio, limitatamente alle fattispecie descritte dalla norma.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 22/06/2007 num. 109 art. 13, Decreto Legisl. 22/06/2007 num. 109 art. 14, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90, Legge 24/11/1981 num. 681 art. 23, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST.

---

**Sez. U - , Sentenza n. 15385 del 06/06/2019 (Rv. 654109 - 01)**

**Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. Relatore: ROSA MARIA DI VIRGILIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**D. (NARDO VINICIO S.) contro P.**

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 05/11/2018

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del CSM - Art. 4 della l. n. 195 del 1958 - Mancata previsione dell'incompatibilità dei componenti che abbiano deliberato sugli stessi fatti in sede amministrativa - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. ed all'art. 6 della CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la circostanza che l'art. 4 della legge n. 195 del 1958 non preveda l'incompatibilità dei componenti della Sezione Prima del Consiglio Superiore della Magistratura che abbiano deliberato sugli stessi fatti in via amministrativa (nella specie, riguardo a proposte di non conferma nell'incarico direttivo e di trasferimento d'ufficio del magistrato incolpato), non pone tale norma in contrasto con gli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, poiché, venendo in rilievo una situazione suscettibile di essere apprezzata come causa di ricusazione, l'interessato ha il potere di ricorrere a tale strumento, compatibile con il procedimento disciplinare, come chiarito dalla giurisprudenza della stessa Sezione disciplinare del CSM*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27172 del 2006 Rv. 593738 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 15384 del 06/06/2019** (Rv. 654210 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **ALDO CARRATO.**

R. (PERRI GIACOMO MARIA) contro C.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Consorzi obbligatori costituiti per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di una strada vicinale- Impugnazione di delibere asseritamente assunte in carenza di potere deliberante delle assemblee consortili- Giurisdizione del giudice ordinario- Sussistenza-Fondamento.

*La domanda proposta dall'utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del d.l. lt. 1 settembre 1918 n. 1446 e della l. n. 126 del 1958, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, rivolta a contestare in radice il potere deliberante delle assemblee consortili per effetto della loro prospettata illegittima convocazione e costituzione alla luce dell'irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio o della modifica dell'atto costitutivo avvenute in una pregressa e presupposta delibera assembleare, integra una situazione giuridica di diritto soggettivo con conseguente attribuzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 01/09/1918 num. 1446, Legge 12/02/1958 num. 126

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2713 del 1987 Rv. 451816 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione prima e VI prima*



## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17594 del 28/06/2019** (Rv. **654427 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (SCORSONE VINCENZO) contro F. (MASTURSI LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 14/07/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Crediti prededucibili - Verifica dello stato passivo - Condizioni - Domanda tardiva - Termini di decadenza ex art. 101 l.fall. - Applicabilità.

*In tema di insinuazione al passivo i crediti prededucibili, sorti prima o dopo la dichiarazione di fallimento, salvo che non risultino contestati per collocazione ed ammontare ovvero siano sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione dei compensi di cui all'art. 25 l.fall., devono essere accertati nelle forme della verifica dello stato passivo e sono soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., ben potendo l'epoca di maturazione del credito, tuttavia, assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis

Massime precedenti Diformi: N. 1391 del 2019 Rv. 652403 - 01, N. 16218 del 2015 Rv. 636329 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17603 del 28/06/2019** (Rv. **654429 - 02**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**.

M. (MANCINI LINO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2018

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 016357/2018 64978201

Massime precedenti Conformi: N. 16357 del 2018 Rv. 649782 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17596 del 28/06/2019** (Rv. **654461 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

G. (PUGLIESE FRANCESCO MARIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 26/02/2014

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Credito del professionista - Attività svolta in vista della presentazione dell'istanza di autofallimento - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. - Configurabilità - Fondamento.

*Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 18922 del 2014 Rv. 631883 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019 (Rv. 654428 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

R. (IODICE SILVIO) contro F. (RUSSO STEFANO MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/03/2014

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Contestazione dell'esistenza del credito o dell'esecuzione della prestazione – Eccezione di prescrizione presuntiva – Incompatibilità.

*Il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

*Massime precedenti Vedi:* N. 15303 del 2019 Rv. 654343 - 01, N. 2977 del 2016 Rv. 638730 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17592 del 28/06/2019 (Rv. 654426 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

M. (MASCI LORETO) contro V. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2015

171012 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO Banca - Pagamento degli assegni presso una filiale - Trasmissione dei titoli alla filiale trattaria - Obbligo di celerità - Inadempimento - Conseguenze.

*In tema di assegni bancari, l'istituto di credito è tenuto ad assicurare il necessario coordinamento organizzativo tra le filiali - le quali non posseggono una soggettività giuridica distinta da quella della banca di cui sono mere articolazioni - in modo da garantire un assetto coerente ed unitario nei rapporti esterni, assicurando la massima celerità delle comunicazioni in modo da contenere il rischio che, nel lasso di tempo intercorrente tra la presentazione del titolo ad una filiale e la sua trasmissione a quella trattaria, il correntista faccia venire meno la provvista necessaria per il pagamento dell'assegno, Ne consegue che il grave ritardo nell'esecuzione di quest'ultima operazione integra un comportamento colposo della banca, che può determinare un'indebita alterazione dell'ordine cronologico dei pagamenti ed ingenerare la responsabilità dell'istituto di credito per i danni arrecati.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 16, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 35, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15024 del 2001 Rv. 550618 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17603 del 28/06/2019** (Rv. **654429 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**.

M. (MANCINI LINO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2018

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009192/2017 64373701

Massime precedenti Conformi: N. 9192 del 2017 Rv. 643737 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 17590 del 28/06/2019** (Rv. **654460 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

W. (SARNARI GIULIA) contro R. (MOSCOGIURI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2015

132044 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Memorie integrative ex art. 709, comma 3, c.p.c., contenenti domanda nuova - Richiesta di pronuncia di addebito - Ammissibilità - Fondamento.

*In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius".*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 707 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 709 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16858 del 2018 Rv. 649784 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019** (Rv. **654643 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

E. (COCO GRAZIELLA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 04/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Nullità del provvedimento amministrativo di diniego - Autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal richiedente avverso tale diniego - Esclusione - Fondamento - Esame nel merito della domanda - Necessità.

*In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 18632 del 2014 Rv. 631940 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17289 del 27/06/2019 (Rv. 654421 - 01)**

*Presidente:* **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

D. (SFORZA ELISA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/01/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per motivi familiari - Rinnovo - Valutazione della pericolosità sociale - Necessità - Diniego per ragioni di sicurezza pubblica - Ammissibilità.

*In tema di immigrazione, costituisce una condizione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, la verifica della pericolosità sociale - intesa come pericolosità non solo per l'ordine pubblico, ma anche solo per la sicurezza pubblica - del familiare straniero di cittadino italiano o dell'Unione europea e, pertanto, la sua sussistenza deve essere valutata dall'autorità competente al rilascio o al rinnovo del titolo, in conformità con l'art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, in forza del quale la "pericolosità sociale" costituisce, conformemente alla direttiva 2004/38/CEE, una limitazione al mantenimento del diritto di soggiorno.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 13 com. 1, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38

*Massime precedenti Vedi:* N. 19337 del 2016 Rv. 641860 - 01, N. 30828 del 2018 Rv. 651885 - 01, N. 17070 del 2018 Rv. 649646 - 01, N. 12071 del 2013 Rv. 626265 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15750 del 2019 Rv. 654215 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019 (Rv. 654644 - 01)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

N. (FROLDI LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/01/2018

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Perfezionamento - Fattispecie.

*Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente depositato l'atto di appello, nella specie da proporsi nella forma del ricorso, la cui ricevuta di avvenuta consegna era stata emessa alle ore 15,26 dell'ultimo giorno*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*di scadenza, anche se l'esito positivo del controllo automatico era stato comunicato il giorno successivo).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2) CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 1366 del 2018 Rv. 647346 - 01, N. 4787 del 2018 Rv. 647892 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17292 del 27/06/2019 (Rv. 654641 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)**

**C. (MANDARANO ANTONELLO) contro R. (OLIVA CORRADO CATRERINA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/12/2016

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) – Aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi – Misura fissa – Applicazione - Fondamento - Fattispecie.

*La misura del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dovuto dalle aziende che svolgono attività strumentali ai pubblici servizi, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446 del 1997, in misura fissa, come previsto dal n. 3) della disposizione richiamata, e non nella misura variabile, stabilita dal precedente n. 1) della stessa disposizione, in ragione del fatto che, proprio perché compiono attività strumentali, tali aziende non hanno contatti diretti con l'utenza, ma solo con i soggetti che erogano i pubblici servizi. (La S.C. ha affermato il principio con riferimento alla determinazione del canone dovuto da una società, a cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo aveva affidato la gestione di un impianto per mezzo del quale venivano diffusi programmi radiotelevisivi, tramite una dorsale munita di cavi posati sotto il suolo pubblico, evidenziando che detta società non aveva rapporti giuridici con gli utenti, ma trasmetteva i propri dati alla concessionaria, che era l'unico soggetto servito dal menzionato impianto).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F), Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3710 del 2019 Rv. 652735 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019 (Rv. 654642 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Diff.)**

**C. (LEPORE GIUSEPPE) contro R. (LATTANZI SANDRO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/12/2016

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) – Presupposti - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto, anche nell'ipotesi richiamata dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, relativa all'occupazione permanente di spazi pubblici ad opera delle aziende di erogazione di servizi pubblici o di quelle che svolgono attività ad essi strumentali, soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto obbligata al pagamento del canone non la concessionaria del servizio pubblico televisivo - che diffondeva i suoi programmi grazie a una dorsale, i cui cavi, posati sotto il suolo pubblico, convogliavano il segnale verso l'antenna trasmittente - ma la società a cui detta concessionaria aveva affidato la gestione dell'intero impianto, la quale, svolgendo detta attività, occupava di fatto il suolo pubblico).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3710 del 2019 Rv. 652735 - 01, N. 1435 del 2018 Rv. 646855 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 17174 del 26/06/2019 (Rv. 654654 - 01)**

*Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: LUCIA TRIA. Relatore: LUCIA TRIA.*

*B. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2017*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere  
CONFORME A CASSAZIONE ASN 004892/2019 65275501

*Massime precedenti Conformi:* N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17165 del 26/06/2019 (Rv. 654283 - 01)**

*Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*G. (SICARI CRISTIANO MARIA) contro D.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/10/2017*

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Risultanze istruttorie - Contestazione - Richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Rigetto - Obbligo di motivazione - Necessità - Fondamento. P. 8 (in part.) Conf. Sez. I, sent. n. 6138 del 26/03/2015 (Rv. 634880 - 01)

138057 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE In genere.

*In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 6138 del 2015 Rv. 634880 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 17104 del 26/06/2019 (Rv. 654459 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

F. (FORNO PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 08/02/2017

037050 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' LEGALE - IN GENERE Istanza di sostituzione del tutore - Decisione di rigetto adottata dal giudice tutelare - Decreto del tribunale emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

*È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 348 CORTE COST., Cod. Civ. art. 384

*Massime precedenti Vedi:* N. 11019 del 2010 Rv. 613211 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17098 del 26/06/2019 (Rv. 654639 - 01)**

*Presidente:* **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

B. (TEPEDINO GIUSEPPE) contro B. (BALATRONI MARIA CARLOTTA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/10/2014

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno in favore dell'ex coniuge - Differenze di presupposti rispetto alla separazione personale - Tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio - Non rileva - Assenza di mutamento delle condizioni economiche delle parti - Assegno divorzile fissato in misura superiore a quello di separazione - Illegittimità - Fondamento.

*La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12196 del 2017 Rv. 644070 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 01 Rv. 650267 - 03

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 17102 del 26/06/2019 (Rv. 654640 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

N. (BARBUTO ROSSANA) contro S. (SQUILLACE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/09/2016

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Declaratoria di inammissibilità della domanda nel giudizio di divorzio - Riproponibilità della domanda successivamente allo scioglimento del matrimonio - Configurabilità - Fondamento.

*La declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, proposta tardivamente nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ne limita la proponibilità in separato giudizio, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, pur in mancanza di fatti sopravvenuti, trattandosi di pronuncia processuale inidonea alla produzione del giudicato perché impeditiva dell'esame nel merito della domanda.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2953 del 2017 Rv. 643718 - 01, N. 13860 del 2002 Rv. 557529 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019 (Rv. 654281 - 01)**

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

M. (MASCIA VITTORIO) contro T. (LUDINI ELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/06/2014

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario - Determinazione del saggio di interesse "per relationem" - Limiti di ammissibilità - Fattispecie.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

*Nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla banca. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la pattuizione del tasso di interesse, all'interno di un contratto di conto corrente bancario, operata attraverso il riferimento ad un generico "top rate", concretamente specificato solo in un avviso sintetico redatto dalla banca ed esposto al pubblico.)*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26173 del 2018 Rv. 650780 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17115 del 26/06/2019 (Rv. 654420 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

N. (SCAGLIONE FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/01/2014

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Quantificazione dell'indennità - Criterio prevalente - Edificabilità legale - Edificabilità effettiva - Valutazione - Necessità - Fondamento.

*Nonostante la primazia del criterio dell'edificabilità legale imponga di considerare l'attitudine allo sfruttamento edilizio alla stregua della disciplina urbanistica vigente, l'edificabilità di fatto può costituire criterio integrativo necessario alla verifica della concreta realizzazione di costruzioni e alla quantificazione delle potenzialità di utilizzo del suolo al momento in cui si compie la vicenda ablativa, cosicché va esclusa l'edificabilità di un suolo quando le dimensioni dell'area sono insufficienti per edificare, per l'esaurimento degli indici di fabbricabilità della zona, per la distanza dalle opere pubbliche o per i vincoli legislativi urbanistici. Ne consegue la necessità di tenere conto anche di tale specifico indice regolatore, quale criterio cui rapportare l'indennità dovuta all'effettivo pregiudizio patito, in funzione del principio del giusto ristoro ma anche dell'esigenza di non favorire un'indebita locupletazione, tenuto conto che la potenzialità edificatoria va da un minimo (tendente a zero) ad un massimo, con una gamma di situazioni intermedie su cui incide in misura determinante l'edificabilità effettiva, quale attitudine del suolo ad essere sfruttato e concretamente destinato a fini edificatori (in base a vari fattori: centralità, ubicazione, consistenza, vicinanza a strutture pubbliche, volumetria, ecc.).*

*Riferimenti normativi:* Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23584 del 2010 Rv. 614775 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 17117 del 26/06/2019 (Rv. 654282 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore: LOREDANA NAZZICONE. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)**

C. (PERFETTI UBALDO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/03/2016

159310 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione di delibera assembleare - Sopravvenuto fallimento della società – Sussistenza dell'interesse ad agire - Allegazione - Necessità - Fattispecie.

*In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, quando l'istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare (nella specie la S.C. ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da alcuni soci di minoranza avverso la deliberazione di approvazione del bilancio, di ricostituzione e successivo aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dopo la pronuncia della sentenza della corte d'appello oggetto di ricorso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16159 del 2007 Rv. 598437 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17115 del 26/06/2019 (Rv. 654420 - 02)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARCO MARULLI. Relatore: MARCO MARULLI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**N. (SCAGLIONE FRANCESCO) contro A.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/01/2014

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Determinazione - Destinazione edificatoria del fondo - Modificazione della destinazione nel corso della occupazione - Rilevanza - Criteri temporali - Scadenza delle singole annualità - Riferimento - Necessità - Fattispecie.

*Le possibilità edificatorie da considerare ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione vanno valutate al momento dell'adozione del relativo decreto; tuttavia, poiché il diritto all'indennità matura al compimento di ogni singola annualità, è con riferimento a ciascuna scadenza periodica che deve essere calcolato il parametro di riferimento, con la conseguenza che un eventuale mutamento della destinazione urbanistica assume rilevanza nel calcolo dell'indennità in relazione alle annualità successive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di appello, dopo aver correttamente liquidato l'indennità di occupazione in relazione ad un primo periodo, sul presupposto dell'originaria natura edificatoria dei suoli, aveva poi erroneamente utilizzato il medesimo criterio in relazione agli anni successivi, trascurando che nelle more era stato approvato un Piano regolatore generale che aveva mutato in agricola l'iniziale destinazione edificatoria dei suoli).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10133 del 2006 Rv. 589268 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16797 del 21/06/2019 (Rv. 654279 - 01)**

**Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

**P. (FLICK CATERINA) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/04/2013

048009 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - IN GENERE Contributi erogati dal Fondo Sociale europeo - Regolamento CE n. 2950/83 - Inosservanza degli obblighi da parte del beneficiario - Obbligazione restitutoria solidale dello Stato - Azione di regresso verso il beneficiario - Prescrizione - Decorrenza.

*In tema di contributi erogati dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento CE n. 2950/83, in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dalla decisione di approvazione, l'obbligazione restitutoria grava in solido sul beneficiario e sullo Stato membro, quale garante del buon esito delle azioni, sicchè quest'ultimo, ove abbia provveduto alla restituzione, può, in alternativa alla surrogazione di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., esercitare verso il beneficiario l'azione di regresso, il cui termine di prescrizione decorre, a cagione del carattere originario del diritto fatto valere, dalla data del pagamento.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 17/10/1983 num. 2950, Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299

*Massime precedenti Vedi:* N. 22860 del 2007 Rv. 600452 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16808 del 21/06/2019** (Rv. **654280 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ROBERTO AMATORE.**

Relatore: **ROBERTO AMATORE.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

L. (GIANNELLI GIANVITO) contro F. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/01/2017

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Pagamenti di crediti - Difetto di autorizzazione del giudice delegato - Revoca dell'ammissione al concordato preventivo - Esclusione – Condizioni – Oneri probatori a carico dell'imprenditore – Assenza di pregiudizio e frode per i creditori - Necessità.

*Il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina, ai sensi dell'art. 173, comma 3, l.fall., la revoca dell'ammissione alla procedura, salvo che l'imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l'interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 173

Massime precedenti Vedi: N. 11958 del 2018 Rv. 648456 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16489 del 19/06/2019** (Rv. **654549 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **GIACINTO BISOGNI.**

Relatore: **GIACINTO BISOGNI.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

T. (RICCIARDI FRANCESCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 01/09/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Art. 31 della Convenzione di New York – Applicabilità all'apolide di fatto - Condizioni - Fattispecie.

*L'art. 31 della Convenzione di New York, che prevede la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, si estende in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha annullato il decreto del Giudice di pace che aveva respinto l'impugnazione proposta dallo straniero avverso un decreto prefettizio di espulsione, ritenendo l'illegittimità del provvedimento in quanto applicato a persona da ritenersi "apolide di fatto" e, in quanto tale, rientrante nel divieto di espulsione di cui all'art. 31 della Convenzione di New York).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 31, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4262 del 2015 Rv. 634731 - 01, N. 28153 del 2017 Rv. 646007 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28873 del 2008 Rv. 606251 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16506 del 19/06/2019** (Rv. **654277 - 02**)

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

G. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro C. (RABACCHI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2015

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Opera cinematografica di taglio documentaristico o giornalistico - Esimente della verità putativa - Criteri di valutazione.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

*Allorchè un'opera artistica riguardi vicende di cronaca ancora in evoluzione, utilizzi i nomi propri delle persone coinvolte ed adotti un taglio al contempo sia narrativo che giornalistico e documentaristico, dovendo darsi prevalenza agli aspetti di tipo informativo rispetto a quelli artistici e creativi, la valutazione dell'esimente della verità putativa deve attenersi ai più stringenti criteri richiesti in tema di esercizio del diritto di cronaca, non limitandosi all'esame dei soli elementi formali ed estrinseci ma estendendo l'analisi anche all'uso di eventuali espedienti stilistici che possono trasmettere agli spettatori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, connotazioni negative sulle persone e sul ruolo dalle stesse rivestito, sicchè ogni accostamento di notizie vere può considerarsi lecito solo se non produce un significato ulteriore che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11259 del 2007 Rv. 596456 - 01, N. 10495 del 2009 Rv. 608400 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16497 del 19/06/2019** (Rv. **654652 - 01**)

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

B. (FERRAU' GIOVANNI) contro V.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/02/2015

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di cassazione - Ordinanza decisoria recante una motivazione relativa ad altra causa tra diverse parti - Correzione dell'errore materiale - Inapplicabilità - Rinnovazione del giudizio di cassazione - Necessità - Fondamento.

*E' affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30067 del 2011 Rv. 620998 - 01, N. 15002 del 2015 Rv. 636162 - 01, N. 6162 del 2014 Rv. 630464 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16495 del 19/06/2019** (Rv. 654275 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (RABINO ENRICO) contro C. (GORIA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/10/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Indennità di asservimento - Determinazione - Modalità - Art. 1038 c.c. - Inapplicabilità - Fondamento.

*L'indennità di asservimento, prevista dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente all'intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall'operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall'altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell'acquedotto.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 1038, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 23865 del 2015 Rv. 637885 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16504 del 19/06/2019** (Rv. 654276 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**. Relatore: **ANDREA FIDANZIA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (TANGANELLI FEDERICO) contro C. (GARUTI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/05/2016

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Sentenza di appello – Mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado – Sviluppo degli stessi passaggi logici ed indicazione delle stesse prove- Nullità - Esclusione - Condizioni – Fondamento.

*Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un'esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10937 del 2016 Rv. 639853 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16509 del 19/06/2019** (Rv. 654653 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C.**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (DI SALVO SETTIMIO) contro I. (IASEVOLI DOMENICO)

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/12/2013

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione acquisitiva - Sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per mancata emanazione del decreto di esproprio - Indennità di occupazione legittima - Spettanza - Fondamento.

*Nel caso di occupazione acquisitiva derivante dalla trasformazione irreversibile del terreno abitato nell'ambito di un procedimento inizialmente assistito da dichiarazione di pubblica utilità, e successivamente divenuto illegittimo per la mancata emanazione del decreto di esproprio nel termine di legge, l'inefficacia di detta dichiarazione opera "ex nunc", non verificandosi alcun travolgimento "ex post" delle attività legittimamente compiute dalla P.A. sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di p.u. Ne consegue che al privato è dovuta l'indennità di occupazione legittima a far data dall'immissione in possesso nel bene fino alla perdita di efficacia della dichiarazione di p.u., che determina in ogni caso la sopravvenuta carenza di potere ablatorio della P.A.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, Decreto Legisl. 27/12/2002 num. 302 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24101 del 2018 Rv. 650763 - 01, N. 3007 del 2004 Rv. 570181 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 735 del 2015 Rv. 634018 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019 (Rv. 654637 - 01)**

**Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE.**

I. (COGNINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 26/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione umanitaria proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Competenza della sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica - Rito applicabile - Fondamento.

*Nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13 del 2017, convertito nella l. 46 del 2017, successivamente modificato dall'art. 1 c.3. lettera a) del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. D, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16506 del 19/06/2019** (Rv. **654277 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

G. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro C. (RABACCHI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2015

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio riassunto dall'appellato - Contumacia dell'appellante originario - Irrilevanza.

*Nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 4070 del 2019 Rv. 652593 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 16470 del 19/06/2019** (Rv. **654638 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

K. (PICCHIONI VALENTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetia, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni.

*In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 420 del 2012 Rv. 621178 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 16511 del 19/06/2019** (Rv. **654278 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

G. (SCACCHI FRANCESCO) contro F. (MERCONE SILVESTRO)

Rigetia, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2018

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Trasformazione eterogenea di società in comunione di azienda - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Termine annuale - Cancellazione dal registro delle imprese - Fondamento.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2500 septies, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1593 del 2002 Rv. 552106 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16112 del 14/06/2019 (Rv. 654628 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**

*E. (CARSO IVANA) contro C. (TARSIA VITTORIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 11/11/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito tributario - Insinuazione del concessionario - Estratto del ruolo - Sufficienza - Copie su supporto analogico di un documento informatico - Efficacia probatoria - Condizioni - Fondamento.

*Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2718, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23, Decreto Legisl. 30/12/2010 num. 235 art. 16 com. 1, Decr. Minist. Finanze 03/09/1999 num. 321

*Massime precedenti Conformi:* N. 31190 del 2017 Rv. 646586 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16109 del 14/06/2019 (Rv. 654627 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*I. (GUZZINI MARINA) contro C. (LITTERIO DEOSDEDIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 02/12/2013

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Titolo di credito - Domanda di ammissione al passivo - Azione causale del portatore - Deposito del titolo in originale - Necessità - Omesso deposito - Ammissione con riserva - Fondamento.

171085 TITOLI DI CREDITO - TITOLI AL PORTATORE - IN GENERE In genere.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 del r.d. n. 1669 del 1933 e dell'art. 58 del r.d. n. 1736 del 1933, e, in mancanza, il credito verso il traente fallito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96 com. 3, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58

*Massime precedenti Conformi:* N. 22847 del 2016 Rv. 642406 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16123 del 14/06/2019 (Rv. 654536 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO**. *Estensore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA**. *Relatore:* **ALDO ANGELO DOLMETTA**. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO*. (Conf.)

*R. (MIRANDA MAURIZIO) contro F.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/05/2013

081269 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI Decorso del tempo della prescrizione presuntiva - Dichiarazione di fallimento intervenuta "medio tempore" - Rilevanza - Fattispecie presuntiva - Impedimento - Fondamento.

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE In genere.

*Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. sono, a differenza della prescrizione ordinaria, fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento", sicché non dà luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c., perché nella specie la questione risultava inammissibile in quanto proposta solo nel giudizio di legittimità).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 94, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2957, Cod. Civ. art. 2962

*Massime precedenti Vedi:* N. 9638 del 2018 Rv. 648427 - 01, N. 16486 del 2017 Rv. 644816 - 01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 16122 del 14/06/2019 (Rv. 654629 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO**. *Estensore:* **ALBERTO PAZZI**. *Relatore:* **ALBERTO PAZZI**. *P.M. DE RENZIS LUISA*. (Conf.)

*S. (MANDARA FRANCESCO) contro C.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2016

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni.

*In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inadeguata a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo, al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

*Massime precedenti Vedi:* N. 33116 del 2018 Rv. 652282 - 01, N. 16180 del 2017 Rv. 644766 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16116 del 14/06/2019 (Rv. 654533 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.)*

*U. (DI GRAVIO PAOLO) contro M. (BIONDI EMANUELE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/07/2015

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Criterio - Sede effettiva - Nozione - Fattispecie.

*In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito. (Nella specie, la S.C. ha considerato decisiva l'ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assunti altrove).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 9 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 3081 del 2011 Rv. 617139 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16117 del 14/06/2019 (Rv. 654534 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*G. (DI PARDO SALVATORE) contro F.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 27/01/2016

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di autofallimento - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

*L'imprenditore che presenti istanza di autofallimento, oltre a provare lo stato di insolvenza, ha l'onere, ai sensi dell'art. 14 l.fall., di dimostrare la sussistenza di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente previsti, ai fini della fallibilità, dall'art. 1 l.fall., con riferimento all'arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti del fallimento sulla base della situazione di squilibrio finanziario riferita ad un solo bilancio antecedente gli ultimi tre esercizi).*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 15 com. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30541 del 2018 Rv. 651880 - 01, N. 24630 del 2010 Rv. 615105 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16121 del 14/06/2019 (Rv. 654535 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**  
**P.M. DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

R. (DI SALVO GIOVANNI) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 23/10/2014

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Relata di notificazione conforme al modello ministeriale - Idoneità a provare la notificazione della cartella - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del credito tributario - Sussistenza - Fondamento.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

*In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente; la relata, infatti, dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto, consistente in un'"intimazione di pagamento", come precisato nell'esordio della relata medesima.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 1219 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 16106 del 14/06/2019 (Rv. 654626 - 01)**

*Presidente:* **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.** *Relatore:* **MASSIMO FALABELLA.**

Z. (ROMITO DOMENICO) contro B. (GABRIELLI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 30/10/2014

033001 BORSA - IN GENERE Contratto di prestazione di servizi di investimento - Ordini di acquisto - Modalità di trasmissione - Previsione nel contratto quadro - Necessità - Modifica e revoca delle modalità - Forma scritta - necessità - Fondamento

058102 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE In genere.

*In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto-quadro e soggiace all'obbligo della forma scritta, a norma degli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e 30, comma 2, lett. c), del regolamento Consob n. 11522 del 1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 19759 del 2017 Rv. 645194 - 02, N. 5197 del 2008 Rv. 601826 - 01, N. 3889 del 2014 Rv. 629599 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 15780 del 12/06/2019 (Rv. 654532 - 01)**

*Presidente:* **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Parz. Diff.)

D. (TURIANO PAOLO GIOVANNI) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/04/2012

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Bene in comproprietà indivisa - Posizione processuale dei comproprietari - Litisconsorzio necessario - Limiti - Fondamento.

*Il giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione ha carattere unitario ed investe il diritto nella sua interezza, anche qualora il bene oggetto del procedimento ablatorio sia in comproprietà indivisa, sicché, mentre la determinazione giudiziale dell'indennità giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso in cui solo alcuni degli opposenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi di impugnazione, non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opposenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 27, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 34, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6873 del 2011 Rv. 617228 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12700 del 2014 Rv. 631356 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 03)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

S. (NESTA LIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Rischio effettivo di grave danno individualizzato - Verifica della credibilità soggettiva - Necessità - Doveri di cooperazione istruttoria - Contenuto - Scrutinio preferenziale dei "country of origin informations" - Fondamento.

*In materia di protezione sussidiaria, con riferimento all'accertamento del rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, nell'ipotesi contemplata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo, ove reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, impone al giudice di verificare — in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. c.o.i., "country of origin informations" — se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 dell'art. 3 cit.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legge 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01, N. 13403 del 2019 Rv. 654166 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.**

**Relatore: MAURO DI MARZIO.**

S. (NESTA LIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Onere di esaustiva allegazione dei fatti costitutivi - Sussistenza - Attenuazione dell'onere probatorio ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva - Necessità.

*In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga al principio dispositivo, soltanto a fronte di un'esaustiva allegazione, attraverso l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 27336 del 2018 Rv. 651146 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.**

**Relatore: MAURO DI MARZIO.**

S. (NESTA LIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Vaglio di credibilità soggettiva - Necessità - Esito negativo - Conseguenze - Approfondimento istruttorio officioso - Esclusione.

*In materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello "status" di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l'autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 01)**

*Presidente:* **DIDONE ANTONIO**. *Estensore:* **ALBERTO PAZZI**. *Relatore:* **ALBERTO PAZZI**. **P.M. DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

G. (GRIPPO EUGENIO) contro T. (USAI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Prededuzione - Natura e caratteri - Differenze rispetto al privilegio.

*Nelle procedure concorsuali, compresa quella di concordato, la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue, la prededuzione - che, per la differenza del piano su cui opera rispetto al privilegio, può aggiungersi alle cause legittime di prelazione nei rapporti interni alla categoria dei debiti di massa, quando vi sia insufficienza di attivo e sia necessario procedere ad una gradazione pure nella soddisfazione dei creditori prededucibili - attribuisce una precedenza rispetto a tutti i creditori sull'intero patrimonio del debitore e ha natura procedurale, perché nasce e si realizza in tale ambito e assiste il credito di massa finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 111, Legge Falliment. art. 111, Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2741 com. 2, Cod. Civ. art. 2745

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 11/06/2019 (Rv. 654455 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA**. *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA**. **P.M. MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (GALLO ACCURSIO) contro C. (TROJA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 02/04/2014

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Credito tributario - Eccezione di prescrizione sollevata dopo la notificazione della cartella e il sollecito di pagamento - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza - Fondamento.

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA In genere.

*L'eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione che, riguardando l'"an" e il "quantum" del tributo, rientra nella cognizione del giudice tributario, a nulla rilevando l'invio al contribuente di un successivo sollecito di pagamento, non trattandosi di un atto di esecuzione forzata, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, bensì di un atto assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, impugnabile davanti alle commissioni tributarie.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

2, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 95, Cod. Civ. art. 1219, Legge Falliment. art. 93

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 14648 del 2017 Rv. 644572 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8279 del 2008 Rv. 602483 - 01, N. 8770 del 2016 Rv. 639481 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**

*Relatore:* **MAURO DI MARZIO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*P. (CASTELLI ANDRÈ) contro C.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI CALTANISSETTA, 07/06/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Limiti - Fondamento.

*Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Conformi:* N. 13169 del 2004 Rv. 574629 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 11/06/2019 (Rv. 654455 - 02)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:*

**ANDREA FIDANZIA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*R. (GALLO ACCURSIO) contro C. (TROJA GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 02/04/2014

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Credito dell'agente della riscossione - Spese di insinuazione - Natura concorsuale - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo in chirografo.

*Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfettizzati di una funzione pubblicistica e hanno natura concorsuale, essendo previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori, di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., sicché tali spese devono essere ammesse al passivo fallimentare in applicazione estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, risultando altrimenti ingiustificato un trattamento differenziato delle due voci di spesa, fermo restando che il credito per le spese di insinuazione va riconosciuto in via chirografaria, non essendo relativo al tributo riscosso.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 28/09/1998 num. 337 art. 1 com. 1 lett. E), Preleggi art. 12

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 25802 del 2015 Rv. 637874 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 15712 del 11/06/2019 (Rv. 654424 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.**

**Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

**D. (PAZZAGLIA ALDO ANTONIO MARIO LIVIO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Deposito della sentenza impugnata priva della certificazione di conformità - Successiva produzione con nota di deposito ex art. 372 c.p.c. - Improcedibilità - Esclusione.

*Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia della decisione impugnata priva della certificazione di conformità all'originale non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il ricorrente produca la predetta certificazione con la nota di deposito ex art. 372 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52 com. 1 lett. A, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.**

**Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**P. (CASTELLI ANDRÈ) contro C.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI CALTANISSETTA, 07/06/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex art. 7 l.n. 64 del 1994 - Distribuzione dell'onere della prova tra le parti - Poteri officiosi del Tribunale - Fondamento.

*In tema di sottrazione internazionale di minori, nel giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, di cui all'art. 7 della legge n. 64 del 1994, il P.M. ha l'onere di provare l'esistenza del diritto di affidamento in capo al ricorrente e il fatto della sottrazione del minore, mentre l'allegazione e la prova dei fatti impeditivi del rientro grava in linea generale, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sul soggetto che si oppone ad esso, fermi restando, tuttavia, i poteri di indagine officiosa del Tribunale, ai sensi dell'art. 738, comma 3, c.p.c., in particolare quanto alla verifica dei fatti impeditivi, senza che esso sia vincolato alle decisioni del giudice dello Stato di residenza del minore, né sussistendo alcuna limitazione delle fonti di prova, ivi compresa la c.t.u., e potendo il Tribunale decidere sulla base di semplici "informazioni", giustificandosi tale connotazione officiosa del procedimento con l'esigenza di tutela del minore da trasferimenti illeciti, scopo ultimo della Convenzione.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 738 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4412 del 2015 Rv. 634450 - 01, N. 16043 del 2015 Rv. 636617 - 01, N. 9499 del 1998 Rv. 519077 - 01 Rv. 519078 - 01

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 15712 del 11/06/2019 (Rv. 654424 - 02)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.**

**Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

**D. (PAZZAGLIA ALDO ANTONIO MARIO LIVIO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Procedimento in materia di "privacy" - Spese - Compensazione - Art. 152 d.lgs. n. 196 del 2003 - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

*Nel procedimento dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, la compensazione delle spese "per giusti motivi", prevista dall'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 (nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 27, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 101 del 2018), deve basarsi su considerazioni giuridiche o di fatto idonee a rendere manifeste le ragioni della disposta compensazione. (Nella specie, la S.C., nel correggere la motivazione del Tribunale, basata sull'inapplicabilità dell'art. 92 c.p.c., ha rilevato che il Garante aveva compensato le spese in considerazione dell'adesione del titolare del trattamento alla domanda nel corso del procedimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 149 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152, Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 27 com. 1 lett. C

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019 (Rv. 654456 - 02)**

**Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALBERTO PAZZI. Relatore: ALBERTO PAZZI.**

**P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**G. (GRIPPO EUGENIO) contro T. (USAI PATRIZIA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/01/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Consecuzione tra procedure concorsuali - Nozione - Prededucibilità - Traslazione da una procedura ad un'altra - Configurabilità.

*La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69 bis l.fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale; tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall'una all'altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell'ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell'altro che al primo sia conseguito.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 10106 del 2019 Rv. 654171 - 01, N. 14713 del 2019 Rv. 654268 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15713 del 11/06/2019 (Rv. 654423 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.**

**Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**G. (ZAULI CARLO) contro C.**

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Dichiara cessata la materia del contendere, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2017

002014 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Minore - Raggiungimento della maggiore età - Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Estinzione per cessazione della materia del contendere - Declaratoria nel giudizio di cassazione - Ammissibilità.

*Con il raggiungimento della maggiore età il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, avendo perso ogni utilità per non essere più conseguibile tale risultato, si estingue per cessazione della materia del contendere e la relativa dichiarazione può essere effettuata anche dalla Corte di cassazione quando il giudizio pende in sede di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 20

*Massime precedenti Conformi:* N. 4050 del 1993 Rv. 481701 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15728 del 11/06/2019 (Rv. 654457 - 01)**

**Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.**

D. (BONAZZI GIULIO CESARE) contro O. (ROMAGNOLI ILARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/11/2017

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Divorzio - Affidamento e collocamento del figlio minorenni - Giurisdizione del giudice nazionale - Determinazione - Criteri.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di divorzio che attenga anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenni, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluenza il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30657 del 2018 Rv. 651442 - 01, N. 30646 del 2011 Rv. 620614 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019 (Rv. 654272 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

C. (ANNECHINI EGIDIO) contro B. (DE ARCANGELIS GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/05/2013

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Conformi:* N. 363 del 1995 Rv. 489669 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 (Rv. 654273 - 02)**

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*A. (GALLUS RAFFAELE) contro S. (VIGNOLO MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/10/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione o occupazione cd. acquisitiva - Valutazione del bene - Riferimento alla data del decreto di esproprio o dell'occupazione illegittima - Necessità - Riferimento ad una data successiva - Devalutazione attraverso indici Istat - Inammissibilità - Fondamento.

*In tema di determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero del risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, occorre fare riferimento esclusivamente al valore di mercato del bene alla data del decreto di esproprio (ovvero dell'occupazione illegittima), restando inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato od occupato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oppure calcolando i relativi costi di costruzione, in un momento diverso dalla data dell'esproprio o dell'occupazione, devalutando poi il "quantum" liquidato mediante l'uso degli indici Istat, poiché il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 55 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18556 del 2015 Rv. 636756 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15413 del 06/06/2019 (Rv. 654274 - 01)**

*Presidente:* **TIRELLI FRANCESCO**. *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*C. (ALESSI ROSARIO) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 12/08/2013

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865 del 1971 - Porzioni dell'area destinate a viabilità o altre opera infrastrutturali - Connotazione edificatoria - Esclusione - Equivalenza tra programma costruttivo e PEEP - Insussistenza - Fondamento.

*Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'inserimento di un'area nel programma costruttivo ex art. 51 della l. n. 865 del 1971 non consente di ritenere la connotazione edificatoria delle relative porzioni ove destinate ad opere infrastrutturali, non essendo il programma anzidetto equiparabile al piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP), rispetto al quale è alternativo ed autonomo, in quanto privo di carattere*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*programmatorio e conformativo nonché soggetto ad un procedimento semplificato ed accelerato d'individuazione ed acquisizione delle aree destinate a iniziative di edilizia residenziale pubblica cui far ricorso proprio qualora non possano adottarsi tempestivamente le complesse procedure previste per l'approvazione del PEEP.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Pres. Rep. 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 2, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25318 del 2017 Rv. 646001 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 15421 del 06/06/2019 (Rv. 654651 - 01)**

**Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore: ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**B. (MATTEI MARCO) contro F. (DI IULIO ANTONIO)**

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/02/2015

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Crediti bancari garantiti da pegno - Art. 2787, comma 4, c.c. - Esenzione dall'onere della data certa - Limitazione alle sole operazioni di credito su pegno - Operazioni bancarie garantite da pegno - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

149146 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - PRELAZIONE DEL CREDITO PIGNORATIZIO In genere.

*In tema di prelazione pignorizia per i crediti bancari, il comma 4 dell'art. 2787 c.c. stabilisce un regime "agevolato" circa la prova del tempo della costituzione della garanzia (senza incidere sulla disciplina delle altre condizioni richieste dai commi 2 e 3 per l'operare della prelazione) che esenta le banche, regolarmente autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ex art. 14 T.U.B., dall'onere della data certa non per tutte le operazioni bancarie garantite (anche o solo) da pegno, ma per le sole operazioni di "credito su pegno", previste dall'art. 48 T.U.B. e disciplinate dalla l. n. 745 del 1939, oltre che dal r.d. n. 1279 del 1939; né il comma 4 cit. esclude che, per poter fruire della prelazione, le banche debbano fornire sufficiente indicazione scritta della cosa ricevuta in garanzia mediante la "polizza" o "altra scrittura" di enti debitamente autorizzati al compimento di dette operazioni, documentazione non sovrapponibile alle scritture private con data certa di cui al comma 3. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività della prelazione con riferimento al credito della banca nei confronti del cliente fallito documentato da missive recanti un generico riferimento all'esistenza di titoli dati in garanzia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2787, Legge 10/05/1938 num. 745 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 48

*Massime precedenti Conformi:* N. 560 del 1973 Rv. 362607 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23839 del 2007 Rv. 601008 - 01, N. 11606 del 1998 Rv. 520783 - 01, N. 3199 del 2019 Rv. 653126 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1333 del 1976 Rv. 380017 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15414 del 06/06/2019 (Rv. 654650 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**V. (ALBERTINI MAURO) contro C. (IANNOTTA ANTONIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/04/2014

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA  
Oggetto del giudizio - Quantificazione dell'indennità - Congruità e conformità ai criteri di legge - Principio della domanda - Coordinamento - Necessità - Determinazione di una somma inferiore rispetto alla stima amministrativa - Ammissibilità - Condizioni.

*In materia di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge, principi che devono essere coordinati con quello della domanda, con la conseguenza che l'opposizione formulata dall'espropriato potrà condurre solo alla determinazione di un'indennità maggiore, e non inferiore, rispetto a quella calcolata in sede amministrativa, in difetto di una domanda formulata dall'espropriante. Pertanto, nel caso in cui l'accertamento giudiziario conduca ad un risultato sfavorevole per l'espropriato opponente, il giudice dovrà limitarsi a respingere la domanda, altrimenti incorrendo nel vizio di ultrapetizione, salvo che il promotore dell'espropriazione, convenuto in opposizione, abbia ritualmente proposto domanda riconvenzionale di riduzione dell'ammontare.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8442 del 2012 Rv. 623305 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5106 del 2004 Rv. 571055 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15412 del 06/06/2019 (Rv. 654273 - 01)**

**Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**A. (GALLUS RAFFAELE) contro S. (VIGNOLO MARCELLO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 07/10/2013

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione cd. acquisitiva - Risarcimento del danno - Onere del danneggiato di dimostrare l'estensione del fondo - Verbale di immissione in possesso - Necessità - Esclusione.

*In materia di risarcimento del danno da cd. occupazione acquisitiva, la mancata redazione del verbale di immissione in possesso da parte dell'occupante non fa venire meno il credito risarcitorio per la perdita di godimento del fondo, fermo restando l'onere del proprietario danneggiato di dimostrare l'esatta estensione del bene occupato con gli ordinari mezzi di prova.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5687 del 2017 Rv. 644658 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15254 del 04/06/2019 (Rv. 654271 - 01)**

**Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**T. (MARIUZ ROSSELLA) contro D. (MIRAGLIA RAFFAELE)**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI BOLOGNA, 10/09/2018

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minore- Ascolto del minore da parte del giudice - Domanda proposta oltre l'anno - Valutazione della integrazione nel nuovo ambiente.

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Stasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003) essendo finalizzato ex art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione oltre l'anno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 20/03/2003 num. 77, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12 com. 2, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18846 del 2016 Rv. 641830 - 01, N. 10784 del 2019 Rv. 653571 - 01

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. 654717 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

M. (RIPAMONTI MARCO) contro B. (BORRI GUGLIELMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2017

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario - Inesistenza della notificazione - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Esclusione - Fondamento.

*La notificazione di un atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore della controparte che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura", ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 24660 del 2017 Rv. 645929 - 01, N. 14455 del 2018 Rv. 649091 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019 (Rv. 654445 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.**

A. (ODDONE ANNA ROSA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 06/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Dichiarazione di non volersi avvalere del supporto - Effetti.

*Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 10786 del 2019 Rv. 653473 - 01, N. 14148 del 2019 Rv. 654198 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17161 del 26/06/2019 (Rv. 654375 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.**

P. (GINEVRA CARLO) contro L. (BONALUMI STEFANO)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata in materia di imprese e sezione ordinaria - Ripartizione della competenza - Concorrenza sleale cd. pura o interferente - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.

*In base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento, ha attribuito alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza a decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un'attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto.)*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 2680 del 2018 Rv. 647334 - 01, N. 21762 del 2013 Rv. 627813 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17036 del 25/06/2019 (Rv. 654374 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**

L. (ATTISANO MARIA ORNELLA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 27/03/2017

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio concordatario - Nullità - Pronuncia per divergenza unilaterale da parte di uno dei coniugi fra volontà e dichiarazione - Declaratoria di esecutività - Condizioni - Possibile contrasto con l'ordine pubblico - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della divergenza e della conseguente esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Da parte dell'altro coniuge -Necessità.

*La declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la deliberazione trova ostacolo nella contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. In quest'ambito, se, da un lato, il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione anzidetta da parte dell'altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall'altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da deliberare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di deliberazione, ad alcuna integrazione di attività istruttoria; inoltre, il convincimento espresso dal giudice di merito sulla conoscenza o conoscibilità da parte del coniuge della riserva mentale unilaterale dell'altro costituisce, se motivato secondo un logico e corretto "iter" argomentativo, statuizione insindacabile in sede di legittimità, sebbene la prova della mancanza di negligenza debba essere particolarmente rigorosa e basarsi su circostanze oggettive e univocamente interpretabili che attestino la inconsapevole accettazione dello stato soggettivo dell'altro coniuge.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3378 del 2012 Rv. 621572 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16809 del 24/06/2019 (Rv. 654373 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**

F. (TOTERA MARCELLO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/05/2017

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012196/2017 64407001

*Massime precedenti Conformi:* N. 12196 del 2017 Rv. 644070 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16411 del 19/06/2019 (Rv. 654716 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.** *Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**

A. (GOTI MASSIMO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Condizioni carcerarie nel Paese d'origine - Potere officioso di integrazione istruttoria - Necessità - Contenuto.

*Ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, che impone di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull'attuale condizione generale e specifica del Paese di origine.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 24064 del 2013 Rv. 628478 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019 (Rv. 654715 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*F. (GHERARDI MARCO) contro G.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 23/03/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di sospensione del processo - Impugnazione con regolamento di competenza - Forma del provvedimento impugnato - Irrilevanza - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

*In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8802 del 2001 Rv. 547787 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019 (Rv. 654714 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

*F. (FLORIO ALBERTO) contro A.*

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/12/2017

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Domanda del difensore di distrazione delle spese per altri difensori nei precedenti gradi di giudizio - Ipotesi di sostituzione processuale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

*L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

*Massime precedenti Difformi:* N. 27397 del 2018 Rv. 651050 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1907 del 1984 Rv. 433980 - 01, N. 2667 del 1969 Rv. 342324 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019 (Rv. 654715 - 02)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

F. (GHERARDI MARCO) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 23/03/2018

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Causa "pregiudicante" già sospesa - Sospensione della causa "pregiudicata" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*Ove intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la sospensione di quello "pregiudicato", comportandone la quiescenza fino alla definizione di quello "pregiudicante", non può essere adottata se quest'ultimo sia stato a sua volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 295 c.p.c., dell'effettiva pendenza della controversia "pregiudicante" e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; invero, il giudice dell'unica causa effettivamente pendente non può revocare, né altrimenti sindacare, l'ordine di sospensione impartito nell'altra, rimovibile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (nella specie non più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento. (Fattispecie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato passivo concernenti identica controversia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 295

*Massime precedenti Conformi:* N. 24742 del 2006 Rv. 594171 - 01

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019 (Rv. 654713 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MARIA ACIERNO. Relatore: MARIA ACIERNO.**

R. (SCOLARO SANTO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 19/07/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito senza espletamento di attività istruttoria sull'assunto dell'inidoneità probatoria dei documenti offerti, nonostante fosse stata chiesta anche l'ammissione della testimonianza del vettore per dimostrare l'"an" del credito e l'avvenuta consegna della merce).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5654 del 2017 Rv. 643989 - 01

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16134 del 17/06/2019 (Rv. 654712 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE.**

S. (MAINETTI FRANCESCO) contro C. (CAMERINI GIANLUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/09/2017

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Assegnazione della casa familiare in presenza di figlio maggiorenne - Art. 337-sexies c.c. - Convivenza rilevante - Nozione - Prevalenza temporale della presenza del figlio - Necessità - Fattispecie.

*La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto di revoca dell'assegnazione della casa coniugale basato sull'accertato rientro della figlia, iscritta all'università in altra città, nell'abitazione del genitore divorziato solo per pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 sexies, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 18075 del 2013 Rv. 627382 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 11320 del 2005 Rv. 581059 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16077 del 14/06/2019 (Rv. 654631 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

B. (TRINCHI CLAUDIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 07/05/2018

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Separate domande contro il debitore principale e il fideiussore - Continenza - Esclusione - Fondamento.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*In tema di continenza tra cause, l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte sperando un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Massime precedenti Conformi:* N. 2454 del 1963 Rv. 263776 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4089 del 2007 Rv. 595268 - 01, N. 19460 del 2017 Rv. 645355 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15981 del 14/06/2019 (Rv. 654603 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**

I. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 02/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)  
Impugnazione del provvedimento di espulsione - Tempestività del ricorso - Data di spedizione a mezzo del servizio postale - Rilevanza - Fondamento.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

*Ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21863 del 2010 Rv. 614465 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15193 del 2012 Rv. 624007 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15822 del 12/06/2019 (Rv. 654602 - 02)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

*Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

C. (VERALDI FRANCESCO ANTONIO) contro L. (ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2017

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO Inadempimento contrattuale - Responsabilità risarcitoria degli amministratori - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

*L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione, nel testo della norma, dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che l'inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.*

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17794 del 2015 Rv. 636637 - 01, N. 21130 del 2008 Rv. 604517 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15220 del 2010 Rv. 613664 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15822 del 12/06/2019 (Rv. 654602 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.**  
*Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**

C. (VERALDI FRANCESCO ANTONIO) contro L. (ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2017

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Azione di responsabilità del creditore sociale contro gli amministratori e il liquidatore - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza.

*Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a provvedere sulla domanda del creditore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A), Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7676 del 2012 Rv. 622570 - 01, N. 20441 del 2018 Rv. 650199 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15623 del 11/06/2019 (Rv. 654601 - 01)**

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.**

C. (VITO MASSIMILIANO) contro M. (CORONA SANDRO)  
Regola competenza

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Azione di accertamento negativo della contraffazione - Art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Applicabilità - Fondamento.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

*In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto, di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Decreto Legisl. 13/08/2005 num. 131 art. 52 com. 2, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019** (Rv. 654630 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Parz. Diff.)

C. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro I. (CAVANNA CECILIA)

Regola competenza

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Controversie societarie - Efficacia del clausola compromissoria - Controversie relative al recesso del socio, all'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione e al risarcimento del danno cagionato ai soci - Estensione.

159461 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

*La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34, Cod. Civ. art. 2320 com. 3, Cod. Civ. art. 2395, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10399 del 2018 Rv. 648886 - 01, N. 1261 del 2016 Rv. 638430 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15219 del 04/06/2019** (Rv. 654303 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore:

**MAURO DI MARZIO**.

B. (CHIARELLI GIANFRANCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 15/09/2015

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporti di conto corrente bancario - Estratto conto - Approvazione tacita per mancata contestazione da parte del fallito - Effetto preclusivo nei confronti del curatore - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.

*Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6465 del 2001 Rv. 546531 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

*Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 (Rv. 654304 - 01)*

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO.*

*T. (SASSAROLI UBALDO) contro C. (STRANO LUIGI)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/08/2017*

*140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Mancata statuizione su un motivo di impugnazione - Rigetto di altro motivo implicante la reiezione del motivo non espressamente esaminato - Omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.*

*Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.*

*Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112*

*Massime precedenti Vedi: N. 20718 del 2018 Rv. 650016 - 01, N. 17956 del 2015 Rv. 636771 - 01, N. 13425 del 2016 Rv. 640949 - 01*



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione seconda e VI seconda*



## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 17556 del 28/06/2019** (Rv. **654556 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (ALABISO ROBERTO) contro O. (GRAZIANI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE ROMA, 12/07/2017

097116 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA Radiazione - Applicazione - Presupposti.

*Nella disciplina dell'esercizio delle professioni sanitarie, di cui al d.P.R. n. 221 del 1950, la radiazione è prevista non solo quale conseguenza automatica, in relazione al verificarsi delle situazioni contemplate dall'art. 42, ma anche quale sanzione irrogabile in esito a procedimento disciplinare.*

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 401 del 1991 Rv. 470516 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17549 del 28/06/2019** (Rv. **654342 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

C. (MARSEGLIA CARLO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2014

136120 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - IN GENERE Disciplina ex art. 889 c.c. - Applicazione - Criteri - Unità abitative in edifici in condominio - Fattispecie.

*La disposizione dell'art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d'appello avesse omesso di accertare se la rigorosa osservanza dell'art. 889 c.c. non fosse irragionevole, considerando - alla luce dell'accertamento svolto dal ctu - che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implicasse di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini e avendo, al contrario, la corte d'appello concluso, senza alcun cenno alle risultanze della ctu e senza operare il contemperamento degli interessi, che lo spostamento della condotta fosse dipeso da una scelta deliberata degli attori e non da esigenze inderogabili).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 13313 del 2009 Rv. 608626 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019** (Rv. **654341 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (MONTI ENRICO) contro N. (CANCELLIERE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015

157095 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Servitù - Esenzioni di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Destinazione potenziale - Rilevanza - Fattispecie.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode; ne consegue che per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'area di proprietà dei ricorrenti non potesse essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c. solo sulla base dell'argomento speso dalla corte d'appello circa la mancata destinazione in concreto ad aia o cortile, peraltro in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9116 del 2012 Rv. 622638 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17148 del 26/06/2019 (Rv. 654554 - 01)**

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

E. (SPANU ALBERTO) contro S. (OLIVIERI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 19/02/2016

058017 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI Contratti collegati - Inadempimento - Gravità - Apprezzamento relativo all'intera struttura negoziale - Fattispecie.

*In ipotesi di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte del ritenuto collegamento negoziale tra un contratto di appalto e un contratto preliminare di cessione di quote, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per mancato pagamento di parte del corrispettivo, ritenendo che tale inadempimento parziale non incidesse in maniera decisiva sulla complessiva operazione economica).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Vedi: N. 20726 del 2014 Rv. 632438 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 (Rv. 654341 - 02)**

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **LUCA VARRONE**. Relatore: **LUCA VARRONE**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (MONTI ENRICO) contro N. (CANCELLIERE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/02/2015

157095 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Applicabilità - Limiti - Operatività dell'esenzione in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Fondamento - Giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi - Criteri.

*In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; la norma indicata non trova invece applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprietà privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell'eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, temperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1051 com. 4, Cod. Civ. art. 1054

*Massime precedenti Conformi:* N. 14102 del 2012 Rv. 623558 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 17149 del 26/06/2019 (Rv. 654555 - 01)**

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **MILENA FALASCHI.** *Relatore:* **MILENA FALASCHI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

*C. (MARIANI GIUSEPPE) contro D. (VENTURA COSTANTINO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/04/2016*

100125 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di riassunzione - Notifica alla curatela anziché alla parte tornata "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

*L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore. Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

*Massime precedenti Vedi:* N. 27094 del 2013 Rv. 629458 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16853 del 24/06/2019 (Rv. 654553 - 01)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **SERGIO GORJAN.** *Relatore:* **SERGIO GORJAN.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*L. (ROMEO FULVIO) contro A. (FIORE LOREDANA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/04/2015*

173010 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - ATTI E CONTRATTI RELATIVI A DIRITTI REALI Servitù - Costituzione contestuale ad un contratto di compravendita - Nota distinta - Necessità - Esclusione - Nota unica - Sufficienza.

*Affinché il negozio costitutivo di servitù, stipulato contestualmente ad un contratto di compravendita, possa considerarsi validamente trascritto, non occorre che la trascrizione di esso venga effettuata mediante presentazione di una specifica e separata nota, distinta da quella relativa alla vendita, essendo sufficiente che nell'unica nota di trascrizione sia stata fatta menzione della costituzione della servitù e che le indicazioni ivi riportate consentano di individuare, senza possibilità di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali della convenzione con riferimento ai beni ai quali la servitù si riferisce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 848 del 1967 Rv. 326983 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16850 del 24/06/2019 (Rv. 654552 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)**

**S. (MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO) contro P.**

**Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 24/03/2015**

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO  
Cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale - Provvedimento di restituzione - Spese relative al periodo successivo ai trenta giorni seguenti alla comunicazione del provvedimento all'interessato e al custode - Addebito all'erario - Esclusione - Addebito all'interessato - Sussistenza - Ragioni della previsione di comunicazione al custode introdotta dall'art. 150 del d.p.r. n. 115 del 2002.

*In tema di recupero delle spese di conservazione e custodia di beni sottoposti a sequestro penale, dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno, sicché le relative spese sono a carico dell'avente diritto alla restituzione. Ai fini della cessazione del rapporto pubblicistico, infatti, non è necessaria la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione, in quanto la funzione di tale adempimento, introdotto dall'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002 (anche nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla l. n. 168 del 2005), è solo quella di consentire al custode di attivarsi efficacemente nei confronti dell'avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene.*

**Riferimenti normativi:** DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150, Legge 17/08/2005 num. 168  
**CORTE COST. PENDENTE**

*Massime precedenti Vedi:* N. 22362 del 2018 Rv. 650321 - 02

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 16780 del 21/06/2019 (Rv. 654551 - 01)**

**Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**E. (SACCHI VERA) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2016**

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN  
GENERE Società quotate in borsa - Funzione di verifica e controllo del revisore contabile o della società di revisione - Ambito e finalità - Fondamento.

*In tutte le ipotesi in cui revisore contabile o la società di revisione contabile, con riferimento alle società quotate in borsa, debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto di revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o non adeguatezza. L'esercizio di tale controllo è finalizzato, infatti, ad assicurare la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza, della corretta gestione contabile della società stessa, al fine di assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, nonché a tutelare l'ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 11, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 14, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 art. 15

*Massime precedenti Vedi:* N. 10403 del 2002 Rv. 555872 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 02)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **LUIGI ABETE**. *Relatore:* **LUIGI ABETE**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

*C. (GOBBI GOFFREDO) contro N. (BERNARDINI SVEVA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/05/2014

187101 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE Vendita a consegne ripartite - Merce con le medesime caratteristiche di qualità - Riconoscimento del vizio da parte del venditore dopo la prima consegna - Decadenza per le successive partite - Esclusione - Mancato riconoscimento del vizio - Termine di decorrenza per la denuncia - Individuazione.

*Quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite. In assenza di tale riconoscimento il termine per la denuncia di vizi sussistenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1495

*Massime precedenti Conformi:* N. 2001 del 1976 Rv. 380820 - 01, N. 4019 del 1999 Rv. 525632 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **LUIGI ABETE**. *Relatore:* **LUIGI ABETE**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

*C. (GOBBI GOFFREDO) contro N. (BERNARDINI SVEVA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/05/2014

187060 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE Decadenza dalla garanzia - Tempestività della denuncia dei vizi - Onere della prova - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.

*In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l'onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l'accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 782 del 1966 Rv. 321574 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 1888 del 1983 Rv. 426737 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019** (Rv. **654550 - 03**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (GOBBI GOFFREDO) contro N. (BERNARDINI SVEVA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/05/2014

187065 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE Riconoscimento da parte del venditore del diritto del compratore alla garanzia - Atto interruttivo della prescrizione annuale - Configurabilità.

*L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta, a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Conformi: N. 2322 del 1977 Rv. 386028 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5434 del 1996 Rv. 498065 - 01, N. 10728 del 2001 Rv. 548779 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16623 del 20/06/2019** (Rv. **654340 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

B. (CARRARA MAURIZIO) contro G. (MARTIRE ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/01/2013

149242 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO Azione di riduzione - Legittimazione del creditore del legittimario pretermesso - Condizioni - Soggetti passivi - Individuazione - Litisconsorzio necessario.

168188 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - LEGITTIMAZIONE In genere.

*È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 481, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 2900

Massime precedenti Vedi: N. 4213 del 1974 Rv. 372885 - 01, N. 25441 del 2017 Rv. 646816 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16622 del 20/06/2019** (Rv. **654339 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.  
P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

M. (BARBARO MARCO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 29/06/2015

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Sanzioni amministrative - Provvedimento prefettizio di individuazione delle strade ove installare le apparecchiature - Strada urbana di scorrimento - Caratteristiche minime - Sussistenza sull'intero tratto stradale - Necessità - Banchina - Nozione.

*Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.d.s. 1992, e non altre, dovendo ritenersi che l'esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come "a scorrimento veloce" debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità del posizionamento dell'apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità. Tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come "di scorrimento" rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5532 del 2017 Rv. 643170 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16611 del 20/06/2019** (Rv. **654338 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

V. (CESARI GIOVANNI) contro V. (MASTROIANNI GIULIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2014

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Reintegrazione specifica dei diritti reali - Limite ex art. 2058, comma 2, c.c. - Irrilevanza - Fondamento - Limite del pregiudizio all'economia nazionale - Natura di eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio.

*In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all'economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest'ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l'iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell'oggetto di un'eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d'ufficio da parte del giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1607 del 2017 Rv. 642472 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16323 del 18/06/2019** (Rv. **654337 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **MARIO BERTUZZI**. Relatore: **MARIO BERTUZZI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

V. (**CARBONETTI FRANCESCO**) contro C. (**PROVIDENTI SALVATORE**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/07/2016

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative – Intermediazione finanziaria – Art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF) – Individuazione del soggetto passivo – Criteri – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Irrilevanza – Fondamento – Fattispecie.

*L'art. 190 TUF, nella versione applicabile "ratione temporis" anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, nel sanzionare le violazioni poste in essere dai "soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati", adottando un criterio della responsabilità effettiva dei soggetti che agiscono nell'ambito dell'organizzazione dell'intermediario, cioè della funzione effettivamente svolta, è applicabile in ogni caso in cui il soggetto che la svolge sia inserito all'interno della struttura aziendale, senza che possa assumere rilievo discriminante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto l'opponente responsabile della violazione pur non essendo egli dipendente della banca, reputando sufficiente il dato fattuale che fosse componente del suo comitato finanza e quindi fosse inserito all'interno della struttura aziendale).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 12/05/2015 num. 72 art. 5 com. 4 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 8855 del 2017 Rv. 643735 - 02

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16061 del 14/06/2019** (Rv. **654229 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

V. (**CIPRIETTI SABATINO**) contro R. (**CICCOTTI SIMONE**)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/01/2014

111027 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - NON RECETTIZI - RINUNCIA (ABDICATIVA)  
Rinuncia ad un diritto - Desumibilità da un comportamento concludente - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

*La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360  
CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 460 del 2009 Rv. 606143 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 16070 del 14/06/2019** (Rv. **654086 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

S. (**LETIZIA MASSIMO**) contro C. (**GIORDO AGOSTINO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/08/2016

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

046176 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI Cortile condominiale - Trasformazione in area edificabile destinata alla realizzazione di autorimesse - Regime proprietario di tali autorimesse - Condominialità - Fattispecie.

*I cortili (e, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 220 del 2012, le aree destinate a parcheggio) rientrano, salvo una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, tra le parti comuni dell'edificio e la loro trasformazione in un'area edificabile destinata all'installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse a beneficio soltanto di alcuni condomini, sebbene possa incidere sulla regolamentazione del loro uso, non ne comporta, sotto il profilo dominicale, una sottrazione al regime della condominialità. (Nella specie, la S.C. ha evidenziato come la realizzazione delle autorimesse nel cortile condominiale, sia pure in base ad una concessione rilasciata su richiesta di alcuni condomini, ne aveva determinato, in assenza di accordo rivestente la forma scritta, l'acquisto, per accessione e "pro indiviso", in favore di tutti i condomini).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

*Massime precedenti Vedi:* N. 6673 del 1988 Rv. 460955 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3873 del 2018 Rv. 647093 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019 (Rv. 654230 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*D. (LOMBARDI SILVANA) contro F. (JANNONI SEBASTIANINI ALBERTO CESARE)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2014*

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Certificato di destinazione urbanistica - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Allegazione e produzione del documento anche nel corso del giudizio di appello e sino al momento della decisione - Sottrazione alle preclusioni - Configurabilità - Sussistenza - Mancanza della dichiarazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.

*In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il certificato di destinazione urbanistica costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

*Massime precedenti Vedi:* N. 6684 del 2019 Rv. 652937 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23825 del 2009 Rv. 609752 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 16057 del 14/06/2019 (Rv. 654228 - 01)**

*Presidente:* **CORRENTI VINCENZO.** *Estensore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *Relatore:* **ANNAMARIA CASADONTE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Z. (SALBUCCI MARCO) contro G. (ROMANO MARIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014

130038 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE Sequestro giudiziario - Atti compiuti dal custode anche in esecuzione di provvedimento del giudice - Responsabilità nei confronti dei terzi - Legittimazione attiva e passiva del custode in relazione a tali rapporti - Sussistenza.

*Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 676, Cod. Proc. Civ. art. 65

*Massime precedenti Conformi:* N. 8483 del 2013 Rv. 625914 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15951 del 13/06/2019** (Rv. **654336 - 01**)

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

B. (COCITO VITTORIO) contro G. (PORZIO GIOVANNI MARIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/11/2014

136074 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE Azione di regolamento di confini e "negatoria servitutis" volta al rispetto delle distanze legali - Differenze - Fattispecie.

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE In genere.

*L'azione di regolamento di confini e quella volta al rispetto delle distanze legali non sono riconducibili ad unità in quanto, mentre la prima presuppone uno sconfinamento e, quindi, un illecito utilizzo del bene altrui, la seconda, avente ad oggetto l'arretramento a distanza legale dal confine, riguarda interventi edilizi realizzati dal convenuto sulla sua proprietà, sebbene in violazione del regime legale delle distanze dal confine e tra costruzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ravvisato il vizio di ultrapetizione nella pronuncia di primo grado, in quanto era stato disposto l'arretramento a distanza legale del manufatto edificato dal convenuto, benché gli attori avessero domandato la sola eliminazione delle opere realizzate oltre la linea di confine).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2753 del 1966 Rv. 325252 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 15926 del 13/06/2019** (Rv. **654335 - 01**)

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

L. (LAGHI ROBERTO) contro M. (MUSTO PELLEGRINO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2013

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Richiesta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

*Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 789, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 729

*Massime precedenti Conformi:* N. 9367 del 2013 Rv. 625724 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10856 del 2016 Rv. 639962 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15931 del 13/06/2019 (Rv. 654085 - 02)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

L. (COPPOLA VINCENZO) contro M. (DI LORENZO FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/02/2014

100027 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE Convenuto in "negatoria servitutis" – Deduzione in appello dell'esistenza di una servitù di uso civico – Ammissibilità – Limiti.

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO In genere.

*Il convenuto in un'azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore per avere usucapito la servitù o per l'esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialità dell'area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art 345, comma 2, c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Conformi:* N. 4056 del 1978 Rv. 393661 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI.**

M. (MAZZETTO GIANCARLO) contro O. (MAIOLINO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/03/2015

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria - Nullità - Sanabilità.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 30/12/1995 num. 534 art. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 4470 del 1999 Rv. 526019 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15931 del 13/06/2019 (Rv. 654085 - 01)**

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

*L. (COPPOLA VINCENZO) contro M. (DI LORENZO FRANCO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/02/2014*

157139 SERVITU' - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO Contenuto - Interesse ad agire e resistere in giudizio - Titolarità - Ente territoriale e singoli cittadini - Configurabilità.

*La legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di una servitù di uso pubblico, la quale è caratterizzata dall'utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo, spetta non soltanto all'ente territoriale - normalmente il Comune - che rappresenta la collettività, ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività "uti singulus".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 333 del 2011 Rv. 615693 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019 (Rv. 654333 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*D. (NOTARO MATTEO) contro D. (FIORINI STEFANO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2014*

071045 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - IN GENERE Donazione operata dal "de cuius" - Nullità - Effetti ai fini della divisione della comunione ereditaria.

*L'eventuale nullità della donazione operata dal "de cuius", se dichiarata dal giudice, non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo più radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio del "de cuius", come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 782

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15666 del 11/06/2019** (Rv. **654333 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

D. (NOTARO MATTEO) contro D. (FIORINI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/10/2014

072050 DONAZIONE - INDIRETTA - NEGOZIO MEZZO - IN GENERE Rinuncia ad un diritto - Donazione indiretta - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

*La rinuncia a un diritto, se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo, può importare donazione indiretta, purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la rinuncia del "de cuius" a sottoscrivere la quota di aumento del capitale sociale di una s.r.l., seguita dalla concomitante sottoscrizione, da parte del figlio, della quota non sottoscritta dal genitore, costituisca donazione indiretta, atteso che, a seguito della rinuncia del "de cuius", anche gli altri soci avevano avuto analoga possibilità di sottoscrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Vedi: N. 1545 del 1974 Rv. 369681 - 01, N. 507 del 1967 Rv. 326450 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15667 del 11/06/2019** (Rv. **654334 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (TERRANOVA CARLO GIUSEPPE) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 16/10/2014

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Successione testamentaria - Diritti d'uso ed abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Costituzione immediata a seguito dell'apertura della successione - Conseguenze.

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE In genere.

*I diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c. si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, anche in presenza di un'attribuzione testamentaria della casa familiare o dei mobili che la arredano in favore di terzi; ne consegue che il coniuge superstite potrà invocare "ipso iure" l'acquisto di tali diritti, senza dover ricorrere all'azione di riduzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 649

Massime precedenti Vedi: N. 4329 del 2000 Rv. 535397 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15662 del 11/06/2019** (Rv. **654332 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

M. (RUSSO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/10/2017

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Opposizione ex art 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Iscrizione a ruolo telematica nel fascicolo della fase monitoria - Mera irregolarità - Fondamento.

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO In genere.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*In mancanza di una espressa sanzione di nullità, avendo il sistema telematico permesso il deposito dell'atto introduttivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - a prescindere dalla questione riguardante l'esistenza all'interno del software di un'opzione specifica per il deposito nel caso di specie -, deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito telematico che prevede una nuova iscrizione a ruolo con conseguenziale apertura di una nuova entità procedimentale telematica, quale atto aggiunto nel procedimento, giuridicamente definito con l'emanazione del decreto di inammissibilità opposto, avviato con l'originaria istanza ex l. n. 89 del 2001. Avendo il sistema informatico consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando le relative ricevute e ingenerando il conseguente affidamento di completamento del deposito - pur contraddetto nove giorni dopo e scaduti i termini per l'opposizione, solo da una p.e.c. "manuale" da parte della cancelleria di invito a procedere a iscrizione a ruolo con nuovo deposito, previo rifiuto dell'atto - , la fattispecie risulta connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22479 del 2016 Rv. 641629 - 01, N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 01, N. 9772 del 2016 Rv. 639888 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15494 del 07/06/2019 (Rv. 654331 - 01)**

*Presidente:* **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*P. (MARTINO LUCREZIA) contro P. (SONZOGNI RAFFAELLA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 10/02/2015*

071086 DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE Divisione di beni in comproprietà provenienti da titoli diversi - Scioglimento con un'unica divisione - Ammissibilità - Condizioni - Mancata opposizione - Conseguenze - Appellabilità della decisione.

*Nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un'unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un'entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse e nell'ambito di ciascuna massa debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi. È possibile procedere a un'unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio - che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" - con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350

*Massime precedenti Vedi:* N. 3029 del 2009 Rv. 606503 - 01, N. 27645 del 2018 Rv. 651175 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15267 del 05/06/2019** (Rv. **654083 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

F. (FACCI MICHELE) contro P. (BONACCORSI DI PATTI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/05/2013

168012 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITA' DEVOLUTE A MINORI O INTERDETTI Mancata rinuncia all'eredità da parte del legale rappresentante del minore - Diritto del minore divenuto maggiorenne di rinunciare all'eredità - Esclusione - Fondamento.

*L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciare al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità "intra vires hereditatis". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte dell'accettazione con beneficio d'inventario operata dal legale rappresentante del minore senza tuttavia aver provveduto all'inventario, ha ritenuto "tamquam non esset" la rinuncia all'eredità successivamente effettuata dall'erede divenuto maggiorenne).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 471, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 489

Massime precedenti Conformi: N. 8034 del 1993 Rv. 483216 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21456 del 2017 Rv. 645427 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019** (Rv. **654084 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **RAFFAELE SABATO**. Relatore: **RAFFAELE SABATO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

P. (BOTZIOS PAOLO) contro P. (IANNARELLI PASQUALE G.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/11/2013

133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunciato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione - Fattispecie.

*L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunciato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22930 del 2017 Rv. 645526 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15277 del 05/06/2019 (Rv. 654226 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

S. (VIANELLO LUCA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/03/2015

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Spettanza al coniuge separato senza addebito - Esclusione - Fondamento.

*I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 548 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 13407 del 2014 Rv. 631146 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15182 del 04/06/2019 (Rv. 654082 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

M. (BOZZA ALESSANDRO) contro L. (PECORA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/08/2014

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Azione di rendiconto - Autonomia rispetto alla domanda di scioglimento della comunione - Conseguenze.

*L'azione di rendiconto costituisce un'azione autonoma e distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, sicché la domanda riconvenzionale con la quale si intende chiedere il rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (Nella specie, la domanda riconvenzionale di rendiconto era stata proposta, tardivamente, per la prima volta, con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., nella formulazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005, applicabile "ratione temporis").*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5861 del 1991 Rv. 472336 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15182 del 04/06/2019 (Rv. 654082 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIUSEPPE DONGIACOMO. Relatore: GIUSEPPE DONGIACOMO. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)**

M. (BOZZA ALESSANDRO) contro L. (PECORA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/08/2014

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Comunione ereditaria - Scioglimento - Persistenza di comunione ordinaria - Compatibilità - Conseguenze - Assegnazione di bene non comodamente divisibile nelle porzioni di più coeredi - Ammissibilità.

*Lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria, con la conseguente possibilità, per il giudice, di attribuire, ex art. 720 c.c., un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote, a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1100

*Massime precedenti Vedi:* N. 5603 del 2016 Rv. 639280 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15175 del 04/06/2019 (Rv. 654330 - 01)**

**Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: MARIO BERTUZZI. Relatore: MARIO BERTUZZI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**P. (ADDANTE ELIO) contro M.**

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 02/02/2015

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedimento di nomina di amministratore di sostegno - Assistenza tecnica facoltativa - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissibilità - Fondamento.

*La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30069 del 2017 Rv. 646605 - 02

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15111 del 03/06/2019 (Rv. 654329 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ALDO CARRATO. Relatore: ALDO CARRATO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**S. (PAOLUCCI LUIGI FILIPPO) contro B. (TERNULLO FRANCESCO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/11/2014

113008 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO Adempimento del terzo anche mediante assegno bancario o "incio vel invito" debitore - Ammissibilità - Volontà contraria del creditore - Irrilevanza - Limiti.

171012 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO In genere.

*Ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo anche contro la volontà del creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore del creditore, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. Il pagamento, quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "incio vel invito" debitore, sempre però che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso solo*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per l'opposizione manifestatagli dal debitore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8922 del 1998 Rv. 518723 - 01, N. 2207 del 2013 Rv. 625184 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15109 del 03/06/2019 (Rv. 654328 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ELISA PICARONI. Relatore: ELISA PICARONI. P.M. DEL CORE SERGIO. (Diff.)**

**D. (SCRIPPELLITI NINO) contro C. (BIANCA FEDERICO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2014

046188 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - USO DELLA PROPRIETA' ESCLUSIVA - IN GENERE Frazionamento di unità immobiliare originariamente unica - Incidenza sulle tabelle millesimali - Esclusione - Conseguenze.

*In ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari, non sussistendo nella fattispecie il presupposto della notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, così come richiesto dall'art. 69 disp. att. c.c., nel testo antecedente alla riforma attuata con la legge n. 220 del 2012 applicabile "ratione temporis", mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create e i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

*Massime precedenti Vedi:* N. 13184 del 2016 Rv. 640181 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17091 del 26/06/2019 (Rv. 654617 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.**

*contro*

Regola competenza

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Opposizione a ingiunzione di pagamento ex regio decreto n. 639 del 1910 innanzi a giudice di pace - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.

*L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 innanzi al giudice di pace costituisce un'opposizione all'esecuzione, per la quale la competenza territoriale è inderogabile e legittima la richiesta del regolamento d'ufficio di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., che può essere sollevata dal giudice designato come competente da quello preventivamente adito nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e per territorio inderogabile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17811 del 2012 Rv. 623828 - 01

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17088 del 26/06/2019 (Rv. 654616 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI.**

P. (PAPALUCA CLAUDIA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/11/2016

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni - Procedimento sanzionatorio - Legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Sussistenza - Contenuto del verbale di accertamento - d.P.R. n. 495 del 1992 - Necessaria indicazione dell'autorità competente a conoscere l'impugnativa e del responsabile del procedimento - Esclusione.

*In tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 e dall'art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992 che non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare l'autorità territorialmente competente a conoscere dell'impugnativa, né il nominativo del responsabile del procedimento.*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/11/1981 num. 689 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383

*Massime precedenti Vedi:* N. 4363 del 2015 Rv. 635014 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16940 del 25/06/2019 (Rv. 654612 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO.**

P. (ALIFFI SILVIO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/06/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione - Giudizio di cassazione - Giudice competente - Individuazione.

*La competenza in ordine al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione appartiene al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 23972 del 2018 Rv. 650634 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17025 del 25/06/2019 (Rv. 654614 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO.**

S. (VIRZI' SALVATORE) contro P. (MASTROIANNI SANTI)

Rigetta, TRIBUNALE ENNA, 02/08/2018

055105 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE Sezioni specializzate agrarie - Competenza - Ambito.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Sussiste la competenza della sezione specializzata agraria del tribunale tutte le volte che venga in discussione la validità del contratto di affitto agrario, senza che possa assumere rilievo, al fine del riparto, la qualità del vizio prospettato (nella specie, l'invalidità del contratto per incapacità di uno dei contraenti), il suo fondamento o la sua corretta individuazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/05/1982 num. 2013 art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22734 del 2012 Rv. 624127 - 01, N. 19331 del 2018 Rv. 650244 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 25/06/2019 (Rv. 654613 - 02)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.**

S. (MARRI EVA) contro C. (MANFREDINI ORNELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/01/2018

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Condominio negli edifici - Edifici limitrofi ed autonomi - Presunzione di condominalità - Condizioni - Riferimento al momento della nascita del condominio - Necessità.

*In tema di condominio negli edifici, per stabilire la condominalità di un fabbricato adiacente ad altro stabile, va accertata l'esistenza dei presupposti per l'operatività della presunzione di proprietà comune, ex art. 1117 c.c., con riferimento al momento della nascita del condominio, restando escluso che sia determinante il collegamento materiale tra i due immobili eseguito successivamente alla sua costituzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Conformi:* N. 19490 del 2011 Rv. 619330 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17022 del 25/06/2019 (Rv. 654613 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.**

S. (MARRI EVA) contro C. (MANFREDINI ORNELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/01/2018

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Condominio negli edifici - Edifici limitrofi ed autonomi - Parti comuni degli edifici - Presunzione di comunione tra gli immobili - Applicabilità - Condizioni.

*In tema di condominio negli edifici, la presunzione legale di condominalità stabilita dall'art. 1117 c.c. è applicabile anche quando non si tratti di parti comuni di uno stesso edificio, bensì di edifici limitrofi ed autonomi, oggettivamente e stabilmente destinate alla conservazione, all'uso od al servizio di detti immobili, ancorché insistenti sull'area appartenente al proprietario di uno solo degli stessi; la presunzione è tuttavia invocabile solo se l'area e gli edifici siano appartenuti ad una stessa persona - o a più persone "pro indiviso" - nel momento della costruzione della cosa o del suo adattamento o trasformazione all'uso comune, mentre, nel caso in cui l'area sulla quale siano state realizzate le opere destinate a servire i due edifici sia appartenuta sin dall'origine ai proprietari di uno solo di essi, questi ultimi acquistano per accessione la proprietà esclusiva delle opere realizzate sul loro fondo, anche se poste in essere per un accordo intervenuto tra tutti gli interessati ovvero con il contributo economico dei proprietari degli altri stabili.*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117

*Massime precedenti Conformi:* N. 4881 del 1993 Rv. 482042 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019 (Rv. 654345 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO.**

G. (DE SCRILLI FERNANDA) contro H.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/06/2017

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria ex art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare ex art. 111 Cost.

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO In genere.

*Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 23526 del 2014 Rv. 633488 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019 (Rv. 654615 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO.**

**Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.**

L. (TRANCHINA VINCENZO) contro G. (RIZZUTO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/11/2017

157022 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - OPPONIBILITA' AL TERZO Compravendita di terreni - Costituzione di servitù - Opponibilità della servitù ai successivi acquirenti del fondo servente - Condizioni – Specifica menzione dell'esistenza della servitù nella nota di trascrizione – Necessità – Conoscenza oggettiva o soggettiva – Irrilevanza.

*Ai fini della opponibilità di una servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, deve essere considerata soltanto la conoscibilità legale, desumibile dal contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo, dovendo dalla stessa risultare l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volontà delle parti di costituire una servitù, nonché l'oggetto e la portata del diritto; né tale conoscibilità può essere sostituita od integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile "aliunde".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 1027

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 2173 del 1967 Rv. 329321 - 01, N. 4842 del 2019 Rv. 652628 - 01, N. 8448 del 1998 Rv. 518364 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16776 del 21/06/2019 (Rv. 654611 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**

*Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**

M. (POLIMENI NATALE) contro R. (PALAMARA ROMEO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/09/2017

136088 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE Obbligo di consentire l'accesso ed il passaggio nel proprio fondo - Obbligazione "propter rem" - Configurabilità.

*Gli accessi ed il passaggio che il proprietario deve permettere ex art. 843 c.c. costituiscono obbligazioni "propter rem" il cui soggetto passivo è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 843

*Massime precedenti Conformi:* N. 10474 del 1998 Rv. 519966 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019 (Rv. 654610 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:*

**ANTONIO SCARPA.**

P. (FERRIOLO GIOVAMBATTISTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/12/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Procedimento per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Natura contenziosa - Conseguenze in tema di liquidazione dei compensi di avvocato.

*Il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ha natura contenziosa, con la conseguenza che, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti all'avvocato per l'attività in esso prestata, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014, i cui parametri, peraltro, costituiscono criteri orientativi per l'individuazione della misura economica "standard" della prestazione professionale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Civ. art. 2233 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 21371 del 2009 Rv. 610264 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:*

**GIUSEPPE FORTUNATO.**

P. (MARTELLA GIUSEPPE) contro E. (MATTEO LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/07/2018

058165 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – Efficacia - Condizioni – Conseguenze.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27764 del 2018 Rv. 651357 - 01, N. 8751 del 2018 Rv. 648543 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019 (Rv. 654608 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.**

G. (DE GREGORI GIOVANNI BATTISTA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Parte soccombente - Nozione - Condanna dell'opposto alla restituzione di somme già corrisposte dall'opponente a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Irrilevanza ai fini del principio di cui all'art. 91 c.p.c. - Fondamento.

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.

*Parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 814 del 2015 Rv. 633972 - 01, N. 9587 del 2015 Rv. 635269 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16216 del 18/06/2019** (Rv. 654607 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **RAFFAELE SABATO.** Relatore: **RAFFAELE SABATO.**

L. (LIVA GUIDO) contro F. (LOMBARDO GIUSEPPE)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2017

138158 PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO  
Giuramento decisorio - Deferimento anche in via subordinata - Fatti già accertati o esclusi - Obbligo di ammissione per il giudice - Condizioni.

*Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11964 del 2010 Rv. 613159 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16152 del 17/06/2019** (Rv. 654233 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **RAFFAELE SABATO.** Relatore: **RAFFAELE SABATO.**

D. (RASERA BERNA FRANCESCO) contro R. (MARIO RAFFAELLA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/09/2017

125143 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - DECENNALE - IN GENERE Usucapione decennale di servitù apparente - Presupposti - Titolo - Soggetti legittimati alla formazione dell'atto - Trascrizione - Finalità.

*L'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c. postula l'identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino", corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro. Tale titolo richiede, riguardo a una servitù, la partecipazione, oltre che del proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù, anche dell'apparente proprietario del fondo servente, nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dall'art. 1159 c.c. per cui, quando l'alienante dichiara nell'atto di trasferimento di un immobile che a favore del bene ceduto esiste una servitù attiva a carico del fondo di un terzo, la quale non risulti effettivamente costituita, non sussiste un titolo idoneo per l'usucapione decennale prevista dall'art. 1159 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159

Massime precedenti Conformi: N. 10873 del 2018 Rv. 648171 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24170 del 2013 Rv. 628235 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16194 del 17/06/2019** (Rv. 654605 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.** Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.**

M. (RUSSO GIULIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/04/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Giudizio di cognizione - Termine

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Decorrenza - Definitività della decisione - Nozione - Rilevabilità d'ufficio.

*In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, per "definitività" della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la quale segna il "dies a quo" del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s'intende, in relazione al giudizio di cognizione, il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. L'avvenuta decadenza, ove risulti dagli atti, è rilevabile d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21777 del 2016 Rv. 641542 - 01, N. 5212 del 2007 Rv. 599898 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8088 del 2019 Rv. 653385 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9142 del 2016 Rv. 639530 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16155 del 17/06/2019 (Rv. 654604 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.**

S. (ZUNINO SERSE FEDERICO) contro M.  
Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 10/10/2017

254041 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' Sanzioni amministrative - Esimente derivante da stato di necessità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato la sussistenza dello stato di necessità invocato sulla base del mero convincimento soggettivo da parte del trasgressore che la madre versasse in condizioni di pericolo).*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Costituzione art. 32

*Massime precedenti Vedi:* N. 17479 del 2005 Rv. 584587 - 01, N. 14286 del 2010 Rv. 613449 - 01, N. 287 del 2005 Rv. 582664 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16195 del 17/06/2019 (Rv. 654606 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.**  
*Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

A. (CORONAS UMBERTO) contro M.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/04/2018

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO Omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nella sentenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Procedura di correzione di errore materiale - Condizioni - Fattispecie.

*L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti*

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per l'equo indennizzo ex l. n. 89 del 2001 asserendo che gli stessi non avessero partecipato al giudizio presupposto, nonostante il contrario risultasse provato per documenti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Conformi:* N. 9077 del 2001 Rv. 547907 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019 (Rv. 654344 - 02)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.**

C. (ABBAMONTE ORAZIO) contro A. (SASSO GENNARO)

Regola competenza

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Obbligazioni delle ASL - Natura "querable" - Conseguenze.

113017 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE In genere.

*Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all'art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni "querable"), ovvero alla sede dell'ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l'inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull'istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge 25/01/1990 num. 8 CORTE COST., Decreto Legge 25/11/1989 num. 382 art. 5, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 20530 del 2011 Rv. 619872 - 01, N. 18377 del 2010 Rv. 614560 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019 (Rv. 654344 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LORENZO ORILIA.** *Relatore:* **LORENZO ORILIA.**

C. (ABBAMONTE ORAZIO) contro A. (SASSO GENNARO)

Regola competenza

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Opposizione a decreto ingiuntivo - Giudizio successivo alla l. n. 69 del 2009 - Declaratoria di incompetenza - Forma del provvedimento - Sentenza - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.

*In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14594 del 2012 Rv. 623562 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15398 del 06/06/2019 (Rv. 654137 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.**

M. (TREDICINE SERGIO) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)  
Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2018

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE  
Sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace - Frazionamento del credito -  
Questione proposta quale motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Ammissibilità -  
Fondamento.

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) -  
SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.

*Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l'avvenuta parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunciata in prime cure del giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che per l'appunto include, tra i casi in cui è esperibile detto mezzo di impugnazione, anche la violazione delle norme costituzionali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

*Massime precedenti Vedi:* N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01, N. 23726 del 2007 Rv. 599316 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019 (Rv. 654343 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.**

M. (PANARITI PAOLO) contro M. (VECCHI ELISABETTA)  
Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 15/03/2018

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE -  
AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Incompatibilità con l'implicita ammissione in giudizio che  
l'obbligazione non è stata estinta - Conseguenze - Contestazione circa l'"an" ed il "quantum"  
della pretesa azionata - Rigetto dell'eccezione.

## SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

*L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2959

*Massime precedenti Vedi:* N. 2977 del 2016 Rv. 638730 - 01, N. 30058 del 2017 Rv. 646603 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione terza e VI terza*



## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17439 del 28/06/2019** (Rv. **654435 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FRANCO DE STEFANO.** Relatore:

**FRANCO DE STEFANO.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

R. (DI LORENZO ANGELO) contro B. (PANNUNZIO PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/06/2017

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Superamento della soglia di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.) - Conseguenze - Obbligo del creditore fondiario di preventiva notificazione del titolo esecutivo - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17440 del 28/06/2019** (Rv. **654406 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **PAOLO PORRECA.** Relatore: **PAOLO**

**PORRECA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

A. (FERRONI FRANCESCO) contro F. (BARBANTINI MARIA TERESA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/03/2015

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza ex art. 612 c.p.c. - Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti - Appello - Esclusione.

*In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di accoglimento dell'appello proposto dagli istanti in esecuzione per obblighi di fare avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inesequibile la sentenza di accertamento della linea di confine tra due fondi e di condanna all'apposizione di cippi e alla ricostruzione della canalina ivi esistente, e improcedibile l'esecuzione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10946 del 2018 Rv. 648877 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17420 del 28/06/2019** (Rv. 654352 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**.

M. (VERNILLO DOMENICO) contro A. (BALDI FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/04/2017

100115 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE Effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Fondamento.

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI  
In genere.

*Nel giudizio di rinvio, ancorché sia preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove per la natura di giudizio a struttura chiusa, gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2939, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 12911 del 2014 Rv. 631582 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17445 del 28/06/2019** (Rv. 654407 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PASQUALE GIANNITI**. Relatore: **PASQUALE GIANNITI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (LIGUORI MICHELE) contro U. (VERDE BENIAMINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2014

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Morte di una parte - Prosecuzione del processo - Riassunzione - Verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità - Esclusione nel caso di notifica collettiva e impersonale ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Onere di contestazione della qualità di erede in capo al chiamato - Sussistenza.

*Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21287 del 2011 Rv. 619380 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17441 del 28/06/2019** (Rv. **654355 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (BRIOLI DANIELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE  
Opposizione agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Verifica della necessità di integrazione del contraddittorio - Momento rilevante - Proposizione dell'opposizione - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all'aggiudicatario, essendo l'aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione dell'opposizione.)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18110 del 2011 Rv. 619403 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17421 del 28/06/2019** (Rv. **654353 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

C. (BORRE' LORENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/06/2017

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Danni da emotrasfusione - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza - Presentazione domanda di indennizzo "ex lege" n. 210 del 1992 - Rilevanza - Onere probatorio - Riparto - Decorrenza del termine prescrizione anche da data anteriore - Prova presuntiva - Criteri - Ammissibilità - Fattispecie.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

*In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell'individuazione dell'"exordium praescriptionis", una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". (Nella specie la Corte ha ritenuto che il fatto noto non potesse essere desunto dalla mera preesistenza della malattia, al fine di stabilire il dies a quo della prescrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14762 del 2019 Rv. 654095 - 02, N. 27757 del 2017 Rv. 647001 - 01, N. 22045 del 2017 Rv. 646014 - 01, N. 13745 del 2018 Rv. 649040 - 01, N. 1278 del 2019 Rv. 652469 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del 28/06/2019 (Rv. 654355 - 02)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

C. (BRIOLI DANIELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Posizione di attore in capo all'opponente - Conseguenze - Eccezioni da lui proposte - Natura di "causa petendi" - Sussistenza - Modifica - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 1328 del 2011 Rv. 615952 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17411 del 28/06/2019 (Rv. 654405 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

P. (MURINO GIORGIO VIRGINIO) contro U. (BALDI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 16/06/2017

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Lesione dell'integrità psico-fisica - Riduzione della capacità lavorativa generica del danneggiato - Risarcibilità come danno biologico - Criteri di liquidazione - Fondamento.

*Il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Conformi:* N. 12572 del 2018 Rv. 648918 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17438 del 28/06/2019 (Rv. 654354 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MANNA SALVATORE GIACOMO)**  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/11/2016

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni di cui alla l. n. 512 del 1999 - Surroga ex art. 6, comma 4, della citata legge - Azione di recupero dell'ente erogatore - Prescrizione - Decorrenza dalla data del pagamento - Fondamento - Fattispecie.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

*In materia di erogazioni previste dalla l. n. 512 del 1999 in favore delle vittime di reati di tipo mafioso, in ragione dell'eccezionalità del disvalore del fatto costitutivo del diritto al risarcimento, lo Stato assume in proprio un'obbligazione, volta ad attenuare le conseguenze negative patite mediante la corresponsione di una somma di denaro che si aggiunge - in funzione solidaristica - a quella originaria del condannato responsabile del fatto, a carico del quale continua, peraltro, a gravare integralmente l'obbligo risarcitorio; pertanto, l'adempimento della propria obbligazione fa sorgere, in capo allo Stato, il diritto al recupero, dal condannato autore del fatto, dell'intera somma versata alla vittima la cui prescrizione decorre solo dalla data del pagamento, non potendo il responsabile giovare della prescrizione eventualmente maturata nei rapporti con la vittima stessa ed in considerazione dell'autonomia funzionale dei due rapporti giuridici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto l'opposizione del condannato avverso la cartella esattoriale, notificatagli dalla società concessionaria della gestione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 per il recupero di quanto versato alla parte civile costituita, che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nel passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/12/1999 num. 512 art. 6, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17425 del 28/06/2019 (Rv. 654475 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. MISTRI CORRADO. (Parz. Diff.)**

**G. (CARELLA POMPEA) contro F.**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2016

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Conferimento di azienda in società - Disciplina ex art. 2948 c.c., , relativa a trasformazione di società - Nella formulazione antecedente il d.l. n. 6 del 2003, vigente "ratione temporis" - Applicabilità - Esclusione - Effetti - Liberazione dell'alienante dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta - Esclusione - Limiti - Legittimazione del cedente a contestarne l'esistenza - Sussistenza - Concorrenza della legittimazione dell'acquirente - Condizioni.

*In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. - nella formulazione antecedente le modifiche introdotte con d.l. n. 6 del 2003, concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con passaggio "ipso iure" dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi - in conseguenza del quale l'alienante non è liberato dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, salvo che non risulti il consenso dei creditori, e permane la sua legittimazione a contestarne l'esistenza, con la quale concorre quella dell'acquirente solo ove si tratti di debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2498, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 17/01/2003 num. 6

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 5141 del 2002 Rv. 553645 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19209 del 2005 Rv. 583663 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17059 del 26/06/2019 (Rv. 654403 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

**R. (FERRARI MASSIMO) contro F. (CROCE ARMANDO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/06/2017

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Successiva controversia in sede giudiziaria - Domanda fatta valere in giudizio - Identità degli elementi costitutivi rispetto a quelli del tentativo di conciliazione - Necessità - Domanda giudiziale integrante riduzione delle richieste di cui alla diffida - Sufficienza.

*In materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del "petitum" e della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest'ultima contenga il meno di quella.*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10482 del 2001 Rv. 548650 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019 (Rv. 654402 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

**S. (TROIISI GIUSEPPE) contro N.**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2017

162028 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE Presentazione della nota delle spese - Specificazione della somma domandata - Attribuzione alla parte a titolo di rimborso spese di una somma di entità superiore - Inammissibilità.

*In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

*Massime precedenti Conformi:* N. 11522 del 2013 Rv. 626367 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 17067 del 26/06/2019 (Rv. 654351 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI.**

**C. (PALOSCIA GABRIELE) contro M. (LUCONI MASSIMO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/04/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015215/2018 64940701

Massime precedenti Conformi: N. 15215 del 2018 Rv. 649407 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17062 del 26/06/2019** (Rv. **654404 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

I. (**BERNARDINI MARIOLINA**) contro N. (**ALESSANDRINI PIERLUIGI**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345 c.p.c. - Documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

*Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva confermato la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione processuale di una società per azioni che aveva agito in giudizio quale rappresentante dell'INPS, dopo aver respinto la richiesta di produzione di documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di dimostrare la legittimazione contestata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15156 del 2017 Rv. 644950 - 01, N. 5610 del 2019 Rv. 652767 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16893 del 25/06/2019** (Rv. **654422 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**.

Relatore: **LUIGI ALESSANDRO SCARANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (**GIUCA GIOVANNI**) contro D. (**TROJA GIUSEPPE ALVISE**)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/10/2016

138243 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Fattispecie.

*Il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, la S.C. ha confermato la decisione con cui la Corte di merito aveva escluso la responsabilità civile del conducente del veicolo antagonista e ravvisato l'esclusiva responsabilità del conducente deceduto, valorizzando le conclusioni ragionate e coincidenti delle due perizie svolte in sede penale, basate su accertamenti approfonditi e convincenti circa l'effettiva dinamica del sinistro, il riscontro dei danni subiti dai mezzi coinvolti, i segni lasciati sull'asfalto dai veicoli ed i rilievi planimetrici effettuati dagli agenti intervenuti sui luoghi).*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15112 del 2013 Rv. 626948 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*P. (CONTALDI MARIO) contro A.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2017

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento.

*Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16892 del 25/06/2019 (Rv. 654400 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

*Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

*S. (SECHI LUCA) contro S. (PILIA FRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/10/2016

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno alla salute e danno da violazione dell'obbligo di informazione del paziente - Autonomia ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui i giudici di merito, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto, avevano pronunciato esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, per carenza di prova in ordine alla volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, omettendo del tutto di valutare gli altri e diversi danni e le relative conseguenze, nella specie indicate nell'impossibilità di prepararsi, come genitori, psicologicamente e materialmente alla nascita di un figlio malformato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/05/1994 num. 194

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Conformi:* N. 2854 del 2015 Rv. 634415 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20885 del 2018 Rv. 650433 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16916 del 25/06/2019 (Rv. 654433 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

M. (BONACCIO GIOVANNI) contro M. (CONTE RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/03/2017

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzazione alla stregua di testimonianza nel processo civile - Esclusione - Fondamento - Libera valutazione delle medesime - Ammissibilità - Condizioni.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' "utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 13068 del 2004 Rv. 574569 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5965 del 2004 Rv. 571531 - 01, N. 840 del 2015 Rv. 633913 - 01, N. 19430 del 2016 Rv. 642595 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

P. (CONTALDI MARIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2017

152016 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Criteri di liquidazione - Parametri - Quota di reddito perduta dal danneggiato - Riferimento alla retribuzione media dell'intera vita lavorativa

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

nella categoria di pertinenza - Impiego di coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti - Necessità - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

*Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

*Massime precedenti Conformi:* N. 10499 del 2017 Rv. 644007 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16918 del 25/06/2019 (Rv. 654401 - 02)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:*

**CHIARA GRAZIOSI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*C. (IANNUZZI LORENA) contro S. (BERGHELLA RINALDO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2018

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Contratto locatizio – "Exceptio non rite adimpleti contractus" - Ammissibilità - Condizioni.

104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA In genere.

*In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1175

*Massime precedenti Vedi:* N. 11783 del 2017 Rv. 644197 - 01, N. 22039 del 2017 Rv. 645735 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16917 del 25/06/2019** (Rv. **654434 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

H. (FIORENTINO GUIDO) contro S. (ARMANDO UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/02/2017

104050 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA Tutela ex artt. 1578 e 1460 c.c. - Condizioni - Differenza - Fondamento - Conseguenze.

*L'art. 1578 c.c. offre al conduttore una tutela contro i vizi della cosa locata esistenti al momento della consegna che presuppone l'accertamento giudiziale dell'inadempimento del locatore ai propri obblighi ed incide direttamente sulla fonte dell'obbligazione; al contrario, l'art. 1460 c.c. prevede una forma di autotutela che attiene alla fase esecutiva e non genetica del rapporto e consente al conduttore, in presenza di un inadempimento del locatore, di sospendere liberamente la sua prestazione, nel rispetto del canone della buona fede oggettiva, senza la necessità di adire il giudice ai sensi dell'art. 1578 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1578

Massime precedenti Vedi: N. 8760 del 2019 Rv. 653271 - 02, N. 13133 del 2006 Rv. 590326 - 01, N. 13887 del 2011 Rv. 618817 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16918 del 25/06/2019** (Rv. **654401 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **CHIARA GRAZIOSI**. Relatore: **CHIARA GRAZIOSI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (IANNUZZI LORENA) contro S. (BERGHELLA RINALDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2018

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratto locatizio - Mancato conseguimento dell'agibilità non per intrinseche caratteristiche dell'immobile - Nullità per impossibilità dell'oggetto - Esclusione - Fattispecie.

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE In genere.

*In tema di locazione, il mancato conseguimento del certificato di agibilità che non dipenda da intrinseche caratteristiche dell'immobile locato, ma dall'inerzia della parte tenuta a farne richiesta – la quale, salvo diversa previsione contrattuale, va individuata nel locatore - ovvero dallo svolgimento negligente o comunque erroneo della relativa procedura, non determina la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che non fosse configurabile la nullità del contratto di locazione ad uso commerciale di un immobile la cui agibilità, sussistente al momento della consegna, era venuta meno in conseguenza di lavori effettuati nel corso del rapporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1575

Massime precedenti Vedi: N. 22886 del 2007 Rv. 599956 - 01, N. 13651 del 2014 Rv. 631823 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019 (Rv. 654294 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRANCESCA FIECCONI. Relatore: FRANCESCA FIECCONI. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)**

**C. (DI PARDO LUCIANO) contro A.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/10/2016

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
Danno biologico terminale e danno morale catastrofale - Risarcibilità - Condizioni - Criteri di liquidazione - Danno biologico terminale - Riferimento alle tabelle relative all'invalidità temporanea - Danno catastrofale - Liquidazione equitativa pura - Particolare intensità del pregiudizio psichico sofferto - Considerazione - Necessità - Durata della consapevolezza della vittima - Rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno - Sussistenza - Fattispecie.

*In caso di sinistro mortale dal quale sia derivato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice del rinvio aveva riconosciuto la somma di euro 2.500,00 "pro die" ai parenti della vittima politraumatizzata di un incidente stradale rimasta in vita per tre giorni dopo l'evento, sul presupposto che alla presumibile insussistenza di una piena coscienza del danneggiato circa l'approssimarsi del decesso fosse correlata una minore intensità della sofferenza psichica catastrofale, nonostante la Corte di legittimità in sede rescindente avesse ritenuto sussistente tale consapevolezza e considerato irrisorio il risarcimento del danno precedentemente liquidato dai giudici di merito in complessivi euro 1.000,00).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

*Massime precedenti Conformi:* N. 23183 del 2014 Rv. 633238 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 26727 del 2018 Rv. 650909 - 01

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019 (Rv. 654559 - 02)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

**Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

**M. (FANTOZZI AUGUSTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2015

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Accertamento - Criterio del "più probabile che non" - Portata - Esame isolato dei singoli elementi - Esclusione - Valutazione complessiva ed organica degli stessi - Necessità.

*In tema di illecito civile, il nesso di causalità materiale va accertato secondo il criterio del "più probabile che non", indicando esso la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso, con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 21619 del 2007 Rv. 599816 - 01, N. 9504 del 1987 Rv. 456592 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 576 del 2008 Rv. 600899 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16580 del 20/06/2019 (Rv. 654558 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

**Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

P. (FERRI MARIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/09/2016

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Infortunio - Rendita corrisposta dall'ente gestore di assicurazione sociale - Detrazione delle somme corrispondenti dal risarcimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

*Le somme che l'ente gestore di assicurazione sociale - nella specie, l'Inps - abbia liquidato al danneggiato a titolo di rendita per l'invalidità civile vanno detratte dall'ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile civile al medesimo danneggiato, giacché quest'ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16590 del 20/06/2019 (Rv. 654293 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

**Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)**

H. (SCARPA GIOVANNI) contro B. (BISSI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2016

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Terzo chiamato in garanzia impropria – Legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado non appellata dal chiamante - Condizioni - Contestazione del titolo dell'obbligazione principale in capo al chiamante – Necessità – Fondamento - Fattispecie.

*Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Vedi:* N. 24640 del 2015 Rv. 637999 - 01, N. 20552 del 2014 Rv. 632948 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16581 del 20/06/2019 (Rv. 654559 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

**Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

**M. (FANTOZZI AUGUSTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2015

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Danno arrecato da terzi alla società e ai soci - Diritto al risarcimento in capo al singolo socio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie.

159176 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - IN GENERE In genere.

*Qualora terzi arrechino danno ad una società di capitali, il socio è legittimato a domandare il ristoro del pregiudizio da lui subito ove non risarcibile alla società perché riguardante la sfera personale (diritto all'onore od alla reputazione) o la perdita di opportunità personali, economiche e lavorative dello stesso socio o la riduzione del cd. merito creditizio di quest'ultimo. (Nella specie, l'attore aveva dedotto che il fallimento di due società, delle quali egli era socio accomandatario e garante, era da imputare all'avvenuta escussione di una fideiussione dovuta all'illegittima revoca di un finanziamento pubblico e all'inadempimento di alcune obbligazioni).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2395

*Massime precedenti Conformi:* N. 27733 del 2013 Rv. 629446 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16585 del 20/06/2019 (Rv. 654431 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore:**

**ANTONIETTA SCRIMA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

**C. (POMPILI VIVALDO) contro S. (MARINI MARIANI ALARICO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/02/2015

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danno da deprezzamento di una cosa - Configurabilità ove rimanga in proprietà ed in godimento del medesimo soggetto - Sussistenza - Fondamento.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

*Il danno da deprezzamento di una cosa è configurabile anche quando questa rimanga in proprietà ed in godimento del medesimo soggetto, costituendo il deterioramento della consistenza fisica o giuridica del bene un danno emergente, poiché la diminuzione di valore venale che esso comporta non può non rappresentare un decremento patrimoniale, a prescindere dalla sua diretta ed immediata monetizzazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Vedi:* N. 937 del 1972 Rv. 357203 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16281 del 18/06/2019** (Rv. 654347 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

N. (GRECO GIANCARLO) contro S. (NOBILE GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/03/2014

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Adempimento dell'onere in materia agraria - Verifica del giudice - Contenuto.

*Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15802 del 2005 Rv. 583226 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16289 del 18/06/2019** (Rv. 654349 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**.

Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

C. (BRUNO ANGELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/09/2017

100008 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE Cumulo di domande - Pronuncia limitata ad una (o più) di esse - Sentenza definitiva e non definitiva - Criteri distintivi - Pronuncia sulle spese - Pronuncia sulla separazione dei giudizi - Sussistenza - Necessità.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

*È da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronuncia su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o un provvedimento relativo alla separazione dei giudizi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5443 del 2002 Rv. 553752 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28467 del 2013 Rv. 629490 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16288 del 18/06/2019** (Rv. 654399 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA.**

Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

P. (CICCARELLI MARIO DOMENICO) contro F. (JOUVENAL DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2017

103057 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Incarico di progettazione e di direzione dei lavori - Ristrutturazione di immobile - Mancato avviso al committente sulla necessità di comunicare la fine dei lavori prima della scadenza della dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) - Certificazione delle opere senza dichiarazione - Inadempimento - Sussistenza - Conseguenze.

135010 PROFESSIONISTI - GEOMETRI In genere.

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI In genere.

*Sussiste la responsabilità per inadempimento del professionista, incaricato del progetto e della direzione dei lavori di ristrutturazione di un'abitazione, il quale, violando gli obblighi informativi posti a suo carico, non abbia avvisato il committente della necessità di presentare la comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della D.I.A. e, senza porsi il problema della mancanza di tale dichiarazione ai fini della commerciabilità dell'immobile, abbia comunque certificato la regolarità delle opere, per poi indicare al committente, per ovviare alle conseguenze derivanti dal proprio inadempimento, la possibilità di ricorrere alla procedura di sanatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2226 com. 1, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2236, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1214 del 2017 Rv. 642220 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019** (Rv. 654348 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONELLA PELLECCCHIA.**

Relatore: **ANTONELLA PELLECCCHIA.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (BELLECCA LILIANA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2016

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Causa relativa a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità Fattispecie.

*In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21769 del 2016 Rv. 642664 - 01, N. 17311 del 2018 Rv. 649456 - 01, N. 20597 del 2018 Rv. 650350 - 01

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16289 del 18/06/2019 (Rv. 654349 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA PELLECCCHIA.**

**Relatore: ANTONELLA PELLECCCHIA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

**C. (BRUNO ANGELA) contro B.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/09/2017

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO  
Condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Conversione del termine della prescrizione ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Terzo estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato - Opponibilità.

*Nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione.*

**Riferimenti normativi:** Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

**Massime precedenti Vedi:** N. 4054 del 2009 Rv. 606726 - 01, N. 12253 del 1993 Rv. 484701 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019 (Rv. 654350 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore:**

**ANTONELLA DI FLORIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**S. (FERRARI ALDO) contro R.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/10/2016

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. - Enti locali - Configurabilità - Limiti - Prova liberatoria - Contenuto dell'obbligo di diligenza dell'ente custode - Individuazione - Necessità - Fattispecie.

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In genere.

*La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell'ente comunale per omessa custodia dell'impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l'affidamento in gestione di esso a società privata valesse a far ritenere l'insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo).*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, ( Reg. Esec. Cod. Strada art. 56)

*Massime precedenti Conformi:* N. 6703 del 2018 Rv. 648489 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15877 del 13/06/2019 (Rv. 654296 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** (Parz. Diff.)

T. (GRAZIANI ANDREA) contro S. (VALENZA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2014

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Decreto ingiuntivo pronunciato in danno di società di persona e a favore di creditore sociale - Efficacia anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Onere di impugnazione anche da parte dei soci - Configurabilità - Possibilità di far valere le eccezioni di merito in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione.

*Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2313, Cod. Proc. Civ. art. 477, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6734 del 2011 Rv. 617488 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5884 del 1999 Rv. 527447 - 01, N. 15376 del 2016 Rv. 641158 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15870 del 13/06/2019 (Rv. 654379 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

D. (WENTER MARKUS) contro P. (ESPOSITO ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/07/2017

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Natura derivativa del titolo di acquisto – Fondamento – Conseguenze - Fattispecie.

*La surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un caso in cui i familiari di un soggetto deceduto a causa di un incidente sciistico erano stati integralmente risarciti, a seguito di transazione, dall'assicuratore del soggetto responsabile, aveva escluso che potesse operare la surrogazione in favore di un ente previdenziale straniero*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*che aveva successivamente erogato prestazioni assistenziali in loro favore, in considerazione della diversità di queste ultime rispetto al credito risarcitorio, peraltro già estinto all'epoca del loro versamento).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 93, Regolam. Comunitario 29/04/2004 num. 883 art. 85, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12939 del 2007 Rv. 597728 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4347 del 2009 Rv. 607061 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019 (Rv. 654291 - 01)**

*Presidente:* **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*F. (ACAMPORA CLAUDIO ANGELO) contro O. (DEL FRANCO GIORGIO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2016*

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI  
Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccepiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2939, Cod. Civ. art. 1306 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 6934 del 2007 Rv. 596752 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 7800 del 2010 Rv. 612278 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12911 del 2014 Rv. 631582 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15879 del 13/06/2019 (Rv. 654297 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.**

*I. (MOSEER FRANCESCO) contro C. (OCCHIPINTI MARIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/06/2017*

058276 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - IN GENERE Sistema tavolare - Effetto prenotativo dell'annotazione del contratto preliminare - Domanda di simulazione assoluta del contratto preliminare - Accoglimento - Conseguenze - Inoperatività dell'effetto prenotativo - Prevalenza delle ipoteche "prenotate" prima della intavolazione del contratto definitivo.

*Nel sistema tavolare, l'effetto prenotativo dell'annotazione del contratto preliminare di compravendita immobiliare - previsto dall'art. 12 r.d. n. 499 del 1929, così come modificato dall'art. 3, comma 8 d.l. n. 669 del 1996, conv. in legge n. 30 del 1997 - viene meno in caso di accoglimento della domanda di simulazione assoluta del medesimo preliminare, anch'essa annotata agli effetti dell'art. 2645 bis c.c., con la conseguenza che le ipoteche "prenotate"*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*dopo l'annotazione del preliminare, ma anteriormente all'intavolazione del contratto definitivo, risultano prevalenti rispetto a quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2645 bis, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 4, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 12, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 3 com. 8 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 60 ter, Cod. Civ. art. 1414

*Massime precedenti Vedi:* N. 7459 del 2018 Rv. 647869 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15887 del 13/06/2019 (Rv. 654292 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

*M. (BONGIOVANNI ALBERTO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ASTI, 16/06/2015*

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Deposito di documenti strettamente connessi all'impugnazione da parte dell'amministrazione - Termine ex art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Natura perentoria - Esclusione - Deposito di altri documenti - Applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c.

*Il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, agli altri documenti depositati dall'Amministrazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5828 del 2015 Rv. 635054 - 01, N. 9545 del 2018 Rv. 648048 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15874 del 13/06/2019 (Rv. 654295 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

*C. (DELLA ROCCA SERGIO) contro D. (MARINO PAOLO)*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/03/2015*

125069 POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - SPOGLIO ALLA PRESENZA OD AUTORIZZATO DA PUBBLICI UFFICIALI Spoglio ufficiale giudiziario in forza di titolo esecutivo – Vizi del titolo in forza del quale si chiede il rilascio – Proponibilità delle opposizioni esecutive - Condizioni.

*Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello "spoliatus" ovvero l'avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 180 del 1951 Rv. 882235 - 01, N. 16229 del 2011 Rv. 618785 - 01

**Massime successive: Conformi**

Sez. 3, **Sentenza n. 15859 del 12/06/2019** (Rv. **654290 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

D. (**RIZZA CARMELITA**) contro F. (**MELUCCO GIORGIO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione del nesso causale - Criterio dell'elevato grado di credibilità razionale - Esclusione - Criterio del "più probabile che non" - Necessità.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

*Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda civile, sicchè la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32929 del 2018 Rv. 652072 - 01, N. 15182 del 2017 Rv. 644747 - 01, N. 9358 del 2017 Rv. 644002 - 01 Rv. 644002 - 01, N. 19430 del 2016 Rv. 642595 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15597 del 11/06/2019** (Rv. **654474 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

B. (**DURANTE OLGA**) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/08/2016

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Certificazione attestante la proprietà del bene pignorato in capo al debitore esecutato in base ai registri immobiliari - Periodo rilevante - Richiesta del g.e. - Necessità - Ulteriore richiesta del medesimo g.e. del primo atto di acquisto ultraventennale - Mancata produzione - Conseguenze.

*In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 631

*Massime precedenti Vedi:* N. 11638 del 2014 Rv. 631302 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15598 del 11/06/2019 (Rv. 654289 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

D. (CACCAVELLA FRANCESCO) contro U. (NUZZO GERMANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ORTONA, 18/10/2013

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Clausole limitative della responsabilità - Vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 c.c. - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Clausole che delimitano l'oggetto del contratto - Vessatorietà - Esclusione - Fattispecie in tema di mancato adempimento all'obbligo formale di redazione ex art. 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005.

*Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito. (Nella specie - polizza stipulata da un'impresa edile in funzione della responsabilità civile verso terzi attinente all'esercizio della propria attività imprenditoriale -, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la non vessatorietà della clausola volta ad escludere la copertura assicurativa per i danni cagionati da agenti atmosferici, senza verificare se la disposizione negoziale fosse conosciuta o conoscibile dall'assicurato e da questi consapevolmente accettata, nonostante l'assicuratore non avesse adempiuto all'obbligo formale di redazione "con caratteri di particolare evidenza" del testo della clausola medesima, come previsto dall'art 166, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 166 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 8235 del 2010 Rv. 612447 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15599 del 11/06/2019 (Rv. 654346 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

A. (LEONE GREGORIO) contro C. (RIZZI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/12/2016

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi - Presupposti - Situazione giuridica dipendente ed accessoria da quella incisa dal giudicato - Conseguenze - Fattispecie.

*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, relativa ad un rapporto di "dipendenza-accessorietà" tra il giudizio principale concernente l'inadempimento del contratto di appalto e quello dipendente avente ad oggetto la fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo appalto, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, aveva escluso nel giudizio dipendente l'efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato formatosi sul lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, affermandone la mera efficacia "non preclusiva" riflessa, quale fatto storico idoneo a fornire elementi di valutazione probatoria in ordine alla pretesa azionata dal creditore nei confronti del garante).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12252 del 2017 Rv. 644131 - 01, N. 5411 del 2019 Rv. 652762 - 02, N. 2137 del 2014 Rv. 629926 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15595 del 11/06/2019 (Rv. 654473 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*T. (MESSI FABIO) contro I. (GIRARDI ANDREA)*

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 11/11/2015

079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull'oggetto del processo esecutivo - Intervento successivo - Mancata estensione del pignoramento - Assegnazione di crediti in misura maggiore - Possibilità - Esclusione.

*Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicchè, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo precedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 546 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 551

*Massime precedenti Vedi:* N. 20595 del 2010 Rv. 615418 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15315 del 06/06/2019 (Rv. 654287 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*O. (ORLANDO GENNARO) contro B. (CIRILLO LUCA)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali - Termine decadenziale annuale introdotto dall'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Ordinanza emessa prima dell'entrata in vigore della detta norma - Applicabilità - Fondamento.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*In tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, doveva essere effettuata l'intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il privato, avuta contezza dell'introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 4051 del 2014 Rv. 629787 - 01, N. 7788 del 2017 Rv. 643589 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15317 del 06/06/2019 (Rv. 654288 - 01)**

*Presidente:* **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

*A. (MAIORANA ROBERTO) contro C. (DE LUCA MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2016

104030 LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA Diritto del conduttore all'indennità - Condizioni - Consenso del locatore alla esecuzione delle opere - Necessità - Criteri - Mera consapevolezza o mancata opposizione del locatore - Idoneità - Esclusione.

*Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell'art. 1592 c.c., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, né può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni, così che la mera consapevolezza (o la mancata opposizione) del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1592

*Massime precedenti Conformi:* N. 2494 del 2009 Rv. 606554 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15308 del 06/06/2019 (Rv. 654286 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Parz. Diff.)*

*A. (MASSA GIUNIO LUIGI) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

130044 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI Sequestro conservativo o pignoramento di crediti - Obbligo del terzo sequestratario o pignorato di corrispondere gli interessi - Sussistenza - Fondamento.

*Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686, Cod. Proc. Civ. art. 820 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 685

*Massime precedenti Vedi:* N. 28204 del 2011 Rv. 619934 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16858 del 24/06/2019 (Rv. 654323 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.**

L. (D'ACCARDI GIROLAMO) contro M. (CHIARELLI FELICE)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/02/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI  
Inammissibilità della impugnazione - Insussistenza dell'obbligo di integrazione - Fondamento.

*L'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate, ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché esso non deve essere disposto dal giudice d'appello quando l'impugnazione sia inammissibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Conformi:* N. 1982 del 1963 Rv. 263067 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16636 del 20/06/2019 (Rv. 654322 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

P. (PREZIUSO RAFFAELE VINCENZO) contro E.  
Regola competenza

001080 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE Domanda risarcitoria relativa ad omessa cura o manutenzione di corso d'acqua pubblico - Dipendenza diretta del danno dalla manutenzione dell'opera idraulica - Competenza del tribunale regionale delle acque - Sussistenza - Fondamento.

*Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implicino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*Massime precedenti Vedi:* N. 172 del 2012 Rv. 620954 - 01, N. 27392 del 2014 Rv. 633922 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16633 del 20/06/2019 (Rv. 654321 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

P. (ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 25/01/2017

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017058/2018 64944501

*Massime precedenti Conformi:* N. 17058 del 2018 Rv. 649445 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16635 del 20/06/2019 (Rv. 654446 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.**

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Pluralità di domande contro lo stesso convenuto - Valore indeterminato di una di esse - Cumulo oggettivo - Configurabilità - Conseguenze.

*Nel caso in cui, unitamente ad una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito, venga proposta contro lo stesso convenuto una domanda di valore indeterminato, trova applicazione la disciplina del cumulo ex art. 10, comma 2, c.p.c., con conseguente spostamento della competenza al giudice superiore, salvo che l'attore abbia dichiarato, in modo inequivoco, di voler contenere il valore della seconda domanda entro detto limite.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16424 del 2018 Rv. 649696 - 01

---

### Annotata

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16374 del 19/06/2019 (Rv. 654320 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**

U. (BIGI GIOVANNA) contro G. (PARASCANDOLA SALVATORE)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Contemporanea pendenza di due cause identiche, l'una nella fase di discussione nel merito della pretesa, l'altra nella fase della residua questione delle spese processuali successiva al giudicato sul merito - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*Il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto, non sussiste litispendenza ove*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

- perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per "petitum" e per "causa petendi" - in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell'altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la insussistenza della litispendenza in un'ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, una parte, scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato la pretesa in via monitoria e l'altra aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo nonché appello avverso la sentenza in questione in relazione all'omessa liquidazione delle spese processuali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 5022 del 1985 Rv. 442354 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14205 del 2005 Rv. 581981 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019** (Rv. 654419 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore: **AUGUSTO TATANGELO**. (Conf.)

C. (USAI FRANCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 21/02/2017

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Compensi dei medici specializzandi - Soggetti ammessi ai corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991 - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999 - Sussistenza.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

*Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Massime precedenti Conformi: N. 6606 del 2014 Rv. 630184 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019** (Rv. 654318 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**. (Conf.)

D. (RAVALLI ANSELMO) contro B. (TOSSI BRUTTI GRAZIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/06/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI,

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Configurabilità - Condizioni - Conseguente ripartizione del relativo onere probatorio - Individuazione - Fattispecie.

*Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19207 del 2018 Rv. 649739 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019 (Rv. 654318 - 02)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** (Diff.)

D. (RAVALLI ANSELMO) contro B. (TOSSI BRUTTI GRAZIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/06/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di disposizione successivo al sorgere del credito - Condizioni - Conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato - Atto a titolo oneroso - Consapevolezza del terzo - Necessità - Fondamento - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Criteri.

*In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

*Massime precedenti Conformi:* N. 27546 del 2014 Rv. 633992 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019 (Rv. 654317 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. (Parz. Diff.)**

**S. (IURLARO MICHELANGELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2017

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Responsabilità del Ministero della salute per contagio con virus HBV, HIV e HCV in conseguenza di emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Momento in cui la malattia è percepibile come danno ingiusto conseguente a comportamento di un terzo - Criteri - Data della domanda amministrativa - Rilevanza - Fondamento.

*La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28464 del 2013 Rv. 629132 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 576 del 2008 Rv. 600901 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 (Rv. 654319 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.**

**M. (RUGGIERO GAETANO) contro M. (IODICE ANTONIO)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 13/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere

**CONFORME A CASSAZIONE ASN 004293/2016 63915801**

*Massime precedenti Conformi:* N. 4293 del 2016 Rv. 639158 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16143 del 17/06/2019 (Rv. 654314 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.**

*C. (EUSEBI FRANCO) contro B.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/07/2017

040078 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - SOLIDARIETA' Persona trasportata su veicolo a motore - Danni patiti in conseguenza di sinistro ascrivibile a colpa concorsuale del vettore e di un terzo – Diritto di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascun corresponsabile ex art. 2055 c.c. - Condizioni - Allegazione della qualità di trasportato nella "causa petendi" – Necessità.

*Il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all'art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella "causa petendi" della domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo a sua scelta a ciascuno responsabili.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 22228 del 2014 Rv. 633124 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16148 del 17/06/2019 (Rv. 654316 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA. (Conf.)**

*G. (AUGERI ERASMO) contro D. (OTTIERI RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2017

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Fondo di garanzia per le vittime delle strade - Impresa designata - Incapienza del massimale di legge rispetto all'entità del danno - Rilevabilità d'ufficio - Necessità. Impresa designata - Incapienza del massimale di legge rispetto all'entità del danno - Rilevabilità d'ufficio - Necessità.

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è rilevabile d'ufficio l'incapienza del massimale minimo di legge, rispetto al danno patito dalla vittima di un sinistro stradale indennizzabile da parte dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 128, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 283

*Massime precedenti Conformi:* N. 22893 del 2012 Rv. 624721 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019** (Rv. 654313 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

I. (FALCUCCI VINCENZO) contro I. (DEL VECCHIO ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2017

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di cassazione – Revocazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

*Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi art. 391-bis c.p.c. "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 12515 del 2018 Rv. 648755 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16144 del 17/06/2019** (Rv. 654315 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

M. (ROTOLO ANNALISA) contro C. (MINASI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/03/2017

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo ad opera di quest'ultimo – Perdita dello "ius postulandi" – Conseguenze – Eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. – Irrilevanza – Eccezione di estinzione riproposta dal procuratore dell'erede costituitosi a seguito di riassunzione del giudizio – Validità.

*La dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello "ius postulandi"; ne deriva che è priva di rilevanza l'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. formulata (ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009) dal procuratore dopo che abbia notificato alla controparte la morte del proprio assistito, ma la stessa eccezione può essere validamente proposta dal difensore nominato*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*dall'erede della parte deceduta all'atto della costituzione nel medesimo giudizio, dichiarato interrotto e riassunto, in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'estinzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 2658 del 2019 Rv. 652546 - 01, N. 14087 del 2002 Rv. 557711 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15857 del 12/06/2019 (Rv. 654312 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

N. (MARTELLI OTTONE) contro S. (SCIUTO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/06/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Criteri - Art. 6 tariffa forense - Somma riconosciuta alla parte vincitrice - Condizioni - Accoglimento parziale della domanda - Inclusione - Rigetto - Esclusione - Criterio della somma domandata - Applicabilità.

*L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d'appello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla non debenza, da parte dell'ingiunto, della somma di denaro che ne era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di lite del primo grado del giudizio l'importo chiesto col ricorso monitorio).*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5381 del 2006 Rv. 587441 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019 (Rv. 654311 - 01)**

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**

E. (DEL PRETE MARIO) contro U.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/07/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità - Pagamento disposto in favore della parte ammessa a beneficio del gratuito patrocinio - Possibilità di correzione del dispositivo della sentenza - Sussistenza.

*La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore*

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

*della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7504 del 2011 Rv. 617364 - 01, N. 8103 del 2008 Rv. 602511 - 01, N. 12437 del 2017 Rv. 644292 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15523 del 07/06/2019 (Rv. 654310 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.**

**B. (CERFOGLI DUCCIO NICOLA) contro C.**

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/03/2017

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Unicità del giudizio di liquidazione del danno - Necessità - Frazionabilità del giudizio di liquidazione - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Atto introduttivo riferentesi a specifiche voci di danno - Valenza esemplificativa - Sussistenza - Limiti.

*In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che, laddove nell'atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal "petitum" le voci non menzionate.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 17879 del 2011 Rv. 619359 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15292 del 05/06/2019 (Rv. 654308 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: EMILIO IANNELLO. Relatore: EMILIO IANNELLO.**

**C. (DE LUCA FRANCESCO) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 24/10/2016

104006 LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Locazione stipulata "a non domino" – Invalidità del contratto – Esclusione – Inefficacia del contratto – Condizioni.

*Salvo il caso in cui ne abbia acquisito illecitamente la detenzione, la mancata disponibilità (giuridica o di fatto) del bene da parte del locatore integra un difetto di legittimazione alla stipula del contratto di locazione, dal quale discende non già la nullità, ma la mera inefficacia del contratto medesimo, nei soli rapporti con l'effettivo legittimato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1575

*Massime precedenti Vedi:* N. 22346 del 2014 Rv. 633069 - 01

---

## SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019** (Rv. 654309 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**.

S. (VILLA MARCO) contro L.

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Rilevabilità d'ufficio – Esclusione - Termine di decadenza – Comparsa di risposta - Fondamento.

*L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22748 del 2015 Rv. 637741 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione lavoro e VI lavoro*



## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019** (Rv. **654381 - 01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**.

Relatore: **FABRIZIO AMENDOLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (GALIENA ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2014

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Morte del danneggiato sopravvenuta dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo - Danno non patrimoniale - Trasmissibilità agli eredi - Componenti del danno - Liquidazione equitativa - Fattispecie.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
In genere.

*Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto - avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 18056 del 2019 Rv. 654378 - 01, N. 16592 del 2019 Rv. 654294 - 01, N. 13537 del 2014 Rv. 631439 - 01, N. 26727 del 2018 Rv. 650909 - 01

---

### **Massime successive: Vedi**

Sez. L - , **Sentenza n. 17357 del 27/06/2019** (Rv. **654367 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore:

**CATERINA MAROTTA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

S. (DE MICHELE VINCENZO) contro C. (DRAGONETTI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/02/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Collegio perfetto - Presenza di tutti i componenti - Attività decisorie - Necessità - Attività istruttorie e manifestazione di volontà - Necessità - Esclusione - Fondamento - Regolamento interno - Irrilevanza - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'ufficio procedimenti disciplinari opera con il "plenum" dei suoi componenti nelle fasi in cui l'organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, esigenza che, invece, non ricorre rispetto agli atti preparatori, istruttori o strumentali, verificabili a posteriori dall'intero consesso, restando irrilevante, ai fini della validità della sanzione irrogata, l'eventuale previsione regolamentare che impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore in una fattispecie in cui la contestazione disciplinare era stata sottoscritta dal solo presidente dell'UPD).*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 22487 del 2016 Rv. 641520 - 01, N. 14200 del 2018 Rv. 648991 - 01, N. 8245 del 2016 Rv. 639589 - 01

---

*Sez. L - , Sentenza n. 17358 del 27/06/2019 (Rv. 654368 - 01)*

*Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Diff.)*

*B. (INGRASCI' GIOVANNI) contro A. (PELLEGRINO BIANCA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 14/07/2017*

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Delibera di conferimento di incarico consulenziale - Copertura di spesa - Necessità - Revoca dell'incarico conferito in assenza di copertura - Legittimità - Fattispecie.

*L'esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell'amministrazione. Pertanto, ove la delibera di conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione dell'incarico assunta dall'ente pubblico (nella specie, un'azienda sanitaria della Regione Sicilia).*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 21, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 22, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 23, Legge Reg. Sicilia 18/04/1981 num. 69 art. 81, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17465 del 2013 Rv. 627393 - 01, N. 26202 del 2010 Rv. 615772 - 01, N. 22481 del 2018 Rv. 650920 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26657 del 2014 Rv. 634114 - 01

---

*Sez. L - , Sentenza n. 17355 del 27/06/2019 (Rv. 654366 - 01)*

*Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

*C. (MELUCCI GAETANO) contro D. (SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 02/11/2016*

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dirigenti - Recesso "ante tempus" illegittimo - Conseguenze - Risarcimento del danno - Parametri - Retribuzione di posizione - Inclusione.

*In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ipotesi di illegittimità del recesso anticipato da un contratto a termine del dirigente, le conseguenze risarcitorie vanno commisurate non al solo trattamento economico fondamentale ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo recesso dal rapporto e che sarebbe stata percepita sino alla scadenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 110, Legge 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19520 del 2018 Rv. 650086 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17140 del 26/06/2019** (Rv. **654365 - 02**)

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)**

S. (LEOTTA GIUSEPPE) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/01/2015

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Mobilità del personale AFAM - Controversie - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Le controversie in materia di mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la l. n. 508 del 1999, pur inquadrando i predetti istituti tra le istituzioni di alta cultura riconosciute dall'art. 33 Cost. e garantendone l'autonomia statutaria e organizzativa, e pur avendo regolato il conferimento degli incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari, ha nondimeno affidato alla contrattazione collettiva, nell'ambito di un apposito comparto, la disciplina del rapporto di lavoro di tale categoria di dipendenti, inclusi i criteri di distribuzione del personale e la mobilità interna. (Nella fattispecie, relativa a una procedura di mobilità del personale docente di un conservatorio, in cui il ricorrente aveva chiesto, previa disapplicazione del provvedimento con cui il consiglio accademico aveva deliberato l'indisponibilità di una cattedra, l'accertamento del proprio diritto al trasferimento presso tale istituto, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo che il provvedimento di indisponibilità fosse da ricondurre all'attività autoritativa dell'amministrazione e che la situazione soggettiva del ricorrente fosse ascrivibile alla categoria degli interessi legittimi).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 33, Legge 21/12/1999 num. 508 art. 2 com. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/2005 art. 4 com. 1, Contr. Coll. 11/06/2007 art. 2 com. 1, Costituzione art. 103

*Massime precedenti Vedi:* N. 29637 del 2018 Rv. 651728 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8821 del 2018 Rv. 647913 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 17140 del 26/06/2019** (Rv. **654365 - 01**)

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)**

S. (LEOTTA GIUSEPPE) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/01/2015

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Riparto della giurisdizione - Criteri - Controversia concernente atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Giurisdizione del giudice amministrativo - Atti assunti dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro privato - Giurisdizione del giudice ordinario - Atto amministrativo presupposto - Disapplicabilità.

*Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono; spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 8363 del 2007 Rv. 595925 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26802 del 2018 Rv. 651209 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 17002 del 25/06/2019 (Rv. 654364 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

*Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

N. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro C. (MATAFU' CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/04/2018

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Illegittimità della graduatoria per mancato rispetto della quota di riserva - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Fondamento.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 com. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 11951 del 2019 Rv. 653751 - 01, N. 13800 del 2017 Rv. 644524 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26724 del 2007 Rv. 600329 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16999 del 25/06/2019 (Rv. 654363 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:*

**CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DI STEFANO DORANGELA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/02/2017

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Soppressione di dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri con d.P.C.M. - Riserva di legge - Esclusione - Fondamento - Conseguente revoca di incarico dirigenziale - Legittimità.

*E' legittimo il d.P.C.M. con cui sia disposto l'accorpamento di un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nella specie, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo) con altra struttura della Presidenza stessa e sia, di conseguenza, revocato un incarico dirigenziale generale già assegnato nell'ambito di tale dipartimento, atteso che l'art. 21 della l. n. 400 del 1988 e l'art. 7 del d.lgs. n. 303 del 1999 hanno attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un'ampia autonomia organizzativa e regolamentare, rimessa a decreti del Presidente del Consiglio largamente discrezionali e rimodulabili nel tempo, restando irrilevante che l'articolazione modificata o soppressa con il d.P.C.M. sia stata istituita con un atto avente forza di legge, poiché, a fronte di una norma generale che attribuisce il potere organizzativo da esercitare per decreti, è da escludersi una riserva di legge idonea a consumare detto potere.*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 23/08/1988 num. 400 art. 21, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 303 art. 7, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 19, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 19, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 15 com. 5, Legge 17/07/2006 num. 233 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Costituzione art. 95, Costituzione art. 97 com. 3, DPCM 21/06/2012

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3677 del 2009 Rv. 608129 - 01

---

*Sez. L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019 (Rv. 654380 - 01)*

*Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GIULIO FERNANDES. Relatore: GIULIO FERNANDES. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

*L. (ANDREONI AMOS) contro I. (PULLI CLEMENTINA)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/10/2013*

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno sociale - Straniero extracomunitario lungosoggiornante - Spettanza - Condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2009 - Continuità della permanenza sul territorio nazionale - Necessità - Conformità ai parametri costituzionali ed europei.

*Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 133, Costituzione art. 16 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 45, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17397 del 2016 Rv. 641001 - 01, N. 15170 del 2019 Rv. 654103 - 01, N. 22261 del 2015 Rv. 637397 - 01

---

### **Massime successive: Vedi**

*Sez. L - , Sentenza n. 16997 del 25/06/2019 (Rv. 654361 - 01)*

*Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.*

*Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*M. (CARBONE EUGENIO) contro C. (CANCELLARIO CAMILLO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/03/2015*

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Eccedenze di personale - Disciplina ex art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 anteriormente alle modifiche disposte con l. n. 183 del 2011 - Applicabilità della procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991 - Contenuto della comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991 - Sindacato giudiziale - Limiti - Fattispecie.

*In tema di procedura di mobilità collettiva, nella vigenza dell'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, di rinvio*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*alla procedura prevista dalla l. n. 223 del 1991, trovano applicazione i medesimi principi affermati in relazione alle procedure di mobilità ed ai licenziamenti collettivi interessanti il personale delle imprese private; ne consegue che, ai fini della completezza della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della stessa l. n. 223 del 1991, il sindacato giudiziale va esercitato in una prospettiva «sostanzialistica», tenendo conto dei motivi della riduzione del personale, attribuendo rilievo solo a "maliziose elusioni" volte a fuorviare o a ledere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuito ai soggetti collettivi. (Nella specie, è stata ritenuta irrilevante la mancata formale indicazione dei motivi tecnici ed organizzativi per i quali non potevano essere riassorbiti gli esuberanti, trattandosi di informazione già compresa nelle ragioni che avevano imposto il ridimensionamento della pianta organica).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 16, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21541 del 2006 Rv. 596567 - 01, N. 30550 del 2018 Rv. 651696 - 01, N. 23526 del 2016 Rv. 641967 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16998 del 25/06/2019 (Rv. 654362 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*  
E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MESSINA SALVATORE DONATO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/01/2014

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004232/2019 65288901

*Massime precedenti Conformi:* N. 4232 del 2019 Rv. 652889 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16837 del 24/06/2019 (Rv. 654245 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*  
F. (ANGIOLINI VITTORIO) contro M.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/06/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Atti di microrganizzazione della P.A. - Art. 5 d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione "ratione temporis" applicabile a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009 - Regola in materia di partecipazione sindacale - Applicabilità dalla data di entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 150 - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di atti di microrganizzazione della P.A., la regola contenuta nell'art. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione "ratione temporis" applicabile a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui l'unica forma di partecipazione sindacale alle decisioni in materia è costituita dall'informazione ai sindacati ove prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, trova applicazione fin dalla data di entrata in vigore del predetto d. lgs. n. 150, il cui art. 65, comma 5, che sancisce l'applicabilità delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale "dalla tornata successiva a quella in corso", va interpretato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 144 del 2011, nel senso che le disposizioni in questione sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 01/08/2011 num. 141 art. 5

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 9, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 65 com. 5

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 16828 del 24/06/2019 (Rv. 654244 - 01)**

**Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: UMBERTO BERRINO. Relatore:**

**UMBERTO BERRINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**I. (SGROI ANTONINO) contro S. (BOER PAOLO)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/08/2013

129066 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE Riscatto degli anni di laurea - Funzione - Fondamento - Presupposti - Esistenza della possibilità di assicurazione per la relativa attività - Necessità - Applicazione analogica dell'art. 51, comma 2, della l. n. 488 del 1999 - Esclusione - Fattispecie.

*L'istituto del riscatto del corso legale di laurea ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva; ne consegue che il riscatto non è consentito nei casi in cui, ove anche l'interessato avesse svolto attività lavorativa, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico, per inesistenza della tutela previdenziale. Né può, al riguardo, farsi luogo all'applicazione analogica dell'art. 51, comma 2, della l. n. 488 del 1999 - ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 95 è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui a quest'ultima legge -, trattandosi di norma avente carattere eccezionale. (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla base del rilievo che la gestione obbligatoria - nella specie, quella "separata" - presso la quale si chiedeva di accreditare la contribuzione frutto del riscatto era stata istituita con legge del mese di agosto del 1995, ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda di riscatto degli anni del corso di laurea compresi tra il 1988 e il 1992, e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda).*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 26 com. 2, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 51 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 18238 del 2002 Rv. 559381 - 01

---

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. L - , Sentenza n. 16835 del 24/06/2019 (Rv. 654360 - 01)**

**Presidente: NOBILE VITTORIO. Estensore: LAURA CURCIO. Relatore: LAURA**

**CURCIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)**

**D. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro P. (AIAZZI ROBERTA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/03/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Documento di valutazione dei rischi - Aggiornamento correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale - Onere probatorio del datore di lavoro - Limiti.

*In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, grava sul datore di lavoro l'onere probatorio circa l'effettuato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, correlato ad adeguamenti necessari in ragione di mutamenti dell'organizzazione aziendale; tuttavia, avvenuta la produzione del documento in questione da parte del datore di lavoro, è onere del*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*lavoratore allegare, in primo grado anche in replica alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l'inadeguatezza di tale documento, costituente fatto costitutivo della domanda.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29

*Massime precedenti Vedi:* N. 5241 del 2012 Rv. 622265 - 01, N. 21418 del 2016 Rv. 641500 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16835 del 24/06/2019 (Rv. 654360 - 02)**

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **LAURA CURCIO.** *Relatore:* **LAURA CURCIO.** *P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)*

*D. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro P. (AIAZZI ROBERTA)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/03/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzioni ex art. 1, comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 - Causale giustificativa - Irrilevanza - Rapporto tra normativa interna e ordinamento comunitario - Conformità.

*In tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, la disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis, d. lgs. n. 368 del 2001, che prevede la possibilità di stipulazione del primo contratto a termine, di durata non superiore a dodici mesi, senza indicazione della "causale" giustificativa, è compatibile con la clausola di non regresso di cui all'art. 8 della direttiva 1999/70/CE, atteso che analoga questione di ipotizzata non conformità della normativa interna - "id est": l'art. 2, comma 1 bis, d. lgs. n. 368 del 2001 - all'ordinamento comunitario è stata dichiarata infondata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-20/10, VINO), sul rilievo che la normativa in questione perseguiva uno scopo distinto da quello dell'attuazione, nell'ordinamento nazionale, dell'accordo quadro di cui alla predetta direttiva, essendo finalizzata, piuttosto, a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità.*

*Riferimenti normativi:* Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70 art. 8, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 9 lett. B CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7 com. 1 lett. A, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11659 del 2012 Rv. 623089 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 11374 del 2016 Rv. 639827 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16755 del 21/06/2019 (Rv. 654243 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)*

*D. (ANGELOZZI LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*  
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2014

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche - Retribuzione - Criteri - Parità di trattamento - Applicazione - Limiti.

*Il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, non può rivendicare una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale se non per difformità dai parametri indicati dall'art. 157 del*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*d.P.R. n. 18 del 1967, attuativi del precetto di cui all'art. 36 Cost., ovvero, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, dalla contrattazione collettiva, mentre non può invocare, come parametro per quantificare la "giusta" retribuzione, un trattamento di miglior favore riconosciuto ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni.*

*Riferimenti normativi:* DPR 05/01/1967 num. 18 art. 157, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 160, Decreto Legisl. 07/04/2000 num. 103 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 com. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 12/04/2001 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 20356 del 2014 Rv. 632643 - 01, N. 30239 del 2017 Rv. 646509 - 01, N. 6553 del 2019 Rv. 653190 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 16749 del 21/06/2019 (Rv. 654359 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CARLA PONTERIO. Relatore: CARLA PONTERIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**C. (SARRITZU MARINO) contro D. (GRASSO LUCA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 05/01/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Indumenti da lavoro - Finalità protettiva - Natura - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo datoriale di fornitura e mantenimento in stato di efficienza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 40 com. 1, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 5, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 43, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 475, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18674 del 2015 Rv. 637148 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16753 del 21/06/2019 (Rv. 654242 - 01)**

**Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: AMELIA TORRICE. Relatore: AMELIA TORRICE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)**

**M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (COSMELLI GIORGIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/05/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Esperti esterni del SECIT - Rapporto di lavoro subordinato a termine - Configurabilità - Conseguenze - Soppressione del SECIT - Risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta - Esclusione -Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*La disciplina specifica degli esperti esterni del SECIT non esclude la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego a termine, siccome risultante dall'accertamento dell'effettivo inserimento nella organizzazione pubblicistica e dell'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non assumendo rilievo, di contro, l'assenza di un atto formale di nomina né la violazione delle norme imperative in tema di assunzione alle dipendenze della P.A.; ne consegue che la soppressione del SECIT per "factum principis" non comporta di per sé la risoluzione del rapporto in difetto di prova, da parte del datore pubblico, dell'impossibilità di continuare a ricevere la prestazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/04/1980 num. 146 art. 9, Legge 24/04/1980 num. 146 art. 10, Legge 24/04/1980 num. 146 art. 11, DPR 10/04/2001 num. 107 art. 22, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 19 com. 2, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 13, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 18 com. 3, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 45, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 05/08/2010 num. 125 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 01/10/2010 num. 163 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17101 del 2017 Rv. 644877 - 01, N. 1639 del 2012 Rv. 621085 - 01, N. 3314 del 2019 Rv. 652868 - 01, N. 14871 del 2004 Rv. 575193 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 16595 del 20/06/2019 (Rv. 654240 - 01)**

*Presidente:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.**

*Relatore:* **MATILDE LORITO.**

*A. (RAPPAZZO GIUSEPPE) contro T. (MARESCA ARTURO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/09/2014

103125 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Demansionamento - Risarcimento del danno - Liquidazione in via equitativa - Sindacabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, è sindacabile in sede di legittimità, come violazione dell'art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", la valutazione del giudice di merito che non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ridotto in modo non trascurabile l'ammontare del danno professionale liquidato in primo grado semplicemente richiamando la prassi invalsa presso il distretto territoriale, senza procedere ad una enunciazione più specifica dei criteri applicati né all'adeguamento della liquidazione alle particolarità del caso concreto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2327 del 2018 Rv. 647590 - 01, N. 22272 del 2018 Rv. 650596 - 01, N. 16908 del 2018 Rv. 649510 - 02

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019** (Rv. **654241 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/04/2014

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento.

*In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01

Massime precedenti Diformi: N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16416 del 19/06/2019** (Rv. **654358 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (BERTUGLIA GIOVANNI) contro C. (LO MONACO SAVERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/04/2018

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione stragiudiziale del difensore del lavoratore - Efficacia - Condizioni - Conferimento preventivo di procura - Necessità - Inapplicabilità della disciplina sulla ratifica - Conseguenze - Anteriorità del rilascio della procura - Data di compimento dell'atto - Attestazione del difensore - Efficacia privilegiata - Sussistenza.

*La procura alle liti, conferita dal lavoratore al difensore in vista dell'impugnazione del licenziamento, attribuisce al procuratore il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell'azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all'atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, quest'ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell'ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l'atto attributivo del potere di rappresentanza, dovendosi ritenere che l'anteriorità della procura rispetto all'atto di impugnazione escluda che si sia in presenza di attività compiuta da "falsus procurator" e renda dunque inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c.. Ai fini della dimostrazione della anteriorità del rilascio rispetto al deposito del ricorso, la procura ex art. 83 c.p.c. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell'atto, attestata dal difensore nell'esercizio di una funzione pubblicistica.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1324

Massime precedenti Conformi: N. 5620 del 2006 Rv. 588036 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1444 del 2019 Rv. 652612 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 16421 del 19/06/2019** (Rv. **654239 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (IMPERIO MICHELE) contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/10/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE  
Notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Idoneità  
- Condizioni - Contestazione - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento alla prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il ricorrente ne aveva contestata la regolarità in relazione all'estrazione della copia su supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest'ultima).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28339 del 2017 Rv. 647004 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21597 del 2017 Rv. 645733 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

---

**Massime successive: Conformi, Vedi**

Sez. L - , **Sentenza n. 16425 del 19/06/2019** (Rv. **654476 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

Z. (GIAMPAOLO FRANCESCO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/11/2015

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Opposizione all'esecuzione - Giudizio di accertamento negativo del credito contributivo - Litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione - Esclusione - Art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denunciatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 30 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13929 del 2019 Rv. 654264 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 16312 del 18/06/2019 (Rv. 654238 - 01)**

*Presidente:* **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** (Conf.)

L. (CONSARINO CLAUDIA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 23/12/2013

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Dipendenti degli enti locali - Art. 7 della l. n. 65 del 1986 - Istituzione del corpo di polizia municipale - Condizioni e presupposti - Applicabilità della norma ai comuni di piccole dimensioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di personale degli enti locali, l'art. 7 della l. n. 65 del 1986, che disciplina le condizioni per l'istituzione del corpo di polizia municipale, si applica esclusivamente alle realtà territoriali più estese, dovendosi escludere che la norma - ancorata al tassativo presupposto che il servizio sia svolto da almeno sette addetti - sia applicabile in via analogica ai comuni di piccole dimensioni, per i quali trova invece applicazione il d.lgs. n. 267 del 2000 che, nell'abrogare la l. n. 142 del 1990, ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali l'ordinamento degli uffici e del personale, precisando peraltro, all'art. 89, comma 2, che detta potestà deve essere esercitata tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, senza dunque la possibilità, per il datore di lavoro pubblico, di modificare unilateralmente la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del dipendente di un comune con due soli addetti alla polizia municipale, che lamentava di essere stato privato del ruolo di coordinatore dei vigili urbani in precedenza ricoperto).*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/03/1986 num. 65 art. 7, Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 70 com. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 88, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 89 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 16580 del 2010 Rv. 614980 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23757 del 2018 Rv. 650569 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 16307 del 18/06/2019** (Rv. **654237 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**.

I. (MARITATO LELIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/01/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005963/2018 64752601

Massime precedenti Conformi: N. 5963 del 2018 Rv. 647526 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 16299 del 18/06/2019** (Rv. **654234 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **CELESTANO CARMELO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 28/10/2013

035013 CALAMITA' PUBBLICHE - CALAMITA' NATURALI - TERREMOTI Eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - Sospensione dei contributi previdenziali - Soggetti beneficiari - Datori di lavoro privati - Limitazione - Indebita sospensione dei contributi per scelta erronea del datore pubblico - Conseguenze.

*L'art. 7, primo comma, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253 - che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 - va interpretato alla stregua del disposto dell'art. 6, comma 1 bis, d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, conv. in legge 6 dicembre 2006, n. 290, e, pertanto, è riferibile soltanto ai datori di lavoro privati; ciò, tuttavia, non comporta che non possa trovare applicazione, anche nell'ipotesi di indebita sospensione dei versamenti per un'erronea scelta del datore pubblico, il secondo comma del predetto art. 7, che prevede, tra l'altro, la riscossione dei contributi non corrisposti mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione.*

*Riferimenti normativi:* Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 1, Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 2, Decreto Legge 09/10/2006 num. 263 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 06/12/2006 num. 290 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4526 del 2011 Rv. 616201 - 01, N. 4963 del 2012 Rv. 621607 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 16174 del 17/06/2019** (Rv. **654148 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **AMELIA TORRICE**. Relatore: **AMELIA TORRICE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PATERI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/07/2016

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Riconoscimento del servizio non di ruolo - Art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994 - Applicabilità all'insegnamento su posto di sostegno svolto in assenza del titolo di specializzazione - Fondamento.

*L'art. 485, comma 6, d.lgs. n. 297 del 1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l'art. 7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal predetto d.lgs.*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/05/1999 num. 124 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1035 del 2014 Rv. 629314 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16176 del 17/06/2019 (Rv. 654149 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

*A. (LOVO MARCO) contro C. (PUCCI CESARE)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2013*

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento - Diritto della lavoratrice madre alle indennità per il caso di licenziamento - Motivo delle dimissioni - Irrilevanza - Preordinazione delle dimissioni all'assunzione presso altro datore di lavoro - Inclusione.

*In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 54, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 55

*Massime precedenti Conformi:* N. 4919 del 2014 Rv. 629714 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16052 del 14/06/2019 (Rv. 654147 - 01)**

*Presidente:* **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:* **DANIELA BLASUTTO.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)*

*P. (OBIZZI DARIO) contro C.*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/12/2016*

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo - Declaratoria di conversione in contratto a tempo indeterminato - Indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 - Spettanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell'indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, poiché quest'ultima spetta solo per il periodo cosiddetto "intermedio", ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, dichiarata la conversione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, aveva riconosciuto l'indennità in questione, malgrado non avesse disposto la riammissione in servizio*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

della lavoratrice, per avere la medesima rassegnato le dimissioni in data antecedente alla data di scadenza del termine apposto al contratto).

*Riferimenti normativi:* Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

*Massime precedenti Vedi:* N. 151 del 2015 Rv. 634227 - 01, N. 8385 del 2019 Rv. 653208 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15557 del 10/06/2019 (Rv. 654146 - 01)**

*Presidente:* **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **DANIELA BLASUTTO.** *Relatore:*

**DANIELA BLASUTTO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI.* (Conf.)

D. (TRIBULATO GIUSEPPE) contro T. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/08/2015

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto di opere e servizi ex art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Presupposti di liceità - Interventi direttivi del committente sui lavoratori - Insussistenza - Necessità - Fattispecie.

*L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto genuino un appalto, avente per oggetto i servizi di accoglienza e assistenza alla clientela dei treni notturni, ove la predeterminazione delle modalità esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all'esigenza di adeguare la prestazione alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull'autonomia dell'appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell'esercizio del potere disciplinare).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Cod. Civ. art. 1655, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12664 del 2003 Rv. 566382 - 01, N. 30694 del 2018 Rv. 651753 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 15512 del 07/06/2019 (Rv. 654108 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

*Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M. SANLORENZO RITA.* (Conf.)

B. (UGOLINI SAVERIO) contro A. (CALGARO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/09/2017

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 24 del c.c.n.l. dell'1.9.1995 per il personale non dirigenziale del comparto sanità - Periodo di conservazione del posto di lavoro - Calcolo - Art. 23 del predetto c.c.n.l. - Licenziamento in caso di maturazione del comparto - Necessità dell'inidoneità del dipendente ad ogni proficuo lavoro - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

*L'art. 24 del CCNL dell'1.9.1995 per il personale non dirigenziale del comparto sanità - nella parte in cui prevede che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto "non oltre il periodo di conservazione del posto" - si interpreta nel senso che detto periodo è quello stesso previsto, per sommatoria, dai commi 1 e 2 dell'art. 23 in relazione alle assenze per malattia e va calcolato con le medesime modalità stabilite dalla disposizione contrattuale alla quale l'art. 24 rinvia. Il comma 6 dell'art. 23, applicabile ex art. 24 comma 2 una volta decorso il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, disciplina due distinte causali di recesso e, pertanto, non richiede, in caso di maturazione del rapporto, che il dipendente sia anche inidoneo ad ogni proficuo lavoro, perché il licenziamento riconducibile alla previsione dell'art. 2110 c.c. va tenuto distinto da quello per sopravvenuta inidoneità fisica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/09/1995 art. 24, Contr. Coll. 01/09/1995 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 1404 del 2012 Rv. 621251 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 15381 del 06/06/2019 (Rv. 654107 - 01)**

**Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ANNALISA DI PAOLANTONIO. Relatore: ANNALISA DI PAOLANTONIO.**

**E. (DIAZ PIETRO NATALE) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/06/2012

102087 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE Personale ATA - Supplenza temporanea - Decesso del lavoratore sostituito - Risoluzione anticipata del contratto - Esclusione - Fondamento.

*La supplenza temporanea conferita dal dirigente scolastico per la sostituzione di personale ATA assente dal servizio e con espressa indicazione del termine finale non può, ai sensi degli artt. 4 della l. n. 124 del 1999, 6 del d.m. n. 430 del 2000 e 44 del c.c.n.l. 29 novembre 2007 per il comparto della scuola, essere risolta anticipatamente a causa del decesso del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto a termine, salva l'ipotesi di giusta causa, solo l'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, e perché, dall'altro lato, la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell'incarico e di individuazione del contraente, restando l'incarico riconducibile alla "species" della supplenza temporanea.*

*Riferimenti normativi:* Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 13/12/2000 art. 6, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 44

*Massime precedenti Vedi:* N. 6050 del 2018 Rv. 647528 - 01, N. 14871 del 2004 Rv. 575193 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 15379 del 06/06/2019** (Rv. 654106 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.

Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (BARRETTA ANNA) contro F. (MARINO AURELIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 21/06/2016

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Reintegrazione del lavoratore ex art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 (nel testo "ratione temporis" applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) - Somme spettanti a titolo risarcitorio dalla data del licenziamento - Offerta della prestazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*Nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato, diversamente da quanto accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato per nullità del termine, alla messa in mora del datore di lavoro mediante l'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest'ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l'impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la prestazione, manifestato con l'intimazione del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione di merito che, dopo la sentenza di accertamento dell'illegittimità di un licenziamento intimato da una società poi fallita, con relative condanne reintegratoria e risarcitoria, aveva escluso dallo stato passivo il credito del lavoratore, avente per oggetto le retribuzioni maturate nel periodo successivo alla sentenza, sul presupposto dell'assenza di prova dell'offerta della prestazione alla società datrice per esserne riassunto).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15251 del 2014 Rv. 631767 - 01, N. 12100 del 2008 Rv. 603236 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 15173 del 04/06/2019** (Rv. 654105 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO**. Relatore:

**ANNALISA DI PAOLANTONIO**.

U. (SPADAFORA MARIA TERESA) contro C. (BIANCHINI ANNA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2013

098044 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE Pubblico dipendente - Ammissione a dottorato di ricerca senza borsa di studio - Trattamento economico in godimento - Spettanza - Limiti e condizioni.

*Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, conserva, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, con esclusione dei soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perchè subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.*

Riferimenti normativi: Legge 13/08/1984 num. 476 art. 2, Contr. Coll. 27/01/2005 art. 41 com. 4, Legge 22/12/2001 num. 448 art. 52 com. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3096 del 2018 Rv. 647396 - 01

**Massime successive: Vedi**

Sez. L - , **Sentenza n. 15170 del 04/06/2019** (Rv. **654103 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

B. (TRIVELLINI RAFFAELE) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/02/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno sociale - Straniero extracomunitario lungosoggiornante - Spettanza - Condizioni - Residenza anagrafica in Italia - Necessità - Esclusione.

*Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla sola condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza che sia necessaria anche la residenza anagrafica in Italia.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17397 del 2016 Rv. 641001 - 01, N. 22261 del 2015 Rv. 637397 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 15172 del 04/06/2019** (Rv. **654104 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (MARITATO LELIO) contro U. (PICASSO DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/08/2013

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Società cooperativa in stato di crisi - Riduzione della retribuzione dei soci lavoratori disposta con delibera assembleare - Applicabilità - Fondamento.

*La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1 com. 1, Legge 03/04/2001 num. 142 art. 6 com. 1 lett. E, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 4951 del 2019 Rv. 653019 - 01, N. 12166 del 2019 Rv. 653754 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 15159 del 04/06/2019** (Rv. 654102 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

L. (LUZI ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/04/2014

138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Valutazioni scientifiche che necessitano di apprezzamento tecnico - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitano di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi per le quali, quindi, non possa parlarsi di fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell'uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per "mobbing" ritenendo fatto notorio che chi sia affetto da malattia psichica non possa percepire la realtà dei rapporti interpersonali con conseguente impossibilità, per il datore di lavoro, di evitare la causazione del danno).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6299 del 2014 Rv. 629937 - 01, N. 11609 del 2005 Rv. 582805 - 01

---

Sez. L, **Ordinanza n. 15113 del 03/06/2019** (Rv. 654100 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **UMBERTO BERRINO**. Relatore: **UMBERTO BERRINO**.

R. (ARNONE ANNA TERESA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/11/2012

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio - Prima risposta - Individuazione - Note difensive autorizzate - Esclusione - Fondamento.

*In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Massime precedenti Conformi: N. 6187 del 2009 Rv. 607085 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15780 del 2018 Rv. 649335 - 01, N. 20814 del 2018 Rv. 650418 - 01, N. 3540 del 2019 Rv. 653006 - 02

---

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

**Sez. L - , Sentenza n. 15120 del 03/06/2019 (Rv. 654101 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)**

V. (RENNA LUIGI) contro I. (CATALANO GIANDOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 04/10/2013

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Minimale contributivo - Orario di lavoro previsto dai c.c.n.l. stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi - Rilevanza - Conseguenze - Assenze o sospensione concordata della prestazione - Contribuzione - Spettanza - Condizioni.

*La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 09/10/1989 num. 388 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19284 del 2017 Rv. 645147 - 01, N. 13650 del 2019 Rv. 653842 - 01, N. 24109 del 2018 Rv. 650554 - 01

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019 (Rv. 654377 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.**

N. (STANISCIÀ NICOLA) contro S. (VIGLIETTA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/12/2017

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Incompetenza territoriale inderogabile - Adesione della parte attrice - Irrilevanza - Condanna alle spese - Necessità - Fondamento.

*L'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Conformi:* N. 11764 del 2016 Rv. 639916 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15659 del 11/06/2019 (Rv. 654162 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: MARGHERITA MARIA LEONE. Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.**

B. (CICCARELLI SERGIO) contro I. (ROMEO LUCIANA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/01/2018

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Chiamata in garanzia da parte del convenuto - Rigetto della domanda dell'assicurato nei confronti del convenuto - Spese processuali sostenute dal terzo - Onere a carico dell'assicurato beneficiario dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

*Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa promossa nei suoi confronti dall'assicurato, non possono essere poste a carico di quest'ultimo, se beneficiario dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., operando tale disposizione rispetto alle spese del giudizio sostenute da tutte le parti*

## SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

*processuali, e non del solo convenuto, in ragione delle finalità della norma, diretta a non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2492 del 2016 Rv. 638998 - 01, N. 4195 del 2018 Rv. 647422 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*sezione tributaria e VI tributaria*



## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17506 del 28/06/2019 (Rv. 654394 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

**S. (IMPERATO LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/02/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa - Modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 5, Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17496 del 28/06/2019 (Rv. 654694 - 01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: GIACOMO MARIA NONNO. Relatore: GIACOMO MARIA NONNO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

**C. (MARINELLI ERNESTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/07/2012

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Spedizioniere rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore per avere presentato la dichiarazione - Sussistenza - Fondamento.

*Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4 com. 1 n. 18, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 5 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 40

*Massime precedenti Vedi:* N. 5311 del 2019 Rv. 652720 - 01, N. 7720 del 2013 Rv. 626134 - 01, N. 15207 del 2019 Rv. 654151 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17535 del 28/06/2019** (Rv. **654376 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **LUIGI D'ORAZIO**. Relatore: **LUIGI D'ORAZIO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/02/2012

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Servizi resi dalla controllante - Deducibilità dei costi - Effettività e inerenza dei costi - Onere della prova - A carico del contribuente - Specifica allegazione - Necessità.

*In tema di reddito di impresa, la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali e sui servizi prestati dalla controllante è subordinata all'effettività ed inerenza della spesa in ordine all'attività di impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che ne sia derivato a quest'ultima, sulla quale grava l'onere di specifica allegazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale dei costi sostenuti per ottenere i servizi prestati dalla controllante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, a fronte di documentazione idonea a comprovare l'inerenza e l'effettiva erogazione dei costi sostenuti dalla contribuente per servizi di management ricevuti dalla controllante, ne aveva escluso la deducibilità).*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16480 del 2014 Rv. 631928 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17525 del 28/06/2019** (Rv. **654395 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUSEPPE SAIEVA**. Relatore: **GIUSEPPE SAIEVA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

S. (LIPANI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/02/2013

178380 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE Accessi, ispezioni, verifiche da parte della polizia tributaria in locali commerciali ex art. 35 della l. n. 4 del 1929 - Legittimità - Condizioni - Autorizzazione scritta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*Ai sensi dell'art. 35 della l. n. 4 del 1929, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha dichiarato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso non preceduto dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria posto in essere presso la sede legale della contribuente coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico della stessa).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 441 art. 35, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 16661 del 2011 Rv. 619303 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25650 del 2018 Rv. 650749 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17501 del 28/06/2019** (Rv. **654510 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FILIPPO D'AQUINO.** Relatore: **FILIPPO D'AQUINO.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

L. (MANZON FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/12/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Mancata riscossione dei dazi effettivamente dovuti - Azione di recupero "a posteriori" - Esimente della buona fede dell'importatore - Presupposti - Errore attivo delle autorità competenti - Silenzio serbato dalle autorità doganali - Sufficienza - Esclusione.

*In tema di tributi doganali, le Autorità doganali devono procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi per errori attivi dell'Amministrazione nel rilascio dei certificati di origine delle merci, a meno che non ricorra l'esimente della buona fede dell'importatore per la cui sussistenza è necessaria, oltre all'osservanza di tutte le prescrizioni in vigore, anche la non riconoscibilità di tali errori da parte dell'importatore secondo standard obiettivi di diligenza. Non costituisce errore attivo, rilevante ai fini di detta esimente, il mero silenzio delle Autorità competenti sulle dichiarazioni rese dall'importatore circa l'origine preferenziale della merce, non essendo l'Amministrazione tenuta a verificarne la veridicità e non potendo il rischio della inesattezza di dette dichiarazioni ricadere sull'Unione europea la quale non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo la quale il rilascio di un certificato di origine inesatto non costituisce errore scriminante laddove le inesattezze siano conseguenti a una inesatta situazione riferita dall'esportatore).*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Vedi: N. 4022 del 2012 Rv. 622058 - 01, N. 4059 del 2019 Rv. 652783 - 01, N. 3739 del 2019 Rv. 652505 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17533 del 28/06/2019** (Rv. **654695 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

C. (NEGRO GIUSEPPINA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 18/12/2012

177358 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE Notificazione del ricorso - Notifica all'Amministrazione della copia conforme e deposito nella segreteria della commissione dell'originale dell'atto - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*Nel processo tributario non può considerarsi inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado qualora il contribuente abbia errato nell'effettuazione della notifica, in quanto, invertendo l'ordine procedimentale di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia spedito all'ufficio finanziario una copia attestata come conforme al ricorso e depositato invece presso la segreteria della commissione provinciale tributaria l'originale dell'atto, trattandosi di un'ipotesi di mera irregolarità, poiché le previsioni in tema di inammissibilità devono essere interpretate in senso restrittivo, in armonia con l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva delle parti in posizione di parità.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 21170 del 2005 Rv. 586175 - 01, N. 6391 del 2006 Rv. 588302 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17245 del 27/06/2019 (Rv. 654598 - 01)**

*Presidente:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.**

C. (*SCIALLA NICOLA*) contro A.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/01/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Applicabilità - Presupposto - Attività di medico convenzionato con un'azienda sanitaria locale - Autonoma organizzazione - Accertamento in concreto - Necessità.

*In tema di IRAP, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione determina l'assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all'imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull'entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/04/1998 num. 137 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49

*Massime precedenti Conformi:* N. 1542 del 2015 Rv. 634367 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17231 del 27/06/2019 (Rv. 654392 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.**

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro P. (*SAN BONIFACIO ALESSANDRO*)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 28/12/2011

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Domanda nuova - Parametri di riferimento - Fondamento.

*Nel processo tributario di appello, la novità della domanda deve essere valutata non tanto in base alle controdeduzioni formulate in primo grado dall'Amministrazione finanziaria, bensì con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto impositivo oggetto di ricorso, poiché il processo tributario ha natura impugnatoria e, pertanto, l'Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, in quanto la pretesa impositiva è quella risultante dall'atto impugnato, sia sul piano del "petitum" che su quello della "causa petendi".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

*Massime precedenti Conformi:* N. 10806 del 2012 Rv. 623225 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3345 del 2002 Rv. 552900 - 01, N. 9810 del 2014 Rv. 630680 - 01, N. 12467 del 2019 Rv. 653676 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17248 del 27/06/2019** (Rv. **654691 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **COSMO CROLLA**. Relatore: **COSMO CROLLA**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

C. (PAFUNDI TEODOSIO) contro R. (SANTANGELO DANIELA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/04/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Regolamento comunale di determinazione dei valori venali per zone omogenee - Natura - Conseguenze.

*In tema di ICI, le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattendere e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Vedi: N. 16702 del 2007 Rv. 599482 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17264 del 27/06/2019** (Rv. **654393 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **ANDREA VENEGONI**. Relatore: **ANDREA VENEGONI**.

D. (AMODIO ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/01/2012

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Rapporti tra le fattispecie di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 67 TUIR - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di redditi diversi, la fattispecie relativa alle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, prevista dall'art. 81 (ora art. 67), lett. b), del TUIR, si pone come regola ad eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a), della medesima norma, che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui il terreno non sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, ma sia interessato da interventi obiettivamente considerati di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità del terreno, ancorchè realizzati fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ricondotto alla fattispecie prevista dalla citata lett. b) l'ipotesi della plusvalenza derivante dalla vendita con riserva di proprietà di un terreno che, al momento della cessione, era inserito nella zona B5, in quanto immediatamente edificabile).*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST., Legge 31/12/1991 num. 413 art. 11 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12320 del 2017 Rv. 644148 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17232 del 27/06/2019** (Rv. **654689 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

M. (LONGO MATTEO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 12/06/2012

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Tassazione separata delle plusvalenze da compravendite immobiliari – Opere intese a rendere edificabili i terreni – Qualificazione – Conseguenze.

*In tema di tassazione separata delle plusvalenze da compravendite immobiliari, per "opere intese a rendere edificabili i terreni" devono intendersi quelle che, analogamente a quanto avviene nel caso dei piani di lottizzazione, sono da sole idonee a determinare un mutamento favorevole della destinazione urbanistica del fondo, il cui valore commerciale aumenta in ragione dell'iniziativa del proprietario, e non già dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico, con la conseguenza che non costituiscono "opere" a tal fine rilevanti il pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dal vigente piano regolatore, l'approvazione di un progetto edilizio o il rilascio di una concessione edilizia o di un permesso di costruire.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27604 del 2018 Rv. 651075 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 17236 del 27/06/2019** (Rv. **654690 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIOVANNI FANTICINI**. Relatore: **GIOVANNI FANTICINI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

M. (MANNI STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/11/2012

100283 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI Riunione ricorsi – Sentenza che decide simultaneamente - Impugnazioni – Termine – Autonomia.

*Nel processo tributario la sentenza con la quale vengono decisi, a seguito di riunione, i ricorsi avverso atti impositivi riferiti a diverse annualità fiscali lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti nell'ambito di essi e, pertanto, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise, ciascuna delle quali è soggetta al rispettivo regime rispetto ai termini di impugnazione ed alla decorrenza degli stessi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4605 del 1996 Rv. 497670 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17252 del 27/06/2019** (Rv. **654600 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DE CRISTOFARO MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/07/2013

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Aliquota agevolata per il

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

trasferimento di immobili – Società di mutuo soccorso - ONLUS di diritto - Equiparabilità - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, le società di mutuo soccorso possono beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990, trattandosi di enti equiparabili alle ONLUS di diritto di cui al d.lgs. n. 460 del 1997, avendo riguardo al disposto dell'art. 9 della l. n. 3818 del 1886, che non può ritenersi abrogato dall'art. 42 del d.lgs. n. 601 del 1973, che ha eliminato solo alcuni benefici di carattere soggettivo, individuati per specifiche categorie, peraltro afferenti esclusivamente l'Irpef, l'Irpeg e l'Illor e non anche, in conformità al principio di tassatività, l'imposta di registro.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 23, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/11/1991 num. 381 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 22, Legge 15/04/1886 num. 3818 art. 9, Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST., Legge 31/10/1990 num. 347 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 80 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019 (Rv. 654693 - 01)**

*Presidente:* **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ENRICO MANZON.** *Relatore:* **ENRICO MANZON.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

*B. (CARPI FEDERICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/06/2016*

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Sentenza penale irrevocabile di proscioglimento - Automatica efficacia di giudicato - Esclusione - Idoneità a costituire fonte di prova - Sussistenza.

*La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula "perché il fatto non sussiste", non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 10578 del 2015 Rv. 635637 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 17251 del 27/06/2019 (Rv. 654692 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANDREA PENTA.** *Relatore:* **ANDREA PENTA.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

*C. (OCCAGNA DOMENICO) contro P. (TINELLI GIUSEPPE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/03/2012*

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Soggetti passivi ex art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Portata della norma – Compresenza di un detentore e di un occupante – Responsabilità solidale – Insussistenza - Fondamento.

*In tema di TARSU, l'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che "occupano" o "detengono" l'immobile idoneo a produrre rifiuti, non contempla una responsabilità solidale del detentore e dell'occupante, come si evince*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*dall'utilizzo della congiunzione coordinativa disgiuntiva, nonché dal tenore complessivo della disposizione volto a privilegiare il criterio sostanziale dell'effettiva utilizzazione delle aree e dei locali (prescindendo, quindi, dalla mera titolarità giuridica delle stesse): ne deriva che il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

*Massime precedenti Vedi:* N. 31743 del 2018 Rv. 651651 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 17246 del 27/06/2019 (Rv. 654599 - 01)**

*Presidente:* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RUSSO PASQUALE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 15/10/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Banche - Svalutazione dei crediti - Intangibilità di quote di deducibilità già maturate.

*In materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, con la conseguenza che la regola dell'indeducibilità, introdotta dal d.l. n. 168 del 2004, conv. in l. n. 191 del 2004, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai consolidata in forza della normativa antecedente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/07/2004 num. 168 CORTE COST., Legge 30/07/2004 num. 191 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26547 del 2016 Rv. 642364 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 17237 del 27/06/2019 (Rv. 654597 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

I. (FISCHIONI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/05/2011

180083 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Dazi doganali - Spedizionario - Obbligo di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione - Sussistenza - Presupposti.

*In tema di dazi doganali, grava sullo spedizionario l'obbligo - di cui all'art. 96, par. 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 - di presentare le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione purché, come specificato nella giurisprudenza unionale (CGUE, 21 dicembre 2016, causa n. C-547/2015), abbia accettato tale trasporto, prendendo in consegna e detenendo materialmente le merci, e sia consapevole della collocazione delle stesse in regime di transito comunitario.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 96 com. 2

Sez. 5 - , **Sentenza n. 17239 del 27/06/2019** (Rv. 654509 - 01)

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

L. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/03/2014

177332 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Controversia relativa al rimborso di un tributo - Potere dell'amministrazione di controdedurre affermando nuovi profili di diniego del rimborso - Ammissibilità – Fondamento.

*In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno costituito la motivazione di rigetto dell'istanza in sede amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13056 del 2004 Rv. 574553 - 01, N. 15026 del 2014 Rv. 631523 - 01

---

## Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16948 del 25/06/2019** (Rv. 654388 - 01)

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/07/2014

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Transazioni infragruppo interne - "Valore normale" ex art. 9 TUIR - Discrepanza - Valutazione di elusività - Esclusione - Disciplina del "transfer pricing" internazionale ex art. 110 TUIR - Applicazione analogica - Esclusione - Conseguenze - Nozione di "transfer pricing" domestico - Estraneità.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal "valore normale" indicato dall'art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono indice, di per sé, di una condotta elusiva, rappresentando l'eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato solo un elemento aggiuntivo, di eventuale conferma, della valutazione di elusività dell'operazione, senza che possa applicarsi, in via analogica, la disciplina del "transfer pricing" internazionale recata dall'art. 110, comma 7, del d.P.R. cit. (nel testo vigente "ratione temporis"), ostandovi il disposto - di interpretazione autentica - di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015, donde l'estraneità all'ordinamento tributario della nozione di "transfer pricing" domestico.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 17955 del 2013 Rv. 628827 - 01, N. 898 del 2019 Rv. 652196 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16960 del 25/06/2019** (Rv. 654389 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ITALO MARIO GHITTI**. Relatore: **ITALO MARIO GHITTI**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

M. (ROSSI LUCIO MODESTO MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/02/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Giudice tributario - Decisione secondo equità - Esclusione - Giudizio estimativo - Motivazione - Necessità - Fattispecie.

*Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva ridotto del 30% i maggiori ricavi accertati dall'Agenzia senza precisarne le ragioni).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7354 del 2018 Rv. 647521 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2015 Rv. 638078 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16975 del 25/06/2019** (Rv. 654390 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (CIMA ANGELO WALTER) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 27/11/2012

279444 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - MODALITA' Registro IVA - Obbligatorietà - Trascrizione definitiva - Necessità - Precaria annotazione a matita - Inidoneità - Registrazione inesistente - Conseguenze - Accertamenti dell'Ufficio - Esclusione.

*In tema di IVA, la registrazione obbligatoria delle fatture sull'apposito registro, prescritta dall'art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972, non può considerarsi realizzata con modalità diverse dalla trascrizione definitiva, sicché la precaria annotazione a matita, equivalendo a registrazione inesistente e, dunque, omessa, esonera l'Ufficio impositore dallo svolgimento di ulteriori accertamenti.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 16707 del 2005 Rv. 585006 - 01

---

**Annotata**

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16948 del 25/06/2019** (Rv. 654388 - 02)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/07/2014

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Transazioni infragruppo interne - "Valore normale" del prezzo ex art. 9 TUIR - Scostamento - Antieconomicità - Valutazione - Valenza indiziaria.

*In tema di determinazione del reddito d'impresa, lo scostamento dal "valore normale" del prezzo di transazione ex art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 può assumere rilievo, anche per operazioni infragruppo interne, quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni sotto il profilo della carenza di inerenza dei costi eccessivi, ovvero del possibile occultamento (parziale) del prezzo nel caso di profitti eccessivamente bassi.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18904 del 2018 Rv. 649772 - 03, N. 17955 del 2013 Rv. 628827 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16977 del 25/06/2019** (Rv. 654391 - 01)

Presidente: **CRUCITI ROBERTA.** Estensore: **PASQUALINA ANNA PIERA**

**CONDELLO.** Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

E. (MANZITTI ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/11/2012

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Indicazione di perdite pregresse - Natura - Dichiarazione di volontà - Conseguenze - Emendabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

*In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, riservata al contribuente dall'art. 102 (ora 84) del d.P.R. n. 917 del 1986, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisca errore materiale, obiettivamente rilevabile ed emendabile in ogni tempo, il fatto che la società contribuente avesse limitato quantitativamente l'opzione esercitata in dichiarazione all'utilizzo di perdite pregresse alla compensazione del reddito esposto nel periodo in contestazione, escludendo quindi che potesse avvalersi della facoltà di compensazione di perdite pregresse ulteriori rispetto ai maggiori redditi successivamente accertati).*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Massime precedenti Conformi: N. 5105 del 2019 Rv. 652644 - 01, N. 25566 del 2017 Rv. 645987 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 15452 del 2010 Rv. 613881 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16710 del 21/06/2019** (Rv. **654508 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA**.

Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

E. (DI MAGGIO GENNARO) contro E. (SAGLIOCCO GIORGIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2014

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione societaria - Responsabilità della beneficiaria per debiti erariali anteriori - Notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa – Esclusione - Violazione del diritto di difesa – Insussistenza.

*In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23342 del 2016 Rv. 641878 - 01, N. 31591 del 2018 Rv. 652105 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16699 del 21/06/2019** (Rv. **654688 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA**.

Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (RAMPINI MARIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 21/05/2015

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE "Trust" - Imposta di successione, di registro ed ipotecaria - Assoggettabilità - Condizioni - Attribuzione finale del bene al beneficiario - Necessità - Fondamento.

*Poiché ai fini dell'applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel "trust" di cui alla l. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del "trust", né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e "trustee" in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 16/10/1989 num. 364, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Legge 22/06/2006 num. 112 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 31445 del 2018 Rv. 652134 - 01, N. 25478 del 2015 Rv. 638198 - 01, N. 21614 del 2016 Rv. 641558 - 01, N. 3735 del 2015 Rv. 634927 - 01

---

**Annotata**

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16697 del 21/06/2019** (Rv. **654687 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** (Diff.)

F. (CORDEIRO GUERRA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/03/2010

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Società - Residenza fiscale - Esterovestizione - Configurabilità - Presupposti.

*In tema di imposte sui redditi, ricorre l'ipotesi di esterovestizione allorché una società, la quale ha nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell'attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizzi la propria residenza fiscale all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 33234 del 2018 Rv. 652118 - 01, N. 2869 del 2013 Rv. 625687 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16695 del 21/06/2019** (Rv. **654686 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ENRICO MANZON.** Relatore: **ENRICO MANZON.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (PORZIO MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/11/2013

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Royalties - Merci prodotte da un terzo - Valore doganale - Inclusione - Condizioni.

*In tema di dazi doganali, ai fini dell'inclusione dei diritti di licenza (cd. royalties) nel valore doganale delle merci importate incorporanti un marchio commerciale o di fabbrica, il pagamento degli stessi deve costituire condizione necessaria per l'acquisto dei beni e, ove questi siano prodotti da un terzo, deve sussistere un potere di controllo sullo stesso da parte del licenziante/venditore.*

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 143, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 14990 del 2019 Rv. 654011 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 16735 del 21/06/2019** (Rv. **654596 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **RICCARDO GUIDA.** Relatore:

**RICCARDO GUIDA.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Diff.)

S. (GIORGINO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 24/02/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Il ricorso volto all'ottemperanza degli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie è inammissibile se la decisione resa in sede cognitiva non contiene specifiche prescrizioni da eseguire, atteso che il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi ed ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma solo enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla stessa. (In applicazione del principio, S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza a fronte di una sentenza che, affermata l'errata applicazione dei coefficienti di redditività previsti dalla legge Visentini "ter", aveva demandato all'Amministrazione finanziaria la relativa quantificazione, da compiersi in base alle disposizioni vigenti "ratione temporis", senza fornire ulteriori specificazioni).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19346 del 2018 Rv. 649809 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10299 del 2019 Rv. 653652 - 01, N. 28286 del 2013 Rv. 629560 - 01

---

### Annotata

*Sez. 5 - , **Sentenza n. 16550 del 20/06/2019** (Rv. **654685 - 01**)*

*Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RITA RUSSO**. Relatore: **RITA RUSSO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)*

*B. (DE LEONARDIS FERDINANDO) contro C.*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 23/09/2013*

*181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - "Trust" con effetti traslativi - Soggetto passivo - "Trustee" - Fondamento - Limiti imposti dall'atto istitutivo ed effetto segregativo - Rilevanza - Esclusione.*

*In tema di ICI, costituisce presupposto impositivo ex art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1992 il possesso di beni immobili nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, mentre ai sensi del successivo art. 3 è soggetto passivo dell'imposta il proprietario o il titolare di altro diritto reale, sicché, in caso di beni immobili conferiti in un "trust" traslativo, il soggetto passivo è il "trustee", siccome divenuto titolare della proprietà degli stessi e tenuto, in quanto tale, ad amministrarli ed a sostenerne le spese, non assumendo rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 3, Legge 09/10/1989 num. 364, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

---

*Sez. 5 - , **Sentenza n. 16557 del 20/06/2019** (Rv. **654386 - 01**)*

*Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)*

*E. (CIMETTI MAURIZIO) contro L.*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/07/2013*

*138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Prova documentale - Disconoscimento ex art. 2719 c.c. - Modalità - Fattispecie.*

*In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214

*Massime precedenti Conformi:* N. 27633 del 2018 Rv. 651376 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4912 del 2017 Rv. 644441 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16545 del 20/06/2019 (Rv. 654684 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

*Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*

*C. (SAGLIOCCO GIORGIO) contro A.*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 30/10/2012

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021754/2017 64546102

*Massime precedenti Conformi:* N. 21754 del 2017 Rv. 645461 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16539 del 20/06/2019 (Rv. 654594 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:*

**GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*

*R. (MARZANO STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 24/05/2012

279495 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni di servizi relativi a beni immobili - Criteri - Pluralità di prestazioni - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di IVA, la territorialità della prestazione di servizi relativa a beni immobili siti in Italia è regolata dal criterio speciale di cui all'art. 7, comma 4, lett. a, del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia quello del luogo in cui l'immobile è ubicato, il quale prevale sul criterio di collegamento generale previsto nei commi precedenti, ai quali deroga, individuato nel luogo di domicilio o di residenza o di stabile organizzazione dei soggetti che rendono dette prestazioni, senza che assuma rilievo, in caso di pluralità di prestazioni, parte delle quali relative ad immobili, l'unicità delle stesse e, nell'individuazione del criterio di collegamento, la prevalenza dell'una rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il diniego espresso dall'Ufficio all'accoglimento dell'istanza di rimborso dell'IVA, proposta da società residente in Olanda, in relazione alle prestazioni di servizi consistenti nella concessione ai propri clienti del diritto di godimento delle piazzole di sosta site in Italia e destinate a campeggio, ritenendo irrilevante, ai fini della territorialità, la natura composita della pluralità di prestazioni da essa ulteriormente rese anche in Olanda e la conseguente unicità dell'operazione economica consistente nel fornire soggiorni turistici in Italia).*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388, Direttive del Consiglio CEE 17/11/2006 num. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 28386 del 2013 Rv. 629516 - 01

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16569 del 20/06/2019 (Rv. 654387 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

**Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.**

*(Conf.)*

M. (PUOTI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Comando non precisamente definito nella decisione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

*In materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell'ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 646 del 2012 Rv. 621288 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 19346 del 2018 Rv. 649809 - 01, N. 13681 del 2005 Rv. 582284 - 01

---

## **Annotata**

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16570 del 20/06/2019 (Rv. 654595 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore:**

**ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 27/01/2016

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Dazi doganali - Prodotti compensatori - Regime del perfezionamento passivo - Presupposti ed onere probatorio.

*In tema di tributi doganali, il regime di perfezionamento passivo consente, previa autorizzazione, di esportare temporaneamente fuori del territorio dell'Unione europea merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti compensatori, risultanti da queste operazioni, in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione, incombendo, in caso di contestazione, sul debitore dell'obbligazione doganale l'onere di provare che tali prodotti risultano dalla lavorazione delle merci in esportazione temporanea (Corte giust. 3 ottobre 2003, causa C-411/01, GEFECO SA).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 145, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 150, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 151

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Massime precedenti Vedi:* N. 4918 del 2013 Rv. 627150 - 01

---

### Annotata

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16253 del 18/06/2019 (Rv. 654592 - 01)**

**Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PAOLO CATALLOZZI.**

**Relatore: PAOLO CATALLOZZI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 18/01/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA - Scritture contabili - Scritture meccanografiche e cartacee - Equipollenza - Presupposti - Fattispecie

*In tema di IVA, ai fini della regolarità fiscale della contabilità d'impresa, il principio della equipollenza delle registrazioni meccanografiche a quelle cartacee postula che i relativi dati, in sede di controlli ed ispezioni, possano essere stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. (Nella specie, la S.C. ha negato l'esistenza di tale regolarità in quanto il contribuente, in sede di controllo, aveva dedotto che i dati richiesti erano memorizzati su appositi supporti informatici non presenti in sede e che avrebbe potuto stamparli solo successivamente presso un'altra sede rispetto a quella in cui era in corso il controllo).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 10/06/1994 num. 357 art. 7 com. 4, Legge 08/08/1994 num. 489

*Massime precedenti Vedi:* N. 22851 del 2010 Rv. 615624 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16261 del 18/06/2019 (Rv. 654593 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. Relatore: MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)**

**I. (LOGOZZO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 20/06/2016

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sul consumo di energia elettrica - Rimborso - Termine di decadenza biennale - Decorrenza - Fondamento.

*In tema di accise sull'energia elettrica, il saldo creditorio che matura al momento della presentazione della dichiarazione annuale - costituendo una modalità di pagamento dell'imposta, in quanto detratto "ex lege" dai successivi versamenti di acconto - non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario, con conseguente decorrenza del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per il rimborso dell'eventuale credito di imposta dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56 com. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 9283 del 2013 Rv. 626334 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 13724 del 2017 Rv. 644358 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 3100 del 2014 Rv. 629288 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16265 del 18/06/2019 (Rv. 654649 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: MICHELE CATALDI. Relatore: MICHELE CATALDI. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 10/05/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Associazione in partecipazione - Compensi agli associati in quota fissa - Deducibilità - Esclusione - Fondamento

*In tema di IRAP, ai fini della determinazione della base imponibile, non sono deducibili i compensi corrisposti dall'associazione in partecipazione ai propri associati calcolati in misura fissa, atteso che gli stessi rientrano nella nozione di utili di cui all'art. 11, comma 1, lett b), del d.lgs. n. 446 del 1997 e, pertanto, sono pienamente compatibili con la causa del contratto di cui all'art. 2549 c.c.*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2 lett. C, Cod. Civ. art. 2549

**Massime precedenti Vedi:** N. 9264 del 2007 Rv. 596545 - 01, N. 20049 del 2017 Rv. 645455 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 16001 del 14/06/2019 (Rv. 654160 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARCELLO MARIA FRACANZANI.**

**Relatore: MARCELLO MARIA FRACANZANI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)**

I. (PIZZONIA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 08/11/2012

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Domanda di rimborso - Infondatezza - Termini decadenziale o prescrizione - Inesistenza - Art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1972 - Applicazione analogica - Esclusione - Fondamento - Disciplina generale ex art. 2946 c.c. - Prescrizione decennale - Sussistenza - Giurisprudenza della Corte di giustizia UE - Conformità - Fattispecie.

*In tema di rimborso di imposte, stante l'assenza di norme che fissino espressamente termini di prescrizione o di decadenza per l'accertamento dell'infondatezza della relativa domanda, ed esclusa l'estensione analogica della disciplina dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, dettato per ipotesi diversa da quella di specie (riguardante istanza proposta da cittadino straniero), trova applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., che prevede la prescrizione decennale, in conformità con l'interpretazione della Corte di giustizia UE (sentenza 11 giugno 2009, C-155/08 e C-157/08), secondo cui la previsione di termini di accertamento più lunghi per i redditi prodotti all'estero, rispetto a quelli di provenienza nazionale, è conforme al diritto comunitario, giustificandosi in ragione della prevalenza dell'interesse all'integrità delle entrate tributarie nazionali e della necessità di contrastare frodi fiscali, rispetto alle libertà unionali di prestazione di servizi e di circolazione delle merci.*

**Riferimenti normativi:** DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 3404 del 2019 Rv. 652522 - 01, N. 2392 del 2018 Rv. 646705 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15996 del 14/06/2019** (Rv. **654159 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (MASTURSI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/04/2012

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l.fall. - Riassunzione del giudizio - Termine - Decorrenza - Dalla pendenza del procedimento concorsuale – Esclusione – Dalla conoscenza effettiva - Individuazione.

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

*In caso di interruzione del processo determinata, "ipso iure", dall'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., il termine per la riassunzione del giudizio a carico della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare presentando domanda di ammissione allo stato passivo, non decorre dalla legale conoscenza che abbia avuto della pendenza del procedimento concorsuale, ma dal momento in cui essa abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento concorsuale, decorrente, in assenza di ulteriori elementi, dal momento in cui sia stata depositata o inviata la domanda di ammissione allo stato passivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9578 del 2018 Rv. 648119 - 01, N. 2658 del 2019 Rv. 652546 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15994 del 14/06/2019** (Rv. **654158 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Diff.)

E. (ALLEGRO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/07/2011

279386 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE Documenti acquisiti nel corso di attività di polizia tributaria - Utilizzabilità - Autorizzazione dell'Autorità giudiziaria - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze della mancanza di detta autorizzazione - Invalidità dell'atto impositivo – Esclusione.

*In tema di accertamento delle imposte, l'utilizzazione della documentazione acquisita nel corso delle attività di polizia tributaria non è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, in quanto tale atto è posto esclusivamente a tutela del segreto istruttorio, con la conseguenza che, non essendovi, peraltro, alcuna esigenza di tutela dei terzi, la sua mancanza non inficia l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22788 del 2017 Rv. 646133 - 01, N. 14058 del 2006 Rv. 590387 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15994 del 14/06/2019** (Rv. **654158 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **TASSONE KATE**. (Diff.)

E. (ALLEGRO ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/07/2011

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tributi doganali – Regime preferenziale di cui al Regolamento CEE n. 1767/1982 - Condizioni - Presentazione del certificato IMA 1 compilato in violazione delle istruzioni - Conseguenze – Fondamento – Fattispecie.

*In tema di tributi doganali, la disciplina del Regolamento CEE n. 1767/1982 (applicabile "ratione temporis"), come modificato dal Regolamento CE n. 1600/95, subordina la concessione del regime preferenziale in favore dell'importatore alla presentazione, al momento dello sdoganamento dei beni, del certificato IMA 1, la cui compilazione in conformità delle istruzioni enunciate negli allegati al Regolamento cit. costituisce, secondo la giurisprudenza unionale, condizione per il riconoscimento del beneficio. Ne consegue che, dovendo il certificato IMA 1, tra l'altro, attestare la non inferiorità del prezzo delle merci franco frontiera alla "soglia" fissata dai regolamenti e contenere la dichiarazione dell'importatore in ordine alla mancata concessione, presente o futura, di sconti, premi o altre forme di riduzione che possano determinare un valore inferiore a quello minimo fissato all'importazione per i prodotti interessati, l'accertato godimento di sconti, premi o riduzioni produttive degli effetti appena precisati determina la non corrispondenza del medesimo certificato alle istruzioni enunciate nel regolamento cit. e, quindi, la perdita del trattamento preferenziale. (Nella specie, la S.C. ha giudicato irrilevante che il ricorrente avesse beneficiato "ex post" di sconti sotto forma di premi post vendita, reputando decisiva la loro applicazione da parte dell'esportatore ai fini della violazione della dichiarazione di impegno dell'importatore, avendo praticato a consuntivo un valore di transazione inferiore al prezzo-soglia necessario per beneficiare del prelievo agricolo preferenziale).*

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 01/07/1982 num. 1767, Regolam. Commissione CEE 11/08/1995 num. 1600

Massime precedenti Conformi: N. 5385 del 2012 Rv. 621858 - 01

---

### Annotata

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16004 del 14/06/2019** (Rv. **654161 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**.  
Relatore: **MARCELLO MARIA FRACANZANI**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

S. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 14/05/2013

178461 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO Dividendi azionari - Versati da una società italiana a società madre residente in Francia - Regime fiscale - Opzione da parte della società madre per il credito di imposta - Ritenuta del 5% sui dividendi in virtù della Convenzione Italia-Francia - Applicabilità - Ragioni - Violazione art. 16 preleggi - Esclusione - Violazione dell'art. 26 della Convenzione di Vienna - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, cui sia stato riconosciuto il credito di imposta, va applicata la ritenuta del 5 per cento ai sensi degli artt. 10 e 24 della Convenzione tra Italia e Francia sulle doppie imposizioni, recepita con l. n. 20 del 1992, in quanto non contrastante con la direttiva 435/90/CEE del Consiglio, prevalendo tale disciplina, prescelta dal contribuente, sull'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente alla società di optare per l'esenzione*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*della ritenuta sui dividendi, ma senza credito di imposta, con la conseguenza che l'opzione della società madre per il riconoscimento del credito di imposta esclude l'applicazione del diverso regime di cui al cit. art. 27-bis, che non prevede e non consente il cumulo dei due benefici, senza che sia configurabile la violazione né dell'art. 16 delle preleggi e del principio di reciprocità e di uniformità di interpretazione, trattandosi di disciplina dettata a parità di condizioni con la Francia, né dell'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che presuppone proprio l'applicabilità della Convenzione Italia-Francia, la quale, tuttavia, è cedevole rispetto alla direttiva madre-figlia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il diniego opposto dall'Amministrazione avverso le plurime istanze di rimborso presentate dalla società madre, residente in Francia, per crediti d'imposta relativi a dividendi distribuiti dalla società figlia residente in Italia, in ragione dell'alternatività tra il regime convenzionale e quello di esenzione da imposizione dei dividendi in Francia di cui alla menzionata direttiva).*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 24, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 26, Legge 12/02/1974 num. 112, Preleggi art. 16, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136

*Massime precedenti Conformi:* N. 8621 del 2011 Rv. 617554 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27111 del 2016 Rv. 642420 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 16010 del 14/06/2019 (Rv. 654385 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

**V. (NICODEMO MASSIMILIANO) contro A.**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2017

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Controversie tributarie in materia di IVA - Norme comunitarie imperative - Soggezione - Giudicato esterno - Vincolatività - Esclusione - Fondamento - Giurisprudenza unionale - Conseguenze - Giudicato in materia di tributi diretti e rapporti d'IVA - Efficacia preclusiva - Esclusione.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, le controversie in materia di I.V.A. sono soggette a norme comunitarie imperative la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dall'eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove gli stessi impediscano - secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, in causa C-2/08 - la realizzazione del principio di contrasto dell'abuso del diritto, individuato dalla giurisprudenza unionale come strumento teso a garantire la piena applicazione del sistema armonizzato di imposta, sicché il giudicato formatosi in materia di tributi diretti non è preclusivo delle questioni concernenti il diverso rapporto giuridico d'imposta sul valore aggiunto, anche se relativo alla stessa annualità e scaturente dalla medesima indagine di fatto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14596 del 2018 Rv. 649015 - 01, N. 16996 del 2012 Rv. 624024 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15637 del 11/06/2019** (Rv. **654156 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**

B. (*BELLI CONTARINI EDOARDO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/05/2013

159001 SOCIETA' - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETA' - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA Legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta - Rapporti pendenti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione dei soci - Litisconsorzio processuale - Limiti - Distinzione tra rapporti attivi e passivi - Necessità - Fattispecie.

*In tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarietà o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (Nella specie, la S.C. ha accolto, nel merito, l'originario ricorso del contribuente che, quale ex socio, aveva agito per il rimborso del credito IVA, non iscritto nel bilancio finale di liquidazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1312, Cod. Civ. art. 2324, Cod. Civ. art. 2492, Decreto Legisl. 17/01/2006 num. 6

Massime precedenti Conformi: N. 17492 del 2018 Rv. 649892 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15630 del 11/06/2019** (Rv. **654384 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **GIOVANNI FANTICINI.** Relatore:

**GIOVANNI FANTICINI.** P.M. **SORRENTINO FEDERICO.** (*Conf.*)

M. (*D'AMBRA VITO*) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/04/2014

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE  
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004233/2017 64321001

Massime precedenti Conformi: N. 4233 del 2017 Rv. 643210 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15638 del 11/06/2019** (Rv. **654157 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**.

Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PACE FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/06/2013

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013980/2016 64017801

Massime precedenti Conformi: N. 13980 del 2016 Rv. 640178 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15645 del 11/06/2019** (Rv. **654143 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore:

**ANTONIO MONDINI**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DI MARIO NICOLA)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/12/2016

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Provvedimento giudiziario – Annullamento definitivo - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro - Cartella di pagamento - Impugnazione - Accoglimento da parte della C.T.R. - Ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione soccombente - Difetto d'interesse - Fondamento - Fattispecie.

*In tema d'imposta di registro sugli atti dell'Autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente riformato, l'Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella di pagamento senza procedere alla riscossione, non ha interesse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella emessa dal giudice tributario d'appello, essendo venuto meno il presupposto dell'imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell'immediato rimborso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso col quale l'Amministrazione chiedeva la condanna del contribuente al pagamento delle sanzioni e degli interessi relativi all'imposta dovuta su un provvedimento giudiziario definitivamente riformato).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24097 del 2014 Rv. 633136 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15454 del 07/06/2019** (Rv. **654383 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore:

**ANTONIO MONDINI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/09/2017

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Processo tributario - Prova critica – Precisione – Gravità – Concordanza – Applicazione – Definizione - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Nel processo tributario, in tema di formazione della prova critica valgono i medesimi criteri di cui all'art. 2729 c.c., laddove: la "precisione" va riferita all'indizio costituente il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso sia ben determinato nella realtà storica; la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto; la "concordanza", infine, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva escluso il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. in ipotesi di accertata differenza reddituale tra cointestatari di conto corrente, non riconoscendo a tale circostanza valore indiziario, in mancanza di una regola di esperienza che consenta di correlarla alla riferibilità delle somme, in un determinato periodo, ad uno solo dei correntisti).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1298

*Massime precedenti Conformi:* N. 2482 del 2019 Rv. 652386 - 02

---

### Annotata

*Sez. 5 - , **Sentenza n. 15449 del 07/06/2019** (Rv. **654136 - 01**)*

*Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** Estensore: **GIACOMO MARIA STALLA.***

*Relatore: **GIACOMO MARIA STALLA.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Diff.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/12/2014*

*279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Debiti della massa ereditaria - Deducibilità - Condizioni - Sistema di prove legali - Sussistenza - Prove atipiche - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Debiti verso istituti di credito - Certificato di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990 - Necessità e sufficienza - Fattispecie.*

*In tema di imposta sulle successioni, la deducibilità dei debiti della massa ereditaria è subordinata alle condizioni e alle dimostrazioni, integranti sistema di prova legale, prescritte dagli artt. 21 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, senza potersi dare rilievo a mezzi diversi da quelli previsti dalla legge, sicché, ove si tratti di debiti verso istituti di credito, la produzione del certificato di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. cit., è necessaria anche quando vi sia riscontro in altri documenti, pur costituenti prova legale e, al tempo stesso, è sufficiente, anche in mancanza di ulteriori risultanze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, ove, con riferimento ai debiti della massa verso istituti di credito, documentati nei suddetti certificati, era stato dato rilievo, ma solo "ad abundantiam", a quanto riportato nel piano di riparto di una procedura esecutiva promossa nei confronti del "de cuius").*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6957 del 2008 Rv. 602553 - 01, N. 24547 del 2007 Rv. 601059 - 01, N. 4176 del 2019 Rv. 652594 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15450 del 07/06/2019 (Rv. 654155 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: GIACOMO MARIA STALLA.**

**Relatore: GIACOMO MARIA STALLA. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)**

G. (GARAVAGLIA ANTONELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/04/2016

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI Procedura telematica di registrazione - Notaio rogante - Responsabilità per il pagamento della maggiore imposta liquidata dall'Ufficio - Configurabilità - Limiti - Imposta principale - Definizione - Fattispecie.

*In tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative. (Nella specie, la S.C. ha accolto nel merito il ricorso di un notaio contro un avviso di liquidazione che aveva assoggettato ad imposta proporzionale, anziché fissa, un atto costitutivo di "trust" autodichiarato, nel rilievo che la sussumibilità di tale negozio come atto traslativo dipendesse da valutazioni giuridico-interpretative dell'Ufficio, sicché la maggiore imposta che ne era scaturita era qualificabile come complementare, al cui pagamento il notaio non era obbligato quale responsabile d'imposta).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 13626 del 2018 Rv. 648676 - 01, N. 12257 del 2017 Rv. 644133 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15439 del 07/06/2019 (Rv. 654382 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PAOLA D'OVIDIO. Relatore: PAOLA D'OVIDIO.**

P. (CHIARELLO ANTONIO) contro P. (QUINTARELLI ALFONSO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/12/2014

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE ICI - Detrazione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisiti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Necessità - Disgregazione del nucleo familiare per separazione di fatto dei coniugi - Conseguenze - Convivenza del residuo nucleo familiare nell'abitazione - Spettanza del beneficio - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di ICI, ai fini della detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2007), il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), deve provare che esso costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari; pertanto, ove intervenga separazione personale di fatto dei coniugi, il diritto al beneficio permane solo in favore del residuo nucleo familiare convivente nell'abitazione, non più identificabile con la casa coniugale. (Fattispecie in cui, a fronte di avvenuto trasferimento in altro Comune del coniuge della ricorrente, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che, venuta meno la convivenza tra i coniugi, aveva ritenuto ammissibile la detrazione per l'immobile soggetto a tassazione limitatamente al residuo nucleo familiare ivi abitualmente dimorante).*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 150

*Massime precedenti Vedi:* N. 15444 del 2017 Rv. 645041 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019 (Rv. 654397 - 01)**

*Presidente:* **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MASSIMO VECCHIO.** *Relatore:* **MASSIMO VECCHIO.** *P.M. TASSONE KATE. (Conf.)*

*C. (BALDASSARI CARLO) contro D. (NUTI FLAVIO)*

Dichiara cessata la materia del contendere, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/07/2014

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Debiti tributari - "Rottamazione" ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018 - Operatività "ipso iure" - Conseguenze - Debiti litigiosi - Estinzione del processo - Provvedimento di sgravio - Necessità - Esclusione.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

*L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 31021 del 2018 Rv. 651568 - 01, N. 19568 del 2017 Rv. 645279 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15460 del 07/06/2019 (Rv. 654507 - 01)**

*Presidente:* **DI IASI CAMILLA.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.**

*I. (CARDOSI ALESSANDRO) contro D. (BIZZARRI GIOVANNI)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 29/09/2014

181414 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) Postazioni di distribuzione automatica di fototessere - Natura giuridica - Beni componenti l'azienda - Configurabilità - Sede legale o effettiva dell'impresa - Rapporto pertinenziale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Esenzione fiscale prevista per le insegne - Inapplicabilità.

*In tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" che secondo la definizione dell'art. 2555 c.c. costituiscono l'azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 17 com. 1, Decreto Legge 14/04/2002 num. 13 art. 2 bis com. 6, Legge 14/04/2002 num. 75 art. 1, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 47 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 7348 del 2012 Rv. 622894 - 01, N. 7778 del 2019 Rv. 653053 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15341 del 06/06/2019 (Rv. 654154 - 01)**

*Presidente:* **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

*Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Diff.)*

*S. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/03/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP- Parziale deducibilità- Finalità incentivanti- Conseguenze- Estensione dell'agevolazione- Esclusione- Ragioni- Discrezionalità legislativa- Integrale deducibilità- Questione di legittimità costituzionale- Manifesta infondatezza.

*In tema di IRAP, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale - anziché integrale - nella misura forfettaria del dieci per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al costo del lavoro ed agli interessi passivi, costituendo legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore che, con scelta insindacabile in quanto non palesemente arbitraria né irrazionale, ha inteso così promuovere una parziale detassazione dei costi con lo scopo di incentivare la competitività delle imprese nell'interesse generale, non ravvisandosi un obbligo per il medesimo legislatore di estendere la misura agevolativa, opzione che comporterebbe non solo un aumento delle risorse necessarie per la sua attuazione, ma anche un allargamento degli obiettivi generali perseguiti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Costituzione art. 53

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 15359 del 06/06/2019 (Rv. 654135 - 01)**

*Presidente:* **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:*

**GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 16/11/2016

113072 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - COMPUTO Definizione agevolata - Sanzioni - Pagamento effettivo - Termine - Natura perentoria - Conseguenze - Definizione a mezzo bonifico effettuato l'ultimo giorno utile - Adempimento - Tardività - Ragioni - Fattispecie.

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*In tema di definizione agevolata per violazioni alle norme tributarie, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 il pagamento del terzo della sanzione deve avvenire perentoriamente entro sessanta giorni, sicché ove il contribuente provveda alla definizione mediante bonifico bancario effettuato l'ultimo giorno utile, con conseguente accredito della somma solo in data successiva, l'adempimento deve considerarsi tardivo, essendo necessario che il creditore entri effettivamente nella materiale disponibilità del denaro entro il suddetto termine, che assolve alla funzione di evitare l'instaurazione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che il contribuente avesse inviato, a mezzo fax, copia della disposizione di bonifico, ritenendola attività non esaustiva dell'obbligo di pagamento).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 3, Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1182

*Massime precedenti Vedi:* N. 18877 del 2008 Rv. 604212 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15320 del 06/06/2019 (Rv. 654152 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:*

**GIANLUCA GRASSO.** *P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (VACCARO GIUSEPPE)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 20/05/2010*

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Componenti del reddito - Individuazione - Riferimento all'esercizio di competenza - Condizioni - Certezza e determinabilità - Onere della prova - Ripartizione tra Amministrazione finanziaria e contribuente - Componenti determinabili a mezzo di un procedimento amministrativo - Imputazione all'esito dell'espletamento - Irrecuperabilità - Fattispecie.

*In tema di imposte sul reddito d'impresa, la regola posta dall'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), mira a contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va quindi interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione. Pertanto, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare. (Nella specie, la S.C. ha annullato la gravata sentenza che aveva incluso tra i componenti negativi di reddito somme non incassate fatte oggetto di precetto, accogliendo il ricorso agenziale che ne assumeva la deducibilità in altro esercizio, una volta divenuta certa la loro irrecuperabilità).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 20521 del 2006 Rv. 593422 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27296 del 2014 Rv. 633659 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15321 del 06/06/2019** (Rv. **654153 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GIANLUCA GRASSO**. Relatore: **GIANLUCA GRASSO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Parz. Diff.)

L. (OSNATO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/02/2011

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione – Abuso del diritto – Nozione – Fattispecie.

*In materia tributaria, integra abuso del diritto, il cui divieto costituisce principio generale antielusivo, l'operazione economica volta al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto antieconomica e priva di razionalità la rinuncia, da parte di un socio, ad un ingente credito nei confronti della società, cui era seguita la cessione delle quote ad un prezzo incongruo rispetto al loro valore, senza alcun ritorno economico).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 16217 del 2018 Rv. 649194 - 01, N. 18632 del 2018 Rv. 649769 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15337 del 06/06/2019** (Rv. **654235 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Parz. Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro J. (TOSI LORIS)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 03/11/2016

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise - Provviste di bordo - Navi in partenza oggetto di "bunkeraggio" - Regime doganale - Esportazione definitiva - Condizioni - Navi mercantili o commerciali - Destinazione al trasporto - Presunzione - Contrattualistica - Rilevanza - Prova contraria - Fattispecie.

*In tema di accise, i beni costituenti provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza (oggetto di bunkeraggio) - nella specie gasolio combustibile per la propulsione -, in deroga al principio generale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973, si considerano in esportazione definitiva ai sensi dell'art. 254, comma 1, del T.U.L.D., in quanto destinate ad essere consumate a bordo fuori del territorio doganale, a condizione che si tratti di navi mercantili o commerciali, tali presumendosi quelle destinate al trasporto, non equiparabili alle imbarcazioni da diporto, assoggettate a regime speciale, e potendosi ricavare tale destinazione anche sulla base degli impegni contrattuali che individuino linee prestabilite e precise scadenze, salva la prova della simulazione delle pratiche di partenza volta a beneficiare fraudolentemente dell'agevolazione.*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 12613 del 2006 Rv. 590497 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15341 del 06/06/2019 (Rv. 654154 - 02)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**

**Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)**

**S. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/03/2012

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Maggiore IRES/IRPEG per indeducibilità IRAP - Rimborso - Disciplina ex art. 2 del d.l. n. 201 del 2001 - Applicabilità limitata - Termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Pendenza - Disciplina ex art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 - Applicabilità - Condizioni.

*In tema di rimborso di maggiore IRES/IRPEG versata per effetto della mancata deduzione dell'IRAP, poiché la disciplina retroattiva introdotta dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (cd. "Salva Italia"), conv. in l. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, resta ferma la disciplina dell'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il succitato termine, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11087 del 2019 Rv. 653666 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15201 del 04/06/2019 (Rv. 654012 - 01)**

**Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO. P.M. SORRENTINO FEDERICO. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LEONE GREGORIO)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/07/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise – Fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 – Ambito applicativo – Fatti costituenti reato - Rilevanza – Esclusione.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

*In tema di accise, le sanzioni previste dall'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 colpiscono le condotte, attive o omissive, di irregolare od omessa registrazione o dichiarazione, ovvero comportamenti ostruzionistici commessi dal contribuente, in sede di verifica, idonei ad incidere sull'accertamento del tributo, e si applicano a prescindere dalla sussistenza di fatti costituenti reati conseguenti al verificarsi delle medesime condotte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1 lett. C

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15202 del 04/06/2019** (Rv. **654150 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LEONE GREGORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 20/07/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Fattispecie sanzionatorie di cui agli artt. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicazione cumulativa - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Esclusione - Fondamento.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

*In tema di accise sull'energia elettrica, la contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 504 del 1995 -fattispecie di pericolo riguardante condotte del contribuente in grado di incidere, "a priori", sulla fase dell'accertamento del tributo - e quella di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - fattispecie di danno che colpisce, "a posteriori", nella fase della riscossione, l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza, attesa la loro diversità sia sul piano strutturale che sotto il profilo offensivo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30034 del 2018 Rv. 651609 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15198 del 04/06/2019** (Rv. **654134 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BASILAVECCHIA MASSIMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Imposte addizionali - Finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE - Disciplina nazionale - Mere finalità bilancistiche - Contrasto col diritto unionale - Conseguenze - Art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989 - Disapplicazione - Non debenza.

*In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6 com. 2, Legge 27/01/1989 num. 20

Massime precedenti Vedi: N. 498 del 1966 Rv. 320996 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

### **Massime successive: Vedi**

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 15207 del 04/06/2019** (Rv. **654151 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FILIPPO D'AQUINO**. Relatore: **FILIPPO D'AQUINO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MILLI MARINA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2015

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Merci presentate in dogana con procedura semplificata ex art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Spedizioniere doganale - Responsabilità solidale per dazi, imposte e diritti - Configurabilità - Fondamento.

*In tema di tributi doganali, lo spedizioniere che presenta merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell'ammissione alla procedura semplificata di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990, risponde, ai sensi degli artt. 201 e 202 del regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), solidalmente col soggetto per conto del quale ha presentato la merce, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all'operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto in grado di valutare, anche per la propria preparazione professionale, la veridicità dei documenti trasmessigli e, quindi, consapevole dell'irregolarità dell'introduzione delle merci nel territorio della Comunità.*

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 12

Massime precedenti Conformi: N. 9773 del 2010 Rv. 612650 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 15195 del 04/06/2019** (Rv. **654133 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. Relatore: **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Conf.)

M. (MAZZONI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/09/2015

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Classificazione doganale - Procedura ex art. 65 T.U.L.D. - Audizione personale delle parti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In materia di classificazione doganale, la procedura di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 43 del 1973 non richiede, ai fini della regolarità del contraddittorio, la previa audizione personale delle parti, non necessaria in ragione del carattere altamente tecnico delle questioni controverse (Nella specie, la S.C., in assenza di indicazioni degli elementi utili che dall'audizione sarebbero potuti derivare, ha rigettato il ricorso del contribuente che comunque aveva partecipato attivamente alla procedura, depositando note e ricevendo quelle della controparte).*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 65, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 66, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 12095 del 2019 Rv. 653853 - 01, N. 8136 del 2019 Rv. 653521 - 01, N. 8060 del 2013 Rv. 625893 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 5 - , Sentenza n. 15184 del 04/06/2019 (Rv. 654132 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: GIUSEPPE LOCATELLI. Relatore: GIUSEPPE LOCATELLI.**

A. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 08/04/2011

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Sede dell'amministrazione ex art. 73 (già 87) T.U.I.R. - Sede effettiva di matrice civilistica - Assimilabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE In genere.

*In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all'art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica, intesa come il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell'ente e di convocazione delle assemblee e, quindi, come luogo stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. (Fattispecie in tema di estero-vestizione di una società-madre avente sede in Olanda in cui la S.C., cassando la sentenza della C.T.R., ha ritenuto la nazionalità italiana ed inglese dei suoi amministratori non sintomatica dell'ubicazione della sede effettiva in Italia).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 73 com. 3, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Cod. Civ. art. 46

*Massime precedenti Conformi:* N. 2869 del 2013 Rv. 625688 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27112 del 2016 Rv. 642421 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17463 del 28/06/2019 (Rv. 654730 - 01)**

**Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.**

M. (GESSINI AGOSTINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/04/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014275/2018 64886901

*Massime precedenti Conformi:* N. 14275 del 2018 Rv. 648869 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019 (Rv. 654731 - 01)**

**Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 26/04/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Art. 1, parte 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Abitazione di lusso - Superficie utile - Determinazione - Art. 6 del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969 -

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Applicabilità - Inclusione nella superficie utile dei muri perimetrali e divisori - Legge n. 47 del 1985 e d.m. Lavori Pubblici n. 801 del 1977 - Utilizzabilità - Esclusione – Fondamento.

*In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dall'art. 51 della l. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Legge 02/02/1985 num. 47 art. 51, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 5, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 6, Decr. Minist. Lavori pubblici 10/05/1977 num. 801

*Massime precedenti Vedi:* N. 8421 del 2017 Rv. 643477 - 01, N. 861 del 2014 Rv. 629478 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019 (Rv. 654733 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PIERPAOLO GORI. Relatore: PIERPAOLO GORI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/10/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della "notitia criminis" entro il termine di decadenza ordinario).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 130, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 131, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 132, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11171 del 2016 Rv. 639877 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17479 del 28/06/2019 (Rv. 654732 - 01)**

**Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: MAURO MOCCI. Relatore: MAURO MOCCI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 08/06/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo - Ambito applicativo - Omessi o tardivi versamenti - Necessità - Esclusione.

*In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 13759 del 2016 Rv. 640341 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019 (Rv. 654729 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 31/01/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Commissioni tributarie - Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria - Condizioni - Pluralità di prescrizioni - Sussistenza di elementi positivi di confusione - Necessità - Onere di allegazione - Spettanza al contribuente - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative tributarie, il giudice ha il potere di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni irrogate in conseguenza della violazione di una norma dovuta ad un errore di interpretazione - che il contribuente ha l'onere di allegare e provare, senza che la circostanza sia rilevabile d'ufficio dall'autorità giudiziaria - maturato in condizioni di obiettiva incertezza sulla sua portata, situazione che si realizza anche nell'ipotesi nella quale la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il coordinamento delle quali appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175

*Massime precedenti Conformi:* N. 440 del 2015 Rv. 634427 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 17199 del 26/06/2019** (Rv. 654528 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LUCIO LUCIOTTI**. Relatore: **LUCIO LUCIOTTI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GRANDE DONATO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 09/03/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Impresa - Aiuto di Stato - Erogazione - Presupposti - Ius superveniens - Incidenza sull'onere della prova.

*In tema di agevolazioni tributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero se ricorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali, con la conseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2, lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto). Ai fini di detta prova, per effetto dello "ius superveniens" costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alle parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispensabili.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2019 Rv. 652369 - 01, N. 10450 del 2018 Rv. 648403 - 02, N. 13458 del 2016 Rv. 640270 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 17191 del 26/06/2019** (Rv. 654728 - 01)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **PIERPAOLO GORI**. Relatore: **PIERPAOLO GORI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (VOLPE GIAN MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Diritto al rimborso dell'eccedenza IVA - Prescrizione decennale - Decorrenza - Scadenza del termine di tre mesi per la presentazione della dichiarazione annuale - Fondamento.

*In tema d'IVA, i rimborsi dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione dell'Amministrazione finanziaria e dall'eventuale credito risultante da un accertamento definitivo.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7223 del 2016 Rv. 639239 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17020 del 25/06/2019 (Rv. 654398 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: PIERPAOLO GORI. Relatore: PIERPAOLO GORI.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 07/06/2017

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Imposte non pagate - Responsabilità degli amministratori e liquidatori ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Obbligazione civile "ex lege" - Conseguenze - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione o coobbligazione nei debiti tributari - Esclusione.

*In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un'obbligazione civile propria "ex lege" in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 11968 del 2012 Rv. 623331 - 01

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17015 del 25/06/2019 (Rv. 654527 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONELLA DELL'ORFANO. Relatore: ANTONELLA DELL'ORFANO.**

B. (CASTELNUOVO ANDREA) contro C. (GENCO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/01/2018

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Imposta comunale sugli immobili - Contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari - Aliquota agevolata prevista per l'"abitazione principale" - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

*In tema di ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità immobiliari consente l'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata (trasformatasi in totale esenzione, dal 2008, ex art. 1, d.l. n. 93 del 2008) prevista per l'"abitazione principale", sempre che il derivato complesso abitato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il loro numero, ma l'effettivo impiego ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità. (Fattispecie relativa ad unico appartamento composto da due subalterni in cui la S.C. ha cassato la sentenza della CTR per aver ritenuto necessario, ai fini delle agevolazioni sull'abitazione principale, l'unitario accatastamento degli immobili).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 53 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 lett. E CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 art. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 15198 del 2014 Rv. 631558 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9030 del 2017 Rv. 643647 - 01

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019 (Rv. 654727 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.**

R. (MAIORANA ANTONIO) contro F.  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Chiamata in causa dell'ente impositore - Natura - "Litis denuntiatio" - Conseguenze.

*Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

*Massime precedenti Vedi:* N. 9250 del 2019 Rv. 653645 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16676 del 21/06/2019 (Rv. 654726 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Relatore: ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BLASIO FILIPPO)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2017

180046 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - CONTROVERSIE DOGANALI - IN GENERE Bolletta doganale - Natura – Fondamento.

*In tema di dazi doganali, la bolletta doganale è un atto pubblico munito di fede privilegiata perché attesta fatti direttamente percepiti dal pubblico ufficiale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1924 del 1984 Rv. 434002 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019 (Rv. 654725 - 01)**

**Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: ROSARIA MARIA CASTORINA. Relatore: ROSARIA MARIA CASTORINA.**

C. (BALDASSARI CARLO) contro A.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/05/2017

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI Contributi di bonifica - Perimetro di contribuenza - Omessa trascrizione – Conseguenze.

*In tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione*

## SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

*di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 12, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Legge Reg. Toscana 05/05/1994 num. 34 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 654 del 2012 Rv. 621285 - 01, N. 4513 del 2009 Rv. 606857 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15540 del 07/06/2019 (Rv. 654141 - 01)**

*Presidente:* **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.**

*C. (PANNONE RAFFAELE) contro C. (CENTORE PAOLO)*  
Rigetia, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/12/2017

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE - Imposizione tributaria - Procedimento di accertamento - Presentazione di deduzioni difensive - Effetti - Sospensione del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

*In tema di processo tributario, al di fuori delle ipotesi espressamente previste della legge, la presentazione di deduzioni difensive non rivolte nei confronti di un atto irrogativo di sanzione ma riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ai fini dell'impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l'esercizio del potere dell'Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d'ufficio o di revoca dell'atto contestato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 6

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 16097 del 2009 Rv. 609025 - 01



## UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*questioni processuali e comuni alle sezioni*



## QUESTIONI PROCESSUALI

### 1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 17566 del 28/06/2019** (Rv. **654416 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**.

Relatore: **ROSA MARIA DI VIRGILIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

T. (DI AMATO ASTOLFO) contro A.

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/10/2016

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2000 - Portata - Diversa determinazione contrattuale - Prevalenza - Condizioni.

*In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale. (Nella specie, la S.C., nel richiamare, a supporto dell'affermato principio, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE - tra le altre, sentenza 9 giugno 2011, in causa C-87/10 -, ha ritenuto che il riferimento, contenuto nel contratto, alla clausola Incoterms "FCA Free Carrier ... named place", non palesasse la chiara ed univoca volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna della merce, in deroga al criterio fattuale del recapito finale, essendo la predetta clausola intesa essenzialmente a regolamentare il profilo del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo al compratore).*

Riferimenti normativi:

Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5 bis lett. B

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24279 del 2014 Rv. 633177 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32362 del 2018 Rv. 651823 - 01

---

### 2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16635 del 20/06/2019** (Rv. **654446 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **AUGUSTO TATANGELO**. Relatore:

**AUGUSTO TATANGELO**.

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Pluralità di domande contro lo stesso convenuto - Valore indeterminato di una di esse - Cumulo oggettivo - Configurabilità - Conseguenze.

*Nel caso in cui, unitamente ad una domanda di valore determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito, venga proposta contro lo stesso convenuto una domanda di valore indeterminato, trova applicazione la disciplina del cumulo ex art. 10, comma 2, c.p.c., con conseguente spostamento della competenza al giudice superiore, salvo che l'attore abbia dichiarato, in modo inequivoco, di voler contenere il valore della seconda domanda entro detto limite.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### *Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 7

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 9

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 104

Cod. Proc. Civ. art. 33

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16424 del 2018 Rv. 649696 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 19/06/2019 (Rv. 654609 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO**. *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO**.

P. (MARTELLA GIUSEPPE) contro E. (MATTEO LUIGI)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 20/07/2018

058165 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - DEROGHE ALLA COMPETENZA Clausola di deroga alla competenza - Richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento – Efficacia - Condizioni – Conseguenze.

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*E' efficace una clausola di elezione convenzionale del foro esclusivo pattuita attraverso il richiamo esplicito alla disciplina fissata in un distinto documento unilateralmente predisposto, ove il rinvio sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, e la clausola sia specificamente sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di approvarne il contenuto, attribuendosi, in tal modo, alle previsioni di quella disciplina il valore di clausole concordate.*

### *Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 1341

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1342

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 28

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 29

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 38

CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 27764 del 2018 Rv. 651357 - 01, N. 8751 del 2018 Rv. 648543 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16284 del 18/06/2019 (Rv. 654348 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA PELLECCIA.**

**Relatore: ANTONELLA PELLECCIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)**

D. (BELLECCA LILIANA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2016

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Causa relativa a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza territoriale - Onere di proposizione dell'eccezione gravante sul convenuto - Riferimento a tutti i criteri concorrenti - Necessità Fattispecie.

*In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione in quanto non formulata dal convenuto anche con riferimento al criterio del luogo di esecuzione dell'obbligazione per la tutela della quale l'attore aveva proposto azione revocatoria).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 18

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 19

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 20

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 28

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 38

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21769 del 2016 Rv. 642664 - 01, N. 17311 del 2018 Rv. 649456 - 01, N. 20597 del 2018 Rv. 650350 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15623 del 11/06/2019 (Rv. 654601 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore:**

**GIULIA IOFRIDA.**

C. (VITO MASSIMILIANO) contro M. (CORONA SANDRO)

Regola competenza

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Azione di accertamento negativo della contraffazione - Art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 - Applicabilità - Fondamento.

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto, di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), sui primi tre fori elencati dal comma 2, è applicabile, in combinato disposto con il comma 6 bis della medesima norma, a tutte le azioni in cui il convenuto è titolare di un brevetto o di una registrazione, comprese quindi le azioni di accertamento negativo della contraffazione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 42

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120

Decreto Legisl. 13/08/2005 num. 131 art. 52 com. 2

Cod. Civ. art. 2598

CORTE COST.

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17161 del 26/06/2019 (Rv. 654375 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: FRANCESCO TERRUSI. Relatore: FRANCESCO TERRUSI.**

P. (GINEVRA CARLO) contro L. (BONALUMI STEFANO)

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata in materia di imprese e sezione ordinaria - Ripartizione della competenza - Concorrenza sleale cd. pura o interferente - Nozione - Conseguenze - Fattispecie.

*In base all'art. 134, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. "codice della proprietà industriale"), rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 168 del 2003, le domande di repressione di atti di concorrenza sleale o di risarcimento dei danni che si fondano su comportamenti che interferiscono con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale cd. "interferente"), avendo riguardo alla prospettazione dei fatti da parte dell'attore ed indipendentemente dalla loro fondatezza. Di converso, esulano dalla competenza delle sezioni specializzate le domande fondate su atti di concorrenza sleale cd. "pura", in cui la lesione dei diritti di esclusiva non sia elemento costitutivo dell'illecito concorrenziale. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento, ha attribuito alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 la competenza a decidere su domande aventi ad oggetto un diritto al risarcimento dei danni derivanti da un'attività di rivelazione di segreti industriali protetti da un brevetto.)*

*Riferimenti normativi:*

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 com. 1 lett. A)

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. A)

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 2680 del 2018 Rv. 647334 - 01, N. 21762 del 2013 Rv. 627813 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15822 del 12/06/2019 (Rv. 654602 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LOREDANA NAZZICONE. Relatore: LOREDANA NAZZICONE.**

C. (VERALDI FRANCESCO ANTONIO) contro L. (ZACCARIA GIUSEPPE EGIDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2017

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Azione di responsabilità del creditore

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sociale contro gli amministratori e il liquidatore - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza.

*Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a provvedere sulla domanda del creditore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale.*

*Riferimenti normativi:*

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. A)

Cod. Civ. art. 2395

Cod. Civ. art. 2476

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. art. 2489

Cod. Civ. art. 2495

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7676 del 2012 Rv. 622570 - 01, N. 20441 del 2018 Rv. 650199 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17025 del 25/06/2019 (Rv. 654614 - 01)**

*Presidente:* **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

*Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.**

S. (VIRZI' SALVATORE) contro P. (MASTROIANNI SANTI)

Rigetta, TRIBUNALE ENNA, 02/08/2018

055015 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE Sezioni specializzate agrarie - Competenza - Ambito.

*Sussiste la competenza della sezione specializzata agraria del tribunale tutte le volte che venga in discussione la validità del contratto di affitto agrario, senza che possa assumere rilievo, al fine del riparto, la qualità del vizio prospettato (nella specie, l'invalidità del contratto per incapacità di uno dei contraenti), il suo fondamento o la sua corretta individuazione.*

*Riferimenti normativi:*

Legge 03/05/1982 num. 2013 art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 1

Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22734 del 2012 Rv. 624127 - 01, N. 19331 del 2018 Rv. 650244 - 01

---

### 3. LITISPENDENZA E CONTINENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 16374 del 19/06/2019** (Rv. 654320 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**.  
U. (BIGI GIOVANNA) contro G. (PARASCANDOLA SALVATORE)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Contemporanea pendenza di due cause identiche, l'una nella fase di discussione nel merito della pretesa, l'altra nella fase della residua questione delle spese processuali successiva al giudicato sul merito - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

*Il rapporto di litispendenza va accertato, nel giudizio successivo, con riferimento alla situazione processuale esistente al tempo della decisione della questione stessa, tenendo anche conto di eventi sopravvenuti incidenti sui rapporti processuali; pertanto, non sussiste litispendenza ove - perdurando tra gli stessi soggetti la contemporanea pendenza di due cause identiche per "petitum" e per "causa petendi" - in una sia in discussione il merito della pretesa azionata, mentre nell'altra residui solo la questione delle spese processuali, essendosi sul merito formato il giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la insussistenza della litispendenza in un'ipotesi in cui, a seguito di sentenza di primo grado con la quale era stata rimessa la causa davanti al giudice competente, una parte, scaduto il termine per la riassunzione, aveva nuovamente azionato la pretesa in via monitoria e l'altra aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo nonché appello avverso la sentenza in questione in relazione all'omessa liquidazione delle spese processuali).*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Conformi: N. 5022 del 1985 Rv. 442354 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14205 del 2005 Rv. 581981 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 16077 del 14/06/2019** (Rv. 654631 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

B. (TRINCHI CLAUDIO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 07/05/2018

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Separate domande contro il debitore principale e il fideiussore - Continenza - Esclusione - Fondamento.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

*In tema di continenza tra cause, l'obbligazione di garanzia, pur essendo sussidiaria rispetto a quella garantita, in quanto diretta ad assicurare l'adempimento di una prestazione risultante da un rapporto a cui il fideiussore è rimasto estraneo, è tuttavia caratterizzata da una propria individualità giuridica, cioè da un oggetto e un titolo distinti dall'obbligazione principale, potendo la fideiussione semplice farsi valere non appena il debitore si sia reso inadempiente, senza che sia necessario escuterlo inutilmente in tutto o in parte sperando un separato giudizio per conseguire la prestazione principale; ne consegue che non sussiste pregiudizialità tra la domanda proposta nei confronti del debitore principale e quella proposta nei confronti del fideiussore, legate al più da un rapporto di connessione impropria, in quanto la diversità dei soggetti delle due cause, impedendo alla decisione dell'una di spiegare efficacia di giudicato nei confronti dell'altra, può evidenziare una mera comunanza di questioni, inidonea a giustificare lo spostamento di competenza in favore del giudice del rapporto principale.*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 39

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 40

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Civ. art. 1936

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 1944

*Massime precedenti Conformi:* N. 2454 del 1963 Rv. 263776 - 01

---

### 4. ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

*Sez. 2 - , Ordinanza n. 15268 del 05/06/2019 (Rv. 654084 - 01)*

*Presidente: MANNA FELICE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

*P. (BOTZIOS PAOLO) contro P. (IANNARELLI PASQUALE G.)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/11/2013*

*133140 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE  
Giudice chiamato a conoscere della stessa causa in altro grado del processo - Ambito dell'obbligo di astensione - Conseguenze - Applicabilità a giudice che si sia pronunciato in precedente giudizio a carico della parte - Esclusione - Fattispecie.*

*L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima "res iudicanda" in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza di un caso di astensione obbligatoria con riferimento al giudice istruttore di un giudizio di divisione, il quale sia era in precedenza pronunciato in un giudizio penale a carico di una delle parti parte, peraltro in relazione al delitto di lesioni volontarie in danno dell'altra parte).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 51

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 52

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22930 del 2017 Rv. 645526 - 01

---

### 5. SPESE

*Sez. 3 - , Ordinanza n. 17057 del 26/06/2019 (Rv. 654402 - 01)*

*Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GIUSEPPE CRICENTI. Relatore: GIUSEPPE CRICENTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)*

*S. (TROIISI GIUSEPPE) contro N.*

*Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/05/2017*

*162028 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - NOTA DELLE SPESE  
Presentazione della nota delle spese - Specificazione della somma domandata -  
Attribuzione alla parte a titolo di rimborso spese di una somma di entità superiore -  
Inammissibilità.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. c.p.c., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75

*Massime precedenti Conformi:* N. 11522 del 2013 Rv. 626367 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 15175 del 04/06/2019 (Rv. 654330 - 01)**

*Presidente:* **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **MARIO BERTUZZI.** *Relatore:* **MARIO BERTUZZI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

*P. (ADDANTE ELIO) contro M.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 02/02/2015

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedimento di nomina di amministratore di sostegno - Assistenza tecnica facoltativa - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissibilità - Fondamento.

*La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione e anche quando l'assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria. Tale conclusione, oltre a discendere dalla lettera degli artt. 74 e 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che dettano le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato, assicurano la difesa alle persone non abbienti non solo "nel processo civile", ma anche "negli affari di volontaria giurisdizione", sempre che l'interessato "debba o possa essere assistito da un difensore" - appare coerente con la finalità dell'istituto che, in adempimento del disposto di cui all'art. 24, comma 3, Cost., è volto ad assicurare alle persone non abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla giurisdizione in modo pieno e consapevole e in posizione di parità con quanti dispongono dei mezzi necessari.*

*Riferimenti normativi:*

Costituzione art. 24

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74

PENDENTE

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30069 del 2017 Rv. 646605 - 02

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15857 del 12/06/2019 (Rv. 654312 - 01)**

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**

*N. (MARTELLI OTTONE) contro S. (SCIUTO FILIPPO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/06/2017

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Criteri - Art. 6 tariffa forense - Somma riconosciuta alla parte vincitrice - Condizioni - Accoglimento parziale della domanda - Inclusione - Rigetto - Esclusione - Criterio della somma domandata - Applicabilità.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*L'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d'appello, avendo revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulla non debenza, da parte dell'ingiunto, della somma di denaro che ne era oggetto, avrebbe dovuto porre a base del calcolo delle spese di lite del primo grado del giudizio l'importo chiesto col ricorso monitorio).*

*Riferimenti normativi:*

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5

Cod. Proc. Civ. art. 14

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 90

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 92

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5381 del 2006 Rv. 587441 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16244 del 18/06/2019** (Rv. 654714 - 01)

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**

*Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

*F. (FLORIO ALBERTO) contro A.*

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/12/2017

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Domanda del difensore di distrazione delle spese per altri difensori nei precedenti gradi di giudizio - Ipotesi di sostituzione processuale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

*L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distraiga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Nella specie, la S.C. ha respinto la domanda di distrazione avanzata in sede di legittimità dal difensore con riguardo all'attività prestata dal precedente difensore nei gradi di merito, nei quali la distrazione non risultava essere stata richiesta).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 93

Cod. Proc. Civ. art. 81

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Difformi:* N. 27397 del 2018 Rv. 651050 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1907 del 1984 Rv. 433980 - 01, N. 2667 del 1969 Rv. 342324 - 01

---

### 6. DECISIONI DI EQUITÀ' DEL GIUDICE DI PACE

*Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15398 del 06/06/2019 (Rv. 654137 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.*

*M. (TREDICINE SERGIO) contro G. (GRANDINETTI ERNESTO)*

*Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/02/2018*

*058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Sentenza pronunciata secondo equità dal giudice di pace - Frazionamento del credito - Questione proposta quale motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.*

*100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE In genere.*

*Il frazionamento del credito si pone in contrasto tanto con il principio di correttezza e buona fede, quanto con il principio costituzionale del giusto processo sicché, ove si contesti l'avvenuta parcellizzazione della domanda, la sentenza pronunciata in prime cure del giudice di pace secondo equità, ex art. 113 c.p.c., è appellabile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., disposizione che per l'appunto include, tra i casi in cui è esperibile detto mezzo di impugnazione, anche la violazione delle norme costituzionali.*

*Riferimenti normativi:*

*Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3*

*CORTE COST.*

*Cod. Proc. Civ. art. 113*

*CORTE COST.*

*Costituzione art. 111*

*Cod. Civ. art. 1175*

*Cod. Civ. art. 1375*

*Massime precedenti Vedi:* N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4090 del 2017 Rv. 643111 - 01, N. 23726 del 2007 Rv. 599316 - 01

---

### 7. PROVE IN GENERALE

*Sez. L - , Ordinanza n. 15159 del 04/06/2019 (Rv. 654102 - 01)*

*Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'.*

*L. (LUZI ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/04/2014*

*138225 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Valutazioni scientifiche che necessitano di apprezzamento tecnico - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitano di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi per le quali, quindi, non possa parlarsi di fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell'uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per "mobbing" ritenendo fatto notorio che chi sia affetto da malattia psichica non possa percepire la realtà dei rapporti interpersonali con conseguente impossibilità, per il datore di lavoro, di evitare la causazione del danno).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2087

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 6299 del 2014 Rv. 629937 - 01, N. 11609 del 2005 Rv. 582805 - 01

---

### 8. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

*Sez. L - , **Ordinanza n. 16601 del 20/06/2019** (Rv. **654241 - 01**)*

*Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.*

*Relatore: **ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI**.*

*E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.*

*Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/04/2014*

*133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento.*

*In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 140

CORTE COST.

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01

*Massime precedenti Diformi:* N. 6242 del 2017 Rv. 643481 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 9. PROCESSO TELEMATICO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17328 del 27/06/2019** (Rv. **654644 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PAOLA GHINOY**. Relatore: **PAOLA GHINOY**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

N. (FROLDI LUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/01/2018

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Perfezionamento - Fattispecie.

*Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente depositato l'atto di appello, nella specie da proporsi nella forma del ricorso, la cui ricevuta di avvenuta consegna era stata emessa alle ore 15,26 dell'ultimo giorno di scadenza, anche se l'esito positivo del controllo automatico era stato comunicato il giorno successivo).*

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7

CORTE COST.

Legge 17/12/2012 num. 221

CORTE COST. PENDENTE

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19 lett. 2)

CORTE COST.

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 51 com. 2

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 1366 del 2018 Rv. 647346 - 01, N. 4787 del 2018 Rv. 647892 - 01

---

### 10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE ED ISTRUTTORIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 16557 del 20/06/2019** (Rv. **654386 - 01**)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA**. Estensore: **MILENA BALSAMO**. Relatore: **MILENA BALSAMO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/07/2013

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE  
Prova documentale - Disconoscimento ex art. 2719 c.c. - Modalità - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2719

Cod. Proc. Civ. art. 214

*Massime precedenti Conformi:* N. 27633 del 2018 Rv. 651376 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4912 del 2017 Rv. 644441 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16216 del 18/06/2019 (Rv. 654607 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO.**

L. (LIVA GUIDO) contro F. (LOMBARDO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2017

138158 ROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA' - DEL GIURAMENTO DECISORIO  
Giuramento decisorio - Deferimento anche in via subordinata - Fatti già accertati o esclusi - Obbligo di ammissione per il giudice - Condizioni.

*Il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al "thema decidendum" oggetto della controversia.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2736

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2738

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 233

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11964 del 2010 Rv. 613159 - 01

---

## 11. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 16195 del 17/06/2019** (Rv. 654606 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **GIUSEPPE GRASSO.**

Relatore: **GIUSEPPE GRASSO.**

A. (CORONAS UMBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/04/2018

140020 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO Omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nella sentenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti - Procedura di correzione di errore materiale - Condizioni - Fattispecie.

*L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti per l'equo indennizzo ex l. n. 89 del 2001 asserendo che gli stessi non avessero partecipato al giudizio presupposto, nonostante il contrario risultasse provato per documenti).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 132

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 287

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 288

Cod. Proc. Civ. art. 161

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Conformi:* N. 9077 del 2001 Rv. 547907 - 01

---

## 12. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019** (Rv. 654715 - 02)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **GUIDO MERCOLINO.** Relatore: **GUIDO MERCOLINO.**

F. (GHERARDI MARCO) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 23/03/2018

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO – NECESSARIA Causa "pregiudicante" già sospesa - Sospensione della causa "pregiudicata" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Ove intercorra tra due giudizi un rapporto di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., la sospensione di quello "pregiudicato", comportandone la quiescenza fino alla definizione di quello "pregiudicante", non può essere adottata se quest'ultimo sia stato a sua volta sospeso, in quanto ritenuto dipendente dalla decisione del primo, non sussistendo in tal caso il presupposto, richiesto dall'art. 295 c.p.c., dell'effettiva pendenza della controversia "pregiudicante" e della sua idoneità ad approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale; invero, il giudice dell'unica causa effettivamente pendente non può revocare, né altrimenti sindacare,

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'ordine di sospensione impartito nell'altra, rimovibile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (nella specie non più proponibile per decorso del termine), e una nuova pronuncia di sospensione si tradurrebbe in un'inevitabile paralisi del rapporto processuale poiché non potrebbe mai realizzarsi la condizione risolutiva rispettivamente apposta dai due giudici alla sospensione di ciascun procedimento. (Fattispecie riguardante un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e uno di opposizione allo stato passivo concernenti identica controversia).

Cod. Proc. Civ. art. 42

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 295

*Massime precedenti Conformi:* N. 24742 del 2006 Rv. 594171 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16361 del 18/06/2019** (Rv. 654715 - 01)

*Presidente:* **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**

F. (GHERARDI MARCO) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 23/03/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Provvedimento di sospensione del processo - Impugnazione con regolamento di competenza - Forma del provvedimento impugnato - Irrilevanza - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - NECESSARIA - PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema d'impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, non osta all'ammissibilità del regolamento di competenza la circostanza che la sospensione non sia stata disposta con ordinanza, ma con sentenza, essendo la forma di detto provvedimento irrilevante ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione, costituito, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., esclusivamente dal regolamento di competenza.

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 295

*Massime precedenti Conformi:* N. 8802 del 2001 Rv. 547788 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6835 del 2003 Rv. 562656 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17445 del 28/06/2019** (Rv. 654407 - 01)

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PASQUALE GIANNITI.** *Relatore:* **PASQUALE GIANNITI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

B. (LIGUORI MICHELE) contro U. (VERDE BENIAMINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/10/2014

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Morte di una parte - Prosecuzione del processo - Riassunzione - Verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità - Esclusione nel caso di notifica collettiva e impersonale ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Onere di contestazione della qualità di erede in capo al chiamato - Sussistenza.

*Nel processo civile, in caso di morte di una delle parti, ai fini della prosecuzione del processo nei confronti dei successori, la verifica della qualità di eredi dei chiamati all'eredità non è necessaria nell'ipotesi in cui l'atto di riassunzione sia ad essi notificato collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., in quanto tale disposizione affranca il notificante dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità, la quale può intervenire nel termine di dieci anni*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*dall'apertura della successione, sicché durante detto periodo la parte non colpita dall'evento interruttivo deve essere tutelata attraverso il riconoscimento della "legittimatio ad causam" del semplice chiamato. Per converso, il chiamato all'eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell'atto di riassunzione, ha l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che ha giustificato la riassunzione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 299

Cod. Civ. art. 480

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21287 del 2011 Rv. 619380 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16144 del 17/06/2019 (Rv. 654315 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.**

M. (ROTOLO ANNALISA) contro C. (MINASI NICOLA)

Rigetia, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/03/2017

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore – Dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo ad opera di quest'ultimo – Perdita dello "ius postulandi" – Conseguenze – Eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. – Irrilevanza – Eccezione di estinzione riproposta dal procuratore dell'erede costituitosi a seguito di riassunzione del giudizio – Validità.

*La dichiarazione o la notificazione della morte o della perdita della capacità della parte costituita, effettuata dal difensore ai sensi dell'art. 300, comma 1, c.p.c., determina la cessazione dell'ultrattività del mandato alla lite estintosi a causa dell'evento interruttivo e, quindi, la perdita dello "ius postulandi"; ne deriva che è priva di rilevanza l'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine ex art. 305 c.p.c. formulata (ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. nella versione anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 69 del 2009) dal procuratore dopo che abbia notificato alla controparte la morte del proprio assistito, ma la stessa eccezione può essere validamente proposta dal difensore nominato dall'erede della parte deceduta all'atto della costituzione nel medesimo giudizio, dichiarato interrotto e riassunto, in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'estinzione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 300

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 305

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 84

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 2658 del 2019 Rv. 652546 - 01, N. 14087 del 2002 Rv. 557711 - 01

---

### 13. GIUDICATO

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15599 del 11/06/2019** (Rv. **654346 - 01**)

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. CARDINO ALBERTO.* (Conf.)

A. (LEONE GREGORIO) contro C. (RIZZI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/12/2016

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi - Presupposti - Situazione giuridica dipendente ed accessoria da quella incisa dal giudicato - Conseguenze - Fattispecie.

*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, relativa ad un rapporto di "dipendenza-accessorietà" tra il giudizio principale concernente l'inadempimento del contratto di appalto e quello dipendente avente ad oggetto la fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo appalto, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, aveva escluso nel giudizio dipendente l'efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato formatosi sul lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, affermandone la mera efficacia "non preclusiva" riflessa, quale fatto storico idoneo a fornire elementi di valutazione probatoria in ordine alla pretesa azionata dal creditore nei confronti del garante).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 1218

Cod. Civ. art. 1453

Cod. Civ. art. 1944

Cod. Civ. art. 2909

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2967

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12252 del 2017 Rv. 644131 - 01, N. 5411 del 2019 Rv. 652762 - 02, N. 2137 del 2014 Rv. 629926 - 01

---

#### 14. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019** (Rv. 654311 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA**. Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA**.

E. (DEL PRETE MARIO) contro U.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 31/07/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità – Pagamento disposto in favore della parte ammessa a beneficio del gratuito patrocinio - Possibilità di correzione del dispositivo della sentenza - Sussistenza.

*La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 287

CORTE COST.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 43

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7504 del 2011 Rv. 617364 - 01, N. 8103 del 2008 Rv. 602511 - 01, N. 12437 del 2017 Rv. 644292 - 01

---

#### 15. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. L - , **Sentenza n. 16421 del 19/06/2019** (Rv. 654239 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **ROSA ARIENZO**. Relatore: **ROSA ARIENZO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

C. (IMPERIO MICHELE) contro B. (LUCISANO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/10/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Idoneità - Condizioni - Contestazione - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardività del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento alla prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*ricorrente ne aveva contestata la regolarità in relazione all'estrazione della copia su supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest'ultima).*

*Riferimenti normativi:*

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 quater com. 1 lett. D

CORTE COST.

Legge 17/12/2012 num. 221

CORTE COST. PENDENTE

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 19

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28339 del 2017 Rv. 647004 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21597 del 2017 Rv. 645733 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16858 del 24/06/2019 (Rv. 654323 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI.**

L. (D'ACCARDI GIROLAMO) contro M. (CHIARELLI FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/02/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI  
Inammissibilità della impugnazione - Insussistenza dell'obbligo di integrazione - Fondamento.

*L'ordine di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti passivamente legittimate, ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, sicché esso non deve essere disposto dal giudice d'appello quando l'impugnazione sia inammissibile.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Conformi:* N. 1982 del 1963 Rv. 263067 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 15714 del 11/06/2019 (Rv. 654425 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

P. (CASTELLI ANDRÈ) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI CALTANISSETTA, 07/06/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Limiti - Fondamento.

*Nei giudizi in cui il P.M. ha il potere di impugnazione, posto che l'ordine di integrazione del contraddittorio è funzionale all'eventuale proposizione del gravame incidentale, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte d'appello, al quale il ricorso per cassazione non sia stato notificato, ove le richieste del rappresentante dell'ufficio siano state integralmente accolte dalla sentenza impugnata, restando in tal caso soddisfatte le esigenze del contraddittorio dalla presenza in giudizio del P.G. presso la Corte di cassazione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 72

Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Conformi:* N. 13169 del 2004 Rv. 574629 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16590 del 20/06/2019 (Rv. 654293 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**

**Relatore: LUIGI ALESSANDRO SCARANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)**

**H. (SCARPA GIOVANNI) contro B. (BISSI ALDO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/03/2016

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Terzo chiamato in garanzia impropria – Legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado non appellata dal chiamante - Condizioni - Contestazione del titolo dell'obbligazione principale in capo al chiamante – Necessità – Fondamento - Fattispecie.

*Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 106

Cod. Proc. Civ. art. 269

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 331

*Massime precedenti Vedi:* N. 24640 del 2015 Rv. 637999 - 01, N. 20552 del 2014 Rv. 632948 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 16289 del 18/06/2019** (Rv. 654349 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ANTONELLA PELLECCIA.**

Relatore: **ANTONELLA PELLECCIA.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Conf.)

C. (BRUNO ANGELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/09/2017

100008 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE Cumulo di domande - Pronuncia limitata ad una (o più) di esse - Sentenza definitiva e non definitiva - Criteri distintivi - Pronuncia sulle spese - Pronuncia sulla separazione dei giudizi - Sussistenza - Necessità.

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) In genere.

*È da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronuncia su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o un provvedimento relativo alla separazione dei giudizi.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 277

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 279

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 340

Cod. Proc. Civ. art. 353

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 354

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 5443 del 2002 Rv. 553752 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28467 del 2013 Rv. 629490 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019** (Rv. 654272 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

C. (ANNECHINI EGIDIO) contro B. (DE ARCANGELIS GIORGIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/05/2013

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

*La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 279

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Conformi:* N. 363 del 1995 Rv. 489669 - 01

---

### 16. APPELLO

*Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17336 del 27/06/2019 (Rv. Rv. 654717 - 01)*

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MAURO DI MARZIO. Relatore: MAURO DI MARZIO.*

*M. (RIPAMONTI MARCO) contro B. (BORRI GUGLIELMO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2017*

*100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello - Presso difensore domiciliatario - Trasferimento dello studio del destinatario - Conseguenze - Inesistenza - Fondamento - Sanatoria per conseguimento dello scopo - Insuscettibilità.*

*La notificazione dell'atto di appello non compiutasi, perché tentata presso il precedente recapito del difensore domiciliatario che abbia trasferito altrove il suo studio, è inesistente "in rerum natura" ossia per totale mancanza materiale dell'atto, non avendo conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario; essa non è pertanto suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato, né di riattivazione del relativo procedimento, trattandosi di vizio imputabile al notificante in considerazione dell'agevole possibilità di accertare l'ubicazione dello studio attraverso la consultazione telematica dell'albo degli avvocati.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 330

Cod. Proc. Civ. art. 339

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 24660 del 2017 Rv. 645929 - 01, N. 14455 del 2018 Rv. 649091 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

---

*Sez. 3 - , Sentenza n. 17602 del 26/06/2019 (Rv. 654404 - 01)*

*Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ANTONELLA DI FLORIO. Relatore: ANTONELLA DI FLORIO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

*I. (BERNARDINI MARIOLINA) contro N. (ALESSANDRINI PIERLUIGI)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA*

*100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Art. 345 c.p.c. - Documenti utili a dimostrare la legittimazione processuale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva confermato la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione processuale di una società per azioni che aveva agito in giudizio quale rappresentante dell'INPS, dopo aver respinto la richiesta di produzione di documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di dimostrare la legittimazione contestata).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 15156 del 2017 Rv. 644950 - 01, N. 5610 del 2019 Rv. 652767 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16504 del 19/06/2019 (Rv. 654276 - 01)**

**Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ANDREA FIDANZIA. Relatore: ANDREA FIDANZIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**C. (TANGANELLI FEDERICO) contro C. (GARUTI FABRIZIO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/05/2016

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO -  
MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Sentenza di appello – Mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado – Sviluppo degli stessi passaggi logici ed indicazione delle stesse prove- Nullità - Esclusione - Condizioni – Fondamento.

*Non è nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 10937 del 2016 Rv. 639853 - 01

---

## 17. RICORSO PER CASSAZIONE

### 19. 1. MOTIVI

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 1**, **Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019** (Rv. 654713 - 01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**.

R. (SCOLARO SANTO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SCIACCA, 19/07/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

138217 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

*Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito senza espletamento di attività istruttoria sull'assunto dell'inidoneità probatoria dei documenti offerti, nonostante fosse stata chiesta anche l'ammissione della testimonianza del vettore per dimostrare l'"an" del credito e l'avvenuta consegna della merce).*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 116

Legge Falliment. art. 98

Legge Falliment. art. 99

Massime precedenti Conformi: N. 5654 del 2017 Rv. 643989 - 01

---

### 17. 2. QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO

Sez. **U -**, **Sentenza n. 16979 del 25/06/2019** (Rv. 654370 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

B. (IANNELLO ALESSIO) contro E. (PALLA MICHELE)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 01/09/2017

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Tardiva proposizione - Omesso rilievo nel giudizio di secondo grado - Proponibilità della relativa eccezione o rilevanza d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità.

*La mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità.*

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 166

Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 1188 del 2007 Rv. 595632 - 01

**17.3. RICORSO STRAORDINARIO**

*Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16938 del 25/06/2019 (Rv. 654345 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO.*

*G. (DE SCRILLI FERNANDA) contro H.*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/06/2017

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Ricorso straordinario per cassazione - Termini per la proposizione - Decorrenza - Comunicazione della cancelleria ex art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 114 del 2014 - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare ex art. 111 Cost.

100177 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - SENTENZE - DI PRIMO GRADO In genere.

*Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.*

*Riferimenti normativi:*

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 327

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2

CORTE COST.

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B)

CORTE COST.

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi: N. 23526 del 2014 Rv. 633488 - 01*

---

*Sez. 1 - , Sentenza n. 17104 del 26/06/2019 (Rv. 654459 - 01)*

*Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*F. (FORNO PAOLO) contro M.*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 08/02/2017

037050 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' LEGALE - IN GENERE Istanza di sostituzione del tutore - Decisione di rigetto adottata dal giudice tutelare - Decreto del tribunale emesso in sede di reclamo - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

*È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.*

*Riferimenti normativi:*

Costituzione art. 111

Cod. Civ. art. 346

Cod. Civ. art. 348

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 384

*Massime precedenti Vedi:* N. 11019 del 2010 Rv. 613211 - 01

---

### 17.4. PROCEDIMENTO

*Sez. 1 - , **Sentenza n. 15712 del 11/06/2019** (Rv. **654424 - 01**)*

*Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**.*

*Relatore: **MAURO DI MARZIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)*

*D. (PAZZAGLIA ALDO ANTONIO MARIO LIVIO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/05/2016*

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Giudizio di cassazione - Deposito della sentenza impugnata priva della certificazione di conformità - Successiva produzione con nota di deposito ex art. 372 c.p.c. - Improcedibilità - Esclusione.

*Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia della decisione impugnata priva della certificazione di conformità all'originale non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il ricorrente produca la predetta certificazione con la nota di deposito ex art. 372 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Cod. Proc. Civ. art. 372

CORTE COST.

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 bis

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9

CORTE COST.

Legge 17/12/2012 num. 221

CORTE COST. PENDENTE

Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 52 com. 1 lett. A

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legge 11/08/2014 num. 114

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 - 01)**

*Presidente:* **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

*P. (CONTALDI MARIO) contro A.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/01/2017

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento.

*Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 1

Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 5

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 14437 del 2018 Rv. 649623 - 01

---

### 17.5. GRATUITO PATROCINIO

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16940 del 25/06/2019 (Rv. 654612 - 01)**

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **RAFFAELE SABATO.** *Relatore:* **RAFFAELE SABATO.**

*P. (ALIFFI SILVIO) contro G.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/06/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione - Giudizio di cassazione - Giudice competente - Individuazione.

*La competenza in ordine al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione appartiene al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.*

*Riferimenti normativi:*

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 3

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 23972 del 2018 Rv. 650634 - 01

---

## 18. GIUDIZIO DI RINVIO

*Sez. 1 - , Sentenza n. 16506 del 19/06/2019 (Rv. 654277 - 01)*

*Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAURA TRICOMI. Relatore: LAURA TRICOMI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

*G. (DI PIETROPAOLO CLAUDIO) contro C. (RABACCHI GIOVANNI)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2015*

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Giudizio di rinvio riassunto dall'appellato - Contumacia dell'appellante originario - Irrilevanza.

*Nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, né il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Vedi: N. 4070 del 2019 Rv. 652593 - 01*

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 17149 del 26/06/2019 (Rv. 654555 - 01)*

*Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MILENA FALASCHI. Relatore: MILENA FALASCHI. P.M. SGROI CARMELO. (Diff.)*

*C. (MARIANI GIUSEPPE) contro D. (VENTURA COSTANTINO)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/04/2016*

100125 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di riassunzione - Notifica alla curatela anziché alla parte tornata "in bonis" - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.

*L'atto di riassunzione dinanzi al giudice del rinvio deve essere notificato personalmente al fallito tornato "in bonis", poiché la chiusura del fallimento, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore. Tuttavia, la notifica eventualmente eseguita al curatore deve ritenersi nulla e non già inesistente, attesa la possibilità di ricollegare il predetto soggetto con le precedenti designazioni della parte, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del giudizio ma, giusta la previsione di cui all'art. 291 c.p.c., deve ordinare la rinnovazione della notificazione, salvo che la parte intimata si sia costituita in giudizio sanando la nullità.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 291

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 392

Cod. Proc. Civ. art. 393

*Massime precedenti Vedi: N. 27094 del 2013 Rv. 629458 - 01*

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17420 del 28/06/2019** (Rv. 654352 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**.

M. (VERNILLO DOMENICO) contro A. (BALDI FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/04/2017

100115 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE Effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Fondamento.

127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI In genere.

*Nel giudizio di rinvio, ancorché sia preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove per la natura di giudizio a struttura chiusa, gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 1292

Cod. Civ. art. 2938

Cod. Civ. art. 2939

Cod. Proc. Civ. art. 383

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 394

*Massime precedenti Conformi:* N. 12911 del 2014 Rv. 631582 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 16916 del 25/06/2019** (Rv. 654433 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

M. (BONACCIO GIOVANNI) contro M. (CONTE RAFFAELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/03/2017

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Effetti - Piena "translatio" - Conseguenze - Valutazione delle dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzazione alla stregua di testimonianza nel processo civile - Esclusione - Fondamento - Libera valutazione delle medesime - Ammissibilità - Condizioni.

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena "translatio" del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' "utilizzo", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo trovare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### *Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2043

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

Cod. Pen. art. 185

Cod. Proc. Civ. art. 246

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 392

Cod. Proc. Civ. art. 384

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576

CORTE COST.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01

*Massime precedenti Diformi:* N. 13068 del 2004 Rv. 574569 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5965 del 2004 Rv. 571531 - 01, N. 840 del 2015 Rv. 633913 - 01, N. 19430 del 2016 Rv. 642595 - 01

---

## **19. ESECUZIONE FORZATA**

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 15595 del 11/06/2019** (Rv. **654473 - 01**)*

*Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)*

*T. (MESSI FABIO) contro I. (GIRARDI ANDREA)*

*Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 11/11/2015*

*079087 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI Limite ex art. 546, comma 1, c.p.c. - Incidenza sull'oggetto del processo esecutivo - Intervento successivo - Mancata estensione del pignoramento - Assegnazione di crediti in misura maggiore - Possibilità - Esclusione.*

*Il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall'art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l'oggetto del processo esecutivo, sicchè, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo precedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l'assegnazione di crediti in misura maggiore.*

### *Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 499

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 546 com. 1

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 547

Cod. Proc. Civ. art. 548

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 551

*Massime precedenti Vedi:* N. 20595 del 2010 Rv. 615418 – 01

---

*Sez. 3 - , **Sentenza n. 15597 del 11/06/2019** (Rv. **654474 - 01**)*

*Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)*

*B. (DURANTE OLGA) contro D.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/08/2016

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE Certificazione attestante la proprietà del bene pignorato in capo al debitore esecutato in base ai registri immobiliari - Periodo rilevante - Richiesta del g.e. - Necessità - Ulteriore richiesta del medesimo g.e. del primo atto di acquisto ultraventennale - Mancata produzione - Conseguenze.

*In tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di richiedere, ai fini della vendita forzata, la certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni di idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto anteriore al ventennio dalla trascrizione stessa, la cui mancata produzione, imputabile al soggetto richiesto, consegue la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 567

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 484

Cod. Proc. Civ. art. 175

Cod. Proc. Civ. art. 154

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 152

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 629

Cod. Proc. Civ. art. 630

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 631

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 11638 del 2014 Rv. 631302 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del 28/06/2019 (Rv. 654355 - 02)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

C. (BRIOLI DANIELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2016

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Posizione di attore in capo all'opponente - Conseguenze - Eccezioni da lui proposte - Natura di "causa petendi" - Sussistenza - Modifica - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

*Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 99

Cod. Proc. Civ. art. 189

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

*Massime precedenti Conformi:* N. 1328 del 2011 Rv. 615952 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 15874 del 13/06/2019 (Rv. 654295 - 01)**

**Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.**

C. (DELLA ROCCA SERGIO) contro D. (MARINO PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/03/2015

125069 POSSESSO - "ANIMUS SPOLIANDI" - SPOGLIO ALLA PRESENZA OD AUTORIZZATO DA PUBBLICI UFFICIALI Spoglio ufficiale giudiziario in forza di titolo esecutivo – Vizi del titolo in forza del quale si chiede il rilascio – Proponibilità delle opposizioni esecutive - Condizioni.

*Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell'ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l'azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello "spoliatus" ovvero l'avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 1168

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 59

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 180 del 1951 Rv. 882235 - 01, N. 16229 del 2011 Rv. 618785 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del 28/06/2019 (Rv. 654355 - 01)**

*Presidente:* **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

*C. (BRIOLI DANIELA) contro B.*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE  
Opposizione agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario - Verifica della necessità di integrazione del contraddittorio - Momento rilevante - Proposizione dell'opposizione - Fattispecie.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

*Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all'aggiudicatario, essendo l'aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione dell'opposizione.)*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 102

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 499

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 581

Cod. Proc. Civ. art. 586

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18110 del 2011 Rv. 619403 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15315 del 06/06/2019** (Rv. **654287 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **LINA RUBINO**. Relatore: **LINA RUBINO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

O. (ORLANDO GENNARO) contro B. (CIRILLO LUCA)

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali - Termine decadenziale annuale introdotto dall'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, come modificato dall'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003 - Ordinanza emessa prima dell'entrata in vigore della detta norma - Applicabilità - Fondamento.

*In tema di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali, il termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l'ordinanza di assegnazione, di cui all'art. 14, comma 1 bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, in vigore dal 25 novembre 2003, si applica anche alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva doveva essere iniziata o, quanto meno, doveva essere effettuata l'intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data di entrata in vigore, cioè da quando il privato, avuta contezza dell'introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Cod. Proc. Civ. art. 553

CORTE COST.

Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 com. 1

CORTE COST.

Legge 28/02/1997 num. 30

CORTE COST.

Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 3 lett. A

CORTE COST.

Legge 24/11/2003 num. 326

CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 4051 del 2014 Rv. 629787 - 01, N. 7788 del 2017 Rv. 643589 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15352 del 2015 Rv. 636077 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 17440 del 28/06/2019** (Rv. **654406 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (FERRONI FRANCESCO) contro F. (BARBANTINI MARIA TERESA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/03/2015

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ordinanza ex art. 612 c.p.c. – Reclamo ex art. 624 c.p.c. ed opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti – Appello – Esclusione.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la proposizione dell'appello. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di accoglimento dell'appello proposto dagli istanti in esecuzione per obblighi di fare avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inesequibile la sentenza di accertamento della linea di confine tra due fondi e di condanna all'apposizione di cippi e alla ricostruzione della canalina ivi esistente, e improcedibile l'esecuzione).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 612

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 624

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 617

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 616

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 339

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10946 del 2018 Rv. 648877 - 01

---

### 20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

*Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16431 del 19/06/2019 (Rv. 654608 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.*

*G. (DE GREGORI GIOVANNI BATTISTA) contro C.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2017*

*131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Parte soccombente - Nozione - Condanna dell'opposto alla restituzione di somme già corrisposte dall'opponente a seguito della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Irrilevanza ai fini del principio di cui all'art. 91 c.p.c. - Fondamento.*

*162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE In genere.*

*Parte soccombente è quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione; ne consegue che, ai fini della condanna alle spese, non incide su tale valutazione l'accoglimento della richiesta di restituzione di somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale statuizione non altera i termini della controversia, posto che nel giudizio di opposizione si deve valutare la causa nel suo insieme e tenere conto del risultato finale del processo, indipendentemente dalla valutazione sul comportamento colposo delle parti, ed in rapporto alle rispettive pretese di merito dei contendenti.*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 648

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 814 del 2015 Rv. 633972 - 01, N. 9587 del 2015 Rv. 635269 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 15946 del 13/06/2019 (Rv. 654227 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: UBALDO BELLINI. Relatore: UBALDO BELLINI.**

M. (MAZZETTO GIANCARLO) contro O. (MAIOLINO ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/03/2015

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Notifica dell'opposizione a soggetto diverso dal ricorrente in sede monitoria - Nullità - Sanabilità.

*Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, legittimato passivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, sicché, ove la citazione in opposizione venga proposta e notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina la nullità della stessa ex artt. 163 n. 2 e 645 n. 1 c.p.c., salvo che, nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, rispetto ai quali trova applicazione l'art. 164, comma 3, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 90 della l. n. 353 del 1990, il ricorrente in sede monitoria, non provveda a costituirsi in giudizio, sanando "ex tunc" il vizio di nullità e, con essa, la correlata inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei relativi termini di proposizione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. 2

Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 1

CORTE COST.

Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90

CORTE COST.

Legge 30/12/1995 num. 534 art. 9

*Massime precedenti Conformi:* N. 4470 del 1999 Rv. 526019 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4529 del 2019 Rv. 652987 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 15579 del 10/06/2019** (Rv. 654344 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LORENZO ORILIA**. Relatore: **LORENZO ORILIA**.

C. (ABBAMONTE ORAZIO) contro A. (SASSO GENNARO)

Regola competenza

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Opposizione a decreto ingiuntivo - Giudizio successivo alla l. n. 69 del 2009 - Declaratoria di incompetenza - Forma del provvedimento - Sentenza - Fondamento.

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA In genere.

*In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 279

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 45

CORTE COST.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 14594 del 2012 Rv. 623562 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 15877 del 13/06/2019** (Rv. 654296 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. (Parz. Diff.)

T. (GRAZIANI ANDREA) contro S. (VALENZA MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2014

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Decreto ingiuntivo pronunciato in danno di società di persona e a favore di creditore sociale - Efficacia anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Onere di impugnazione anche da parte dei soci - Configurabilità - Possibilità di far valere le eccezioni di merito in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione.

*Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2313

Cod. Proc. Civ. art. 477

Cod. Proc. Civ. art. 645

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 647

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Civ. art. 2315

Cod. Proc. Civ. art. 615

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 6734 del 2011 Rv. 617488 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5884 del 1999 Rv. 527447 - 01, N. 15376 del 2016 Rv. 641158 - 01

---

### 21. PROVVEDIMENTI CAUTELARI

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 16057 del 14/06/2019** (Rv. **654228 - 01**)*

*Presidente: **CORRENTI VINCENZO**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**. Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)*

*Z. (SALBUCCI MARCO) contro G. (ROMANO MARIO)*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014*

**130038 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE** Sequestro giudiziario - Atti compiuti dal custode anche in esecuzione di provvedimento del giudice - Responsabilità nei confronti dei terzi - Legittimazione attiva e passiva del custode in relazione a tali rapporti - Sussistenza.

*Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 670

Cod. Proc. Civ. art. 676

Cod. Proc. Civ. art. 65

*Massime precedenti Conformi:* N. 8483 del 2013 Rv. 625914 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 15308 del 06/06/2019** (Rv. **654286 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Parz. Diff.)

A. (MASSA GIUNIO LUIGI) contro B. (MERCANTI GIUSEPPE)

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

130044 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - ESECUZIONE - DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO - SUI MOBILI Sequestro conservativo o pignoramento di crediti - Obbligo del terzo sequestratario o pignorato di corrispondere gli interessi - Sussistenza - Fondamento.

*Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 1282

Cod. Civ. art. 2912

Cod. Proc. Civ. art. 671

Cod. Proc. Civ. art. 686

Cod. Proc. Civ. art. 820 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 546

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 678 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 685

*Massime precedenti Vedi:* N. 28204 del 2011 Rv. 619934 - 01

---

## 22. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 15300 del 05/06/2019** (Rv. **654309 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**.

S. (VILLA MARCO) contro L.

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Eccezione di compromesso - Questione di competenza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Termine di decadenza - Comparsa di risposta - Fondamento.

*L'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificare il rilievo d'ufficio ex art. 38, comma 3, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 28

CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 38

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 808

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 819 ter

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 22748 del 2015 Rv. 637741 - 01

---

### 23. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

*Sez. 1 - , **Sentenza n. 17590 del 28/06/2019** (Rv. **654460 - 01**)*

*Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**.  
P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)*

*W. (SARNARI GIULIA) contro R. (MOSCOGIURI MARIA)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2015*

*132044 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Memorie integrative ex art. 709, comma 3, c.p.c., contenenti domanda nuova - Richiesta di pronuncia di addebito - Ammissibilità - Fondamento.*

*In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius".*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 151 com. 2

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 707

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 708

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 709 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 16858 del 2018 Rv. 649784 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 15728 del 11/06/2019** (Rv. **654457 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**.

Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

D. (**BONAZZI GIULIO CESARE**) contro O. (**ROMAGNOLI ILARIA**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/11/2017

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Divorzio - Affidamento e collocamento del figlio minorenne - Giurisdizione del giudice nazionale - Determinazione - Criteri.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio di divorzio che attenga anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluenza il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 5

CORTE COST.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 1

CORTE COST. PENDENTE

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 2

Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 8

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30657 del 2018 Rv. 651442 - 01, N. 30646 del 2011 Rv. 620614 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 17102 del 26/06/2019** (Rv. **654640 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**.

P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

N. (**BARBUTO ROSSANA**) contro S. (**SQUILLACE FRANCESCO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/09/2016

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Declaratoria di inammissibilità della domanda nel giudizio di divorzio - Riproponibilità della domanda successivamente allo scioglimento del matrimonio - Configurabilità - Fondamento.

*La declaratoria di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio, proposta tardivamente nel giudizio relativo allo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ne limita la proponibilità in separato giudizio, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, pur in mancanza di fatti sopravvenuti, trattandosi di pronuncia processuale inidonea alla produzione del giudicato perché impeditiva dell'esame nel merito della domanda.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 324

CORTE COST.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9

CORTE COST.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2953 del 2017 Rv. 643718 - 01, N. 13860 del 2002 Rv. 557529 - 01

---

### 24. GIUDIZIO DI DIVISIONE

*Sez. 2 - , Sentenza n. 15926 del 13/06/2019 (Rv. 654335 - 01)*

*Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

*L. (LAGHI ROBERTO) contro M. (MUSTO PELLEGRINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2013

071040 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - ASSEGNAZIONE O ATTRIBUZIONE DELLE PORZIONI Attribuzione del compendio immobiliare ereditario - Richiesta nel corso del giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

*Il giudizio di scioglimento di comunioni non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei comportamenti assunti dalle altre parti con riferimento al progetto di divisione ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modificano il numero e l'entità delle quote; ne deriva il diritto delle parti del giudizio divisorio di modificare, anche in sede di appello (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni), le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Proc. Civ. art. 167

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 183

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 789

Cod. Civ. art. 713

Cod. Civ. art. 720

Cod. Civ. art. 729

*Massime precedenti Conformi:* N. 9367 del 2013 Rv. 625724 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 10856 del 2016 Rv. 639962 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

### 22. ARBITRATO

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15697 del 11/06/2019** (Rv. 654630 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **LOREDANA NAZZICONE**.

Relatore: **LOREDANA NAZZICONE**. P.M. **SORRENTINO FEDERICO**. (Parz. Diff.)

C. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro I. (CAVANNA CECILIA)

Regola competenza

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Controversie societarie - Efficacia del clausola compromissoria - Controversie relative al recesso del socio, all'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione e al risarcimento del danno cagionato ai soci - Estensione.

159461 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

*La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell'art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell'amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanta titolare.*

Riferimenti normativi:

Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Cod. Civ. art. 2320 com. 3

Cod. Civ. art. 2395

Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 806

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 808

CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10399 del 2018 Rv. 648886 - 01, N. 1261 del 2016 Rv. 638430 - 01

## QUESTIONI COMUNI ALLE SEZIONI

### 1. PRESCRIZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 15895 del 13/06/2019** (Rv. 654580 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**.

Relatore: **MARIA GIOVANNA C. SAMBITO**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Diff.)

M. (ORLANDINI ALESSANDRO) contro I. (GRECO FERNANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/08/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell'indebito del correntista – Eccezione di prescrizione estintiva della banca – Contenuto – Necessità di indicare le specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte - Esclusione.

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 1843

Cod. Civ. art. 1852

Cod. Civ. art. 2033

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2934

Cod. Civ. art. 2935

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2938

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 115

CORTE COST.

Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2697

CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18144 del 2018 Rv. 649902 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2660 del 2019 Rv. 652622 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24418 del 2010 Rv. 615489 - 01, N. 10955 del 2002 Rv. 556223 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019 (Rv. 654291 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**F. (ACAMPORA CLAUDIO ANGELO) contro O. (DEL FRANCO GIORGIO)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/03/2016**

**127014 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Effetto estintivo nei confronti dell'altro coobbligato - Condizioni - Fattispecie.**

*In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniquale volta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuto che l'effetto*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*estintivo dell'obbligazione risarcitoria, discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, si fosse esteso al responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo).*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2939

Cod. Civ. art. 1306 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 6934 del 2007 Rv. 596752 - 01

*Massime precedenti Difformi:* N. 7800 del 2010 Rv. 612278 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12911 del 2014 Rv. 631582 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019 (Rv. 654343 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LORENZO ORILIA. Relatore: LORENZO ORILIA.**

M. (PANARITI PAOLO) contro M. (VECCHI ELISABETTA)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 15/03/2018

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Incompatibilità con l'implicita ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta - Conseguenze - Contestazione circa l'"an" ed il "quantum" della pretesa azionata - Rigetto dell'eccezione.

*L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2959

*Massime precedenti Vedi:* N. 2977 del 2016 Rv. 638730 - 01, N. 30058 del 2017 Rv. 646603 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 17595 del 28/06/2019 (Rv. 654428 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

R. (IODICE SILVIO) contro F. (RUSSO STEFANO MARIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/03/2014

127051 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE Contestazione dell'esistenza del credito o dell'esecuzione della prestazione – Eccezione di prescrizione presuntiva – Incompatibilità.

*Il debitore che neghi l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2956

CORTE COST.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 2959

*Massime precedenti Vedi:* N. 15303 del 2019 Rv. 654343 - 01, N. 2977 del 2016 Rv. 638730 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 16289 del 18/06/2019 (Rv. 654349 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA PELLECCIA.**

**Relatore: ANTONELLA PELLECCIA. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)**

C. (BRUNO ANGELA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 28/09/2017

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO Condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Conversione del termine della prescrizione ex art. 2953 c.c. - Applicabilità - Terzo estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato - Opponibilità.

*Nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza (nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione.*

*Riferimenti normativi:*

Cod. Civ. art. 2947

CORTE COST.

Cod. Civ. art. 2953

*Massime precedenti Vedi:* N. 4054 del 2009 Rv. 606726 - 01, N. 12253 del 1993 Rv. 484701 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16123 del 14/06/2019 (Rv. 654536 - 01)**

**Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore:**

**ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

R. (MIRANDA MAURIZIO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/05/2013

081269 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI Decorso del tempo della prescrizione presuntiva - Dichiarazione di fallimento intervenuta "medio tempore" - Rilevanza - Fattispecie presuntiva - Impedimento - Fondamento.

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE In genere.

*Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. sono, a differenza della prescrizione ordinaria, fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento", sicché non dà luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato*

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*domanda di insinuazione nel relativo passivo. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c., perché nella specie la questione risultava inammissibile in quanto proposta solo nel giudizio di legittimità).*

*Riferimenti normativi:*

Legge Falliment. art. 44

CORTE COST.

Legge Falliment. art. 94

Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2957

Cod. Civ. art. 2962

*Massime precedenti Vedi:* N. 9638 del 2018 Rv. 648427 - 01, N. 16486 del 2017 Rv. 644816 - 01



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile  
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione  
Internazionale*



## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17318 del 27/06/2019** (Rv. **654643 - 01**)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

E. (COCO GRAZIELLA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CALTANISSETTA, 04/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Nullità del provvedimento amministrativo di diniego - Autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal richiedente avverso tale diniego - Esclusione - Fondamento - Esame nel merito della domanda - Necessità.

*In tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto mediante ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poiché tale procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, e deve pervenire alla decisione nel merito circa la spettanza, o meno, del diritto stesso non potendo limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 18632 del 2014 Rv. 631940 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17174 del 26/06/2019** (Rv. 654654 - 01 )

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

B. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/11/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere CONFORME A CASSAZIONE ASN 004892/2019 65275501

Massime precedenti Conformi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01

---

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17076 del 26/06/2019** (Rv. **654445 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **LAURA TRICOMI**. Relatore: **LAURA TRICOMI**.

A. (ODDONE ANNA ROSA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 06/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 11, d.lgs. n. 25 del 2008 - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Obbligo di fissazione dell'udienza di comparizione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Dichiarazione di non volersi avvalere del supporto - Effetti.

*Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di indisponibilità della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 101

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 5973 del 2019 Rv. 652815 - 01, N. 10786 del 2019 Rv. 653473 - 01, N. 14148 del 2019 Rv. 654198 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 16989 del 25/06/2019 (Rv. 654380 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: GIULIO FERNANDES. Relatore: GIULIO FERNANDES. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

L. (ANDREONI AMOS) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/10/2013

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno sociale - Straniero extracomunitario lungosoggiornante - Spettanza - Condizioni a decorrere dal 1° gennaio 2009 - Continuità della permanenza sul territorio nazionale - Necessità - Conformità ai parametri costituzionali ed europei.

*Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato - ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. nella l. n. 133 del 2008, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale, senza che tale requisito possa essere considerato quale limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 133, Costituzione art. 16 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 21, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 45, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17397 del 2016 Rv. 641001 - 01, N. 15170 del 2019 Rv. 654103 - 01, N. 22261 del 2015 Rv. 637397 - 01

---

**Sez. 1 - , Sentenza n. 16489 del 19/06/2019 (Rv. 654549 - 01)**

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: GIACINTO BISOGNI.**

**Relatore: GIACINTO BISOGNI. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

T. (RICCIARDI FRANCESCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 01/09/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Art. 31 della Convenzione di New York – Applicabilità all'apolide di fatto - Condizioni - Fattispecie.

*L'art. 31 della Convenzione di New York, che prevede la non espellibilità di un apolide se non nei casi di documentata sussistenza dei motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, si estende in via analogica anche alle situazioni di apolidia di fatto e/o nelle more del procedimento per accertare lo stato di apolidia, quando la situazione del soggetto emerge chiaramente dalle informazioni o dalla documentazione delle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale può ravvisarsi un collegamento significativo con il soggetto interessato. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha annullato il decreto del Giudice di pace che aveva respinto l'impugnazione proposta dallo straniero avverso un decreto prefettizio di espulsione, ritenendo l'illegittimità del provvedimento in quanto applicato a persona da ritenersi "apolide di fatto" e, in quanto tale, rientrante nel divieto di espulsione di cui all'art. 31 della Convenzione di New York).*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 28/09/1954 art. 31, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 4262 del 2015 Rv. 634731 - 01, N. 28153 del 2017 Rv. 646007 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28873 del 2008 Rv. 606251 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16470 del 19/06/2019 (Rv. 654638 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.**

*Relatore:* **STEFANO OLIVA.**

K. (PICCHIONI VALENTINA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Diniego della Commissione territoriale - Obbligo di traduzione del provvedimento ex art. 10 d.lgs. n. 25 del 2008 nella lingua indicata dal richiedente o in quella veicolare - Omissione - Conseguenze - Nullità dell'atto - Opposizione - Condizioni.

*In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25 del 2008, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l'indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l'invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10

*Massime precedenti Conformi:* N. 420 del 2012 Rv. 621178 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16411 del 19/06/2019 (Rv. 654716 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GIACINTO BISOGNI.**

*Relatore:* **GIACINTO BISOGNI.**

A. (GOTI MASSIMO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/12/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Condizioni carcerarie nel Paese d'origine - Potere officioso di integrazione istruttoria - Necessità - Contenuto.

*Ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, che impone di procedere officiosamente all'integrazione istruttoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sull'attuale condizione generale e specifica del Paese di origine.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B

*Massime precedenti Conformi:* N. 24064 del 2013 Rv. 628478 - 01

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 16458 del 19/06/2019 (Rv. 654637 - 01)**

**Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE.**

I. (COGNINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 26/04/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione umanitaria proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 - Competenza della sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica - Rito applicabile - Fondamento.

*Nella vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, d.l. n. 13 del 2017, convertito nella l. 46 del 2017, successivamente modificato dall'art. 1 c.3. lettera a) del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 1 lett. D, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4890 del 2019 Rv. 652684 - 01

---

**Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15981 del 14/06/2019 (Rv. 654603 - 01)**

**Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAOLA VELLA. Relatore: PAOLA VELLA.**

I. (MIGLIACCIO LUIGI) contro U.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 02/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Impugnazione del provvedimento di espulsione - Tempestività del ricorso - Data di spedizione a mezzo del servizio postale - Rilevanza - Fondamento.

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA In genere.

*Ai fini della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all'ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge n. 189 del 2002 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 241 del 2004, conv., con modif., dall'art. 1, comma 1, della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente.*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 21863 del 2010 Rv. 614465 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15193 del 2012 Rv. 624007 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 02)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**  
*Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

S. (NESTA LIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Vaglio di credibilità soggettiva - Necessità - Esito negativo - Conseguenze - Approfondimento istruttorio officioso - Esclusione.

*In materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello "status" di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l'autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

---

**Massime successive: Vedi**

**Sez. U - , Sentenza n. 15750 del 12/06/2019 (Rv. 654215 - 01)**

*Presidente:* **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

S. (FEROCI CONSUELO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/09/2016

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condanna per reati ostativi o condotte del familiare incompatibili con il suo soggiorno nel territorio italiano - Bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e l'interesse del minore - Necessità.

*In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero; nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 07/12/2000, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 14238 del 2018 Rv. 648936 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**  
*Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

S. (NESTA LIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Onere di esaustiva allegazione dei fatti costitutivi - Sussistenza - Attenuazione dell'onere probatorio ex art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva - Necessità.

*In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un'esaustiva allegazione, attraverso l'esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Costituzione art. 10 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27503 del 2018 Rv. 651361 - 01, N. 27336 del 2018 Rv. 651146 - 01, N. 19716 del 2018 Rv. 650193 - 01

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019 (Rv. 654624 - 03)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.**  
*Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

S. (NESTA LIANA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/01/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Rischio effettivo di grave danno individualizzato - Verifica della credibilità soggettiva - Necessità - Dovere di cooperazione istruttoria - Contenuto - Scrutinio preferenziale dei "country of origin informations" - Fondamento.

*In materia di protezione sussidiaria, con riferimento all'accertamento del rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, nell'ipotesi contemplata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo, ove reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva*

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, impone al giudice di verificare — in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. c.o.i., "country of origin informations" — se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 dell'art. 3 cit.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legge 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01, N. 13403 del 2019 Rv. 654166 - 01, N. 14283 del 2019 Rv. 654168 - 01

---

### **Massime successive: Vedi**

**Sez. L - , Sentenza n. 15170 del 04/06/2019 (Rv. 654103 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**B. (TRIVELLINI RAFFAELE) contro I. (PULLI CLEMENTINA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/02/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno sociale - Straniero extracomunitario lungosoggiornante - Spettanza - Condizioni - Residenza anagrafica in Italia - Necessità - Esclusione.

*Lo straniero extracomunitario ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, alla sola condizione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza che sia necessaria anche la residenza anagrafica in Italia.*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 19 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 39, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17397 del 2016 Rv. 641001 - 01, N. 22261 del 2015 Rv. 637397 - 01